

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

PARLAMENTO EUROPEO**REGOLAMENTO****16a edizione****Luglio 2004**

Nota bene:

Nel presente regolamento ogni riferimento a persona di sesso maschile si intende altresì come fatto a persona di sesso femminile e viceversa, a meno che il contesto non indichi chiaramente il contrario.

Le parti stampate in corsivo sono le interpretazioni del presente regolamento (vedi articolo 201).

INDICE

		Pagina
TITOLO I	DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI	12
CAPITOLO 1	DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO	12
Articolo 1	Il Parlamento europeo	12
Articolo 2	Indipendenza del mandato	12
Articolo 3	Verifica dei poteri	12
Articolo 4	Durata del mandato	13
Articolo 5	Privilegi e immunità	14
Articolo 6	Revoca dell'immunità	14
Articolo 7	Procedure in materia di immunità	14
Articolo 8	Rimborso delle spese e pagamento delle indennità	15
Articolo 9	Norme di comportamento	15
Articolo 10	Indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)	15
CAPITOLO 2	CARICHE	16
Articolo 11	Presidente decano	16
Articolo 12	Candidature e disposizioni generali	16
Articolo 13	Elezione del Presidente — Allocuzione inaugurale	16
Articolo 14	Elezione dei vicepresidenti	16
Articolo 15	Elezione dei questori	16
Articolo 16	Durata delle cariche	16
Articolo 17	Vacanza	17
Articolo 18	Cessazione anticipata delle cariche	17
CAPITOLO 3	ORGANI E ATTRIBUZIONI	17
Articolo 19	Attribuzioni del Presidente	17
Articolo 20	Attribuzioni dei vicepresidenti	17
Articolo 21	Composizione dell'Ufficio di presidenza	17
Articolo 22	Attribuzioni dell'Ufficio di presidenza	18
Articolo 23	Composizione della Conferenza dei presidenti	18
Articolo 24	Attribuzioni della Conferenza dei presidenti	18
Articolo 25	Attribuzioni dei questori	19

Articolo 26	Conferenza dei presidenti di commissione	19
Articolo 27	Conferenza dei presidenti di delegazione	19
Articolo 28	Informazioni sull'attività dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti	19
CAPITOLO 4	GRUPPI POLITICI	19
Articolo 29	Costituzione di gruppi politici	19
Articolo 30	Attività e status giuridico dei gruppi politici	19
Articolo 31	Deputati non iscritti	20
Articolo 32	Ripartizione dei posti in Aula	20
TITOLO II	LEGISLAZIONE, BILANCIO E ALTRE PROCEDURE	20
CAPITOLO 1	PROCEDURE LEGISLATIVE — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	20
Articolo 33	Programma legislativo e di lavoro della Commissione	20
Articolo 34	Esame del rispetto dei diritti fondamentali, dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dello Stato di diritto e delle incidenze finanziarie	20
Articolo 35	Verifica della base giuridica	20
Articolo 36	Verifica della compatibilità finanziaria	21
Articolo 37	Informazione e accesso del Parlamento ai documenti	21
Articolo 38	Rappresentanza del Parlamento alle riunioni del Consiglio	21
Articolo 39	Iniziativa a norma dell'articolo 192 del trattato CE	21
Articolo 40	Esame di documenti legislativi	22
Articolo 41	Consultazione sulle iniziative presentate da uno Stato membro	22
CAPITOLO 2	PROCEDURE IN COMMISSIONE	23
Articolo 42	Relazioni di carattere legislativo	23
Articolo 43	Procedura semplificata	23
Articolo 44	Relazioni di carattere non legislativo	23
Articolo 45	Relazioni di iniziativa	23
Articolo 46	Pareri delle commissioni	23
Articolo 47	Cooperazione rafforzata tra le commissioni	24
Articolo 48	Modalità di elaborazione delle relazioni	24
CAPITOLO 3	PRIMA LETTURA	25
Fase dell'esame in commissione		25
Articolo 49	Modifica di una proposta della Commissione	25

Articolo 50	Posizione della Commissione e del Consiglio sugli emendamenti	25
Fase dell'esame in Aula		25
Articolo 51	Conclusione della prima lettura	25
Articolo 52	Reiezione della proposta della Commissione	25
Articolo 53	Adozione di emendamenti a una proposta della Commissione	25
Seguito da dare		26
Articolo 54	Seguito da dare al parere del Parlamento	26
Articolo 55	Nuova presentazione della proposta al Parlamento	26
Articolo 56	Procedura di concertazione prevista nella dichiarazione comune del 1975	27
CAPITOLO 4	SECONDA LETTURA	27
Fase dell'esame in commissione		27
Articolo 57	Comunicazione della posizione comune del Consiglio	27
Articolo 58	Proroga dei termini	27
Articolo 59	Deferimento alla commissione competente e successiva procedura	27
Fase dell'esame in Aula		28
Articolo 60	Conclusione della seconda lettura	28
Articolo 61	Reiezione della posizione comune del Consiglio	28
Articolo 62	Emendamenti alla posizione comune del Consiglio	28
CAPITOLO 5	TERZA LETTURA	29
Conciliazione		29
Articolo 63	Convocazione del Comitato di conciliazione	29
Articolo 64	Delegazione al Comitato di conciliazione	29
Fase dell'esame in Aula		29
Articolo 65	Progetto comune	29
CAPITOLO 6	CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA LEGISLATIVA	30
Articolo 66	Accordo in prima lettura	30
Articolo 67	Accordo in seconda lettura	30
Articolo 68	Firma degli atti approvati	30
CAPITOLO 7	PROCEDURA DI BILANCIO	31

Articolo 69	Bilancio generale	31
Articolo 70	Discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio	31
Articolo 71	Altre procedure in materia di discarico	31
Articolo 72	Controllo del Parlamento sull'esecuzione del bilancio	31
CAPITOLO 8	PROCEDURE INTERNE DI BILANCIO	31
Articolo 73	Stato di previsione del Parlamento	32
Articolo 74	Competenze in materia di assunzione e di liquidazione delle spese	32
CAPITOLO 9	PROCEDURA DEL PARERE CONFORME	32
Articolo 75	Procedura del parere conforme	32
CAPITOLO 10	COOPERAZIONE RAFFORZATA	33
Articolo 76	Procedure in seno al Parlamento	33
CAPITOLO 11	ALTRE PROCEDURE	33
Articolo 77	Procedura di parere ai sensi dell'articolo 122 del trattato CE	33
Articolo 78	Procedure relative al dialogo sociale	33
Articolo 79	Procedure relative alla verifica di accordi volontari	33
Articolo 80	Codificazione	33
Articolo 81	Disposizioni di attuazione	34
CAPITOLO 12	TRATTATI E ACCORDI INTERNAZIONALI	34
Articolo 82	Trattati di adesione	34
Articolo 83	Accordi internazionali	34
Articolo 84	Procedure basate sull'articolo 300 del trattato CE in caso di applicazione provvisoria o sospensione di accordi internazionali ovvero di definizione della posizione della Comunità nell'ambito di un organismo istituito da un accordo internazionale	35
CAPITOLO 13	RAPPRESENTANZA ESTERNA DELL'UNIONE E POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE	35
Articolo 85	Nomina dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune	35
Articolo 86	Nomina di rappresentanti speciali ai fini della politica estera e di sicurezza comune	35
Articolo 87	Dichiarazioni dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e di altri rappresentanti speciali	35
Articolo 88	Rappresentanza internazionale	36

Articolo 89	Consultazione e informazione del Parlamento nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune	36
Articolo 90	Raccomandazioni nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune	36
Articolo 91	Violazione dei diritti umani	36
CAPITOLO 14	COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE	37
Articolo 92	Informazione del Parlamento nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale	37
Articolo 93	Consultazione del Parlamento nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale	37
Articolo 94	Raccomandazioni nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale	37
CAPITOLO 15	VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO	37
Articolo 95	Constatazione di una violazione	37
TITOLO III	TRASPARENZA DEI LAVORI	38
Articolo 96	Trasparenza delle attività del Parlamento	38
Articolo 97	Diritto di accesso del pubblico ai documenti	38
TITOLO IV	RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI	39
CAPITOLO 1	NOMINE	39
Articolo 98	Elezione del Presidente della Commissione	39
Articolo 99	Elezione della Commissione	39
Articolo 100	Mozione di censura contro la Commissione	40
Articolo 101	Nomina dei membri della Corte dei conti	40
Articolo 102	Nomina dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea	40
CAPITOLO 2	DICHIARAZIONI	40
Articolo 103	Dichiarazioni della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo	40
Articolo 104	Dichiarazioni che illustrano le decisioni della Commissione	41
Articolo 105	Dichiarazioni della Corte dei conti	41
Articolo 106	Dichiarazioni della Banca centrale europea	41
Articolo 107	Raccomandazione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche	41
CAPITOLO 3	INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO, ALLA COMMISSIONE E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA	41
Articolo 108	Interrogazioni con richiesta di risposta orale seguita da discussione	41
Articolo 109	Tempo delle interrogazioni	42

Articolo 110	Interrogazioni con richiesta di risposta scritta	42
Articolo 111	Interrogazioni con richiesta di risposta scritta alla Banca centrale europea	42
CAPITOLO 4	RELAZIONI DI ALTRE ISTITUZIONI	43
Articolo 112	Relazioni annuali e altre relazioni di altre istituzioni	43
CAPITOLO 5	RISOLUZIONI E RACCOMANDAZIONI	43
Articolo 113	Proposte di risoluzione	43
Articolo 114	Raccomandazioni destinate al Consiglio	43
Articolo 115	Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto	44
Articolo 116	Dichiarazioni scritte	44
Articolo 117	Consultazione del Comitato economico e sociale europeo	45
Articolo 118	Consultazione del Comitato delle Regioni	45
Articolo 119	Richiesta alle Agenzie europee	45
CAPITOLO 6	ACCORDI INTERISTITUZIONALI	45
Articolo 120	Accordi interistituzionali	45
CAPITOLO 7	DEFERIMENTO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA	46
Articolo 121	Ricorsi davanti alla Corte di giustizia	46
Articolo 122	Conseguenze dell'inazione del Consiglio dopo l'approvazione della sua posizione comune nel quadro della procedura di cooperazione	46
TITOLO V	RELAZIONI CON I PARLAMENTI NAZIONALI	46
Articolo 123	Scambio di informazioni, contatti e agevolazioni reciproche	46
Articolo 124	Conferenza degli organi specializzati negli affari comunitari (COSAC)	46
Articolo 125	Conferenza di parlamenti	46
TITOLO VI	SESSIONI	47
CAPITOLO 1	SESSIONI DEL PARLAMENTO	47
Articolo 126	Legislature, sessioni, tornate, sedute	47
Articolo 127	Convocazione del Parlamento	47
Articolo 128	Luogo di riunione	47
Articolo 129	Partecipazione dei deputati alle sedute	47
CAPITOLO 2	ORDINE DEI LAVORI DEL PARLAMENTO	48

Articolo 130	Progetto di ordine del giorno	48
Articolo 131	Procedura in Aula senza emendamenti e senza discussione	48
Articolo 132	Approvazione e modifica dell'ordine del giorno	48
Articolo 133	Discussione straordinaria	48
Articolo 134	Urgenza	49
Articolo 135	Discussione congiunta	49
Articolo 136	Termini	49
CAPITOLO 3	DISPOSIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE	49
Articolo 137	Accesso all'Aula	49
Articolo 138	Lingue	49
Articolo 139	Norma transitoria	50
Articolo 140	Distribuzione dei documenti	50
Articolo 141	Facoltà di parlare e contenuto degli interventi	50
Articolo 142	Ripartizione del tempo di parola	50
Articolo 143	Elenco degli oratori	51
Articolo 144	Interventi di un minuto	51
Articolo 145	Fatto personale	51
Articolo 146	Richiamo all'ordine	51
Articolo 147	Esclusione dall'Aula	51
Articolo 148	Tumulto in Aula	51
CAPITOLO 4	NUMERO LEGALE E VOTAZIONI	52
Articolo 149	Numero legale	52
Articolo 150	Presentazione e svolgimento degli emendamenti	52
Articolo 151	Ricevibilità degli emendamenti	52
Articolo 152	Procedura di votazione	53
Articolo 153	Parità di voti	53
Articolo 154	Basi della votazione	53
Articolo 155	Ordine di votazione degli emendamenti	54
Articolo 156	Esame in commissione degli emendamenti presentati per la votazione in Aula	54
Articolo 157	Votazione per parti separate	54
Articolo 158	Diritto di voto	55
Articolo 159	Votazione	55

Articolo 160	Votazione per appello nominale	55
Articolo 161	Votazione elettronica	55
Articolo 162	Votazione a scrutinio segreto	55
Articolo 163	Dichiarazioni di voto	55
Articolo 164	Contestazione della votazione	56
CAPITOLO 5	INTERVENTI SULLA PROCEDURA	56
Articolo 165	Mozioni di procedura	56
Articolo 166	Richiamo al regolamento	56
Articolo 167	Questione pregiudiziale	57
Articolo 168	Rinvio in commissione	57
Articolo 169	Chiusura della discussione	57
Articolo 170	Aggiornamento della discussione e della votazione	57
Articolo 171	Sospensione o chiusura della seduta	57
CAPITOLO 6	PUBBLICITÀ DEI LAVORI	58
Articolo 172	Processo verbale ⁽¹⁾	58
Articolo 173	Resoconto integrale	58
TITOLO VII	COMMISSIONI E DELEGAZIONI	58
CAPITOLO 1	COMMISSIONI — COSTITUZIONE E ATTRIBUZIONI	58
Articolo 174	Costituzione delle commissioni permanenti	58
Articolo 175	Costituzione delle commissioni temporanee	58
Articolo 176	Commissioni di inchiesta	59
Articolo 177	Composizione delle commissioni	60
Articolo 178	Membri supplenti	60
Articolo 179	Attribuzioni delle commissioni	61
Articolo 180	Commissione incaricata della verifica dei poteri	61
Articolo 181	Sottocommissioni	61
Articolo 182	Uffici di presidenza delle commissioni	61
CAPITOLO 2	COMMISSIONI — FUNZIONAMENTO	62
Articolo 183	Riunioni delle commissioni	62

(¹) Per le riunioni di commissione si veda l'articolo 184.

Articolo 184	Processo verbale delle riunioni delle commissioni	62
Articolo 185	Voto in sede di commissione	62
Articolo 186	Disposizioni concernenti la seduta plenaria applicabili in commissione	62
Articolo 187	Tempo delle interrogazioni in commissione	62
CAPITOLO 3	DELEGAZIONI INTERPARLAMENTARI	63
Articolo 188	Costituzione e attribuzioni delle delegazioni interparlamentari	63
Articolo 189	Cooperazione con l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa	63
Articolo 190	Commissioni parlamentari miste	63
TITOLO VIII	PETIZIONI	64
Articolo 191	Diritto di petizione	64
Articolo 192	Esame delle petizioni	64
Articolo 193	Pubblicità delle petizioni	65
TITOLO IX	MEDIATORE	65
Articolo 194	Nomina del Mediatore	65
Articolo 195	Azione del Mediatore	65
Articolo 196	Destituzione del Mediatore	66
TITOLO X	SEGRETARIATO GENERALE DEL PARLAMENTO	66
Articolo 197	Segretariato generale	66
TITOLO XI	COMPETENZE RELATIVE AI PARTITI POLITICI A LIVELLO EUROPEO	66
Articolo 198	Competenze del Presidente	66
Articolo 199	Competenze dell'Ufficio di presidenza	66
Articolo 200	Competenze della commissione competente e del Parlamento riunito in seduta plenaria	67
TITOLO XII	APPLICAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO	67
Articolo 201	Applicazione del regolamento	67
Articolo 202	Modifica del regolamento	68
TITOLO XIII	DISPOSIZIONI VARIE	68
Articolo 203	Questioni pendenti	68
Articolo 204	Struttura degli allegati	68

ALLEGATO I	Disposizioni di attuazione dell'articolo 9, paragrafo 1 — Trasparenza e interessi finanziari dei deputati	69
ALLEGATO II	Svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni (Articolo 109)	71
ALLEGATO III	Direttive e criteri generali da seguire nella scelta degli argomenti da includere all'ordine del giorno per le discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto previste dall'articolo 115	74
ALLEGATO IV	Procedure da applicare per l'esame del bilancio generale dell'Unione europea e dei bilanci suppletivi	75
ALLEGATO V	Procedura di esame e adozione delle decisioni sulla concessione del discarico	80
ALLEGATO VI	Attribuzioni delle commissioni parlamentari permanenti	83
ALLEGATO VII	Informazione e documenti sensibili e riservati	92
ALLEGATO VIII	Modalità per l'esercizio del diritto di inchiesta del Parlamento europeo	98
ALLEGATO IX	Disposizioni di attuazione dell'articolo 9, paragrafo 2 — Gruppi d'interesse presso il Parlamento europeo	101
ALLEGATO X	Esercizio delle funzioni del Mediatore	103
ALLEGATO XI	Lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità	113
ALLEGATO XII	Esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla commissione	116
ALLEGATO XIII	Accordo quadro sui rapporti tra il parlamento europeo e la commissione.	118
ALLEGATO XIV	Scadenario per il programma legislativo e di lavoro della Commissione	127
ALLEGATO XV	Elenco dei documenti del Parlamento direttamente accessibili attraverso il registro .	128
ALLEGATO XVI	Regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico a documenti	132

TITOLO I**DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI****CAPITOLO 1****DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO***Articolo 1***Il parlamento europeo**

1. Il Parlamento europeo è l'assemblea eletta a norma dei trattati, dell'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto e delle legislazioni nazionali emanate conformemente ai trattati.
2. I rappresentanti eletti al Parlamento europeo sono denominati:

- «Diputados al Parlamento Europeo» in lingua spagnola,
- «Poslanci Evropského parlamentu» in lingua ceca,
- «Medlemmer af Europa-Parlamentet» in lingua danese,
- «Mitglieder des Europäischen Parlaments» in lingua tedesca,
- «Euroopa Parlamendi liikmed» in lingua estone,
- «Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» in lingua greca,
- «Members of the European Parliament» in lingua inglese,
- «Députés au Parlement européen» in lingua francese,
- «Deputati al Parlamento europeo» in lingua italiana,
- «Eiropas Parlamenta deputāti» in lingua lettone,
- «Europos Parlamento nariai» in lingua lituana,
- «Európai Parlamenti Képviselők» in lingua ungherese,
- «Membru tal-Parlament Ewropew» in lingua maltese,
- «Leden van het Europees Parlement» in lingua olandese,
- «Posłowie do Parlamentu Europejskiego» in lingua polacca,
- «Deputados ao Parlamento Europeu» in lingua portoghese,
- «Poslanci Európskeho parlamentu» in lingua slovacca,
- «Poslanci Evropskega parlamenta» in lingua slovena,
- «Euroopan parlamentin jäsenet» in lingua finlandese,

«Ledamöter av Europaparlamentet» in lingua svedese.

*Articolo 2***Indipendenza del mandato**

I deputati al Parlamento europeo esercitano liberamente il loro mandato. Non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo.

*Articolo 3***Verifica dei poteri**

1. Il Parlamento, sulla base di una relazione della sua commissione competente, procede immediatamente alla verifica dei poteri e decide in merito alla validità del mandato di ciascuno dei membri neoeletti nonché in merito a eventuali contestazioni presentate in base alle disposizioni dell'Atto del 20 settembre 1976, eccettuate quelle fondate sulle leggi elettorali nazionali.

2. La relazione della commissione competente si basa sulla comunicazione ufficiale, da parte di ciascuno Stato membro, dell'insieme dei risultati elettorali, nella quale si precisano il nome dei candidati eletti e dei loro eventuali sostituti nonché la graduatoria, così come risulta dal voto.

Si potrà decidere in merito alla validità del mandato di un deputato soltanto dopo che questi abbia redatto le dichiarazioni scritte derivanti dall'articolo 7 dell'Atto del 20 settembre 1976 e dall'allegato I del presente regolamento.

Il Parlamento, sulla base di una relazione della commissione competente, può in ogni momento pronunciarsi su eventuali contestazioni relative alla validità del mandato di uno dei suoi membri.

3. Qualora la nomina di un deputato risulti dalla rinuncia di candidati figuranti sulla stessa lista, la commissione competente per la verifica dei poteri vigila a che tale rinuncia avvenga conformemente allo spirito e alla lettera dell'Atto del 20 settembre 1976, nonché all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento.

4. La commissione competente vigila a che qualsiasi informazione suscettibile di interessare l'esercizio del mandato di un deputato al Parlamento europeo o la graduatoria dei sostituti sia comunicata immediatamente al Parlamento dalle autorità degli Stati membri o dell'Unione, con l'indicazione della data di decorrenza qualora si tratti di una nomina.

Nel caso in cui le autorità competenti degli Stati membri avviino una procedura suscettibile di portare a una dichiarazione di decadenza del mandato di un deputato, il Presidente chiede loro di essere regolarmente informato sullo stato della procedura. Egli deferisce tale questione alla commissione competente, su proposta della quale il Parlamento può pronunciarsi.

5. Finché i poteri di un deputato non siano stati verificati o non si sia deciso in merito a una contestazione, il deputato siede con pieni diritti nel Parlamento e nei suoi organi.

6. All'inizio di ogni legislatura il Presidente invita le autorità competenti degli Stati membri a comunicare al Parlamento ogni informazione utile, nel quadro dell'applicazione del presente articolo.

Articolo 4

Durata del mandato

1. L'inizio e il termine del mandato sono determinati a norma dell'Atto del 20 settembre 1976. Il mandato cessa inoltre per morte o per dimissioni.

2. I deputati restano in carica fino all'apertura della prima seduta del Parlamento successiva alle elezioni.

3. I deputati dimissionari comunicano le loro dimissioni al Presidente nonché la data dalla quale queste decorrono, che non deve eccedere i tre mesi dalla comunicazione. Detta comunicazione assume la veste di un verbale redatto alla presenza del Segretario generale o di un suo sostituto, firmato da questi e dal deputato interessato e immediatamente presentato alla commissione competente che lo iscrive all'ordine del giorno della prima riunione successiva al ricevimento del suddetto documento.

Qualora la commissione competente ritenga che le dimissioni non corrispondano allo spirito o alla lettera dell'Atto del 20 settembre 1976, essa ne informa il Parlamento affinché quest'ultimo decida se constatare o meno la vacanza.

In caso contrario, la constatazione della vacanza vale a partire dalla data indicata dal deputato dimissionario nel verbale delle dimissioni. Il Parlamento non vota in merito.

Per ovviare a talune circostanze eccezionali, segnatamente allorché una o più tornate si svolgano tra la decorrenza delle dimissioni e la prima riunione della commissione, il che non consentirebbe al gruppo politico cui appartiene il deputato dimissionario di sostituirlo durante tali tornate qualora non si possa constatare la vacanza, è istituita una procedura semplificata. Essa dà mandato al relatore della commissione competente, cui tali fascicoli sono stati affidati, di esaminare senza indugio ogni dimissione debitamente notificata e, qualora un ritardo di qualsiasi genere nell'esame della notifica possa produrre effetti pregiudizievoli, di deferire la questione al presidente della commissione affinché questi, conformemente al disposto del paragrafo 3

— *informi il Presidente del Parlamento, a nome di tale commissione, che la vacanza può essere constatata,*

— *oppure, convochi una riunione straordinaria della commissione per esaminare problemi particolari rilevati dal relatore.*

4. Le incompatibilità risultanti dalle legislazioni nazionali sono notificate al Parlamento, il quale ne prende atto.

Qualora le autorità competenti degli Stati membri o dell'Unione o il deputato interessato notificano al Presidente una nomina a funzioni incompatibili con l'esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo, il Presidente ne informa il Parlamento, che constata la vacanza.

5. Le autorità degli Stati membri o dell'Unione informano il Presidente di ogni missione che intendono affidare a un deputato. Il Presidente deferisce alla commissione competente l'esame della compatibilità della missione prevista con la lettera e lo spirito dell'Atto del 20 settembre 1976. Egli informa il Parlamento, il deputato in questione e le autorità interessate in merito alle conclusioni della commissione.

6. Va considerata come data di cessazione del mandato e di inizio di una vacanza:

— in caso di dimissioni: la data in cui il Parlamento ha constatato la vacanza, in base al verbale delle dimissioni,

— in caso di nomina a funzioni incompatibili con il mandato di deputato al Parlamento europeo ai sensi della legge elettorale nazionale o ai sensi dell'articolo 7 dell'Atto del 20 settembre 1976: la data comunicata dalle autorità competenti degli Stati membri o dell'Unione o dal deputato interessato.

7. Quando il Parlamento constata la vacanza, esso ne informa lo Stato membro interessato.

8. Ogni contestazione relativa alla validità del mandato di un deputato i cui poteri sono stati verificati è rinviata alla commissione competente, che deve immediatamente riferire in merito al Parlamento, al più tardi all'inizio della tornata successiva.

9. Nel caso in cui l'accettazione del mandato o la rinuncia allo stesso appaiano inficiate da inesattezze materiali o da vizi di consenso, il Parlamento si riserva di dichiarare non valido il mandato esaminato ovvero di rifiutare la constatazione della vacanza.

Articolo 5

Privilegi e immunità

1. I deputati beneficiano dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

2. I lasciapassare che assicurano ai deputati la libera circolazione negli Stati membri vengono rilasciati dal Presidente del Parlamento, non appena egli abbia ricevuto notifica della loro elezione.

3. I deputati hanno il diritto di prendere visione di tutti i documenti in possesso del Parlamento o di una commissione, salvo i documenti e i conteggi personali la cui consultazione è consentita solo ai deputati interessati. Le deroghe a questo principio per il trattamento dei documenti cui può essere negato l'accesso al pubblico a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione⁽²⁾, sono disciplinate dall'Allegato VII del presente regolamento.

Articolo 6

Revoca dell'immunità

1. Nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento cerca principalmente di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Ogni richiesta diretta al Presidente da un'autorità competente di uno Stato membro e volta a revocare l'immunità a un deputato è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla commissione competente.

3. Ogni richiesta diretta al Presidente da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla commissione competente.

Il deputato o ex deputato può essere rappresentato da un altro deputato. La richiesta non può essere presentata da un altro deputato senza l'accordo del deputato interessato.

4. In via urgente, nel caso in cui un deputato venga arrestato o venga portata restrizione alla sua libertà di movimento in apparente violazione dei suoi privilegi e immunità, il Presidente, previa consultazione del presidente e del relatore della commissione competente, può prendere l'iniziativa di confermare i privilegi e le immunità del deputato interessato. Il Presidente comunica tale iniziativa alla commissione e ne informa il Parlamento.

Articolo 7

Procedure in materia di immunità

1. La commissione competente esamina senza indugio e nell'ordine in cui sono state presentate le richieste di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.

2. La commissione presenta una proposta di decisione che si limita a raccomandare l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.

3. La commissione può chiedere all'autorità interessata tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che ritiene necessari per pronunciarsi sull'opportunità di revocare o di difendere l'immunità. Al deputato interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato; egli può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti. Può farsi rappresentare da un altro deputato.

4. Qualora la richiesta di revoca dell'immunità comporti vari capi d'accusa, ciascuno di essi può essere oggetto di una decisione distinta. La relazione della commissione può proporre, a titolo eccezionale, che la revoca dell'immunità si riferisca esclusivamente alla prosecuzione del procedimento penale senza che contro il deputato possa essere adottata, finché non si abbia sentenza passata in giudicato, alcuna misura privativa o limitativa della sua libertà o qualsiasi altra misura che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del suo mandato.

5. Qualora un deputato sia tenuto a comparire come testimone o esperto non è necessario richiedere la revoca dell'immunità, a condizione che

— il deputato non sia obbligato a comparire in un giorno e in un'ora che impedisca o renda difficile la sua attività parlamentare ovvero che possa deporre per iscritto o in un'altra forma che non renda difficoltoso l'assolvimento dei suoi obblighi di deputato;

— il deputato non sia obbligato a deporre in merito a informazioni ottenute in via riservata in virtù del suo mandato e che non ritenga opportuno rivelare.

6. Nei casi concernenti la difesa dei privilegi o delle immunità, la commissione indica se le circostanze costituiscono un ostacolo di ordine amministrativo o di altra natura alla libertà di circolazione dei deputati da e verso il luogo di riunione del Parlamento o all'espressione di un'opinione o di un voto nell'esercizio del loro mandato, oppure se sono assimilabili agli aspetti dell'articolo 10 del protocollo sui privilegi e le immunità che non rientrano nell'ambito del diritto nazionale, e formula una proposta per invitare l'autorità interessata a trarre le debite conclusioni.

7. La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o l'inopportunità di

⁽²⁾ GU L 145 dell' 31.5.2001, pag 43.

perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione.

8. La relazione della commissione è iscritta d'ufficio al primo punto dell'ordine del giorno della seduta successiva alla sua presentazione. Non è ammesso alcun emendamento alla proposta o alle proposte di decisione.

La discussione può vertere soltanto sulle ragioni che militano a favore e contro ciascuna delle proposte di revoca o mantenimento dell'immunità o di difesa di un privilegio o di un'immunità.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 145, il deputato i cui privilegi o immunità formano oggetto della questione non può intervenire nella discussione.

La proposta o le proposte di decisione contenute nella relazione sono poste in votazione nel corso del primo turno di votazioni successivo alla discussione.

Dopo l'esame da parte del Parlamento si procede a una votazione distinta su ciascuna proposta figurante nella relazione. In caso di reiezione di una proposta, si ritiene adottata la decisione contraria.

9. Il Presidente comunica immediatamente la decisione del Parlamento al deputato interessato e all'autorità competente dello Stato membro interessato, chiedendo di essere informato su qualsiasi nuovo sviluppo nel relativo procedimento e sulle deliberazioni giudiziarie adottate. Non appena il Presidente riceve dette informazioni, le comunica al Parlamento nella forma che ritiene più opportuna, se necessario previa consultazione della commissione competente.

10. Allorché il Presidente si avvale dei poteri conferitigli dall'articolo 6, paragrafo 4, la commissione competente prende atto dell'iniziativa del Presidente nella sua successiva riunione. Ove lo ritenga necessario, la commissione può elaborare una relazione da sottoporre al Parlamento.

11. La commissione tratta tali questioni e i documenti ricevuti con la massima riservatezza.

12. La commissione, previa consultazione degli Stati membri, può redigere un elenco indicativo delle autorità degli Stati membri competenti a presentare una richiesta di revoca dell'immunità di un deputato.

13. Qualsiasi richiesta di informazioni presentata da un'autorità competente quanto alla portata dei privilegi o delle immunità dei deputati è trattata in conformità delle norme che precedono.

Articolo 8

Rimborso delle spese e pagamento delle indennità

L'Ufficio di presidenza disciplina il rimborso delle spese e il pagamento delle indennità dei deputati.

Articolo 9

Norme di comportamento

1. Il Parlamento può stabilire norme di comportamento per i propri membri. Tali norme sono adottate in conformità dell'articolo 202, paragrafo 2, e allegate al presente regolamento ⁽³⁾.

Esse non possono in alcun modo vincolare o limitare l'esercizio del mandato e dell'attività politica o di altra natura comunque a esso connessa.

2. I Questori sono competenti per il rilascio di lasciapassare nominativi con validità massima di un anno alle persone che desiderano avere frequentemente accesso ai locali del Parlamento allo scopo di fornire informazioni ai deputati nel quadro del loro mandato parlamentare nell'interesse proprio o di terzi.

In compenso, tali persone sono tenute a

- rispettare il codice di condotta pubblicato sotto forma di allegato al regolamento ⁽⁴⁾,
- iscriversi in un registro tenuto dai Questori.

Tale registro è messo a disposizione del pubblico, su richiesta, in tutti i luoghi di lavoro del Parlamento nonché, secondo le modalità fissate dai Questori, presso i suoi uffici d'informazione negli Stati membri.

Le disposizioni che disciplinano l'applicazione del presente paragrafo sono fissate in un allegato al presente regolamento ⁽⁵⁾.

3. Le norme di comportamento, i diritti e i privilegi degli ex deputati sono stabiliti con decisione dell'Ufficio di presidenza. Non si effettua alcuna distinzione nel trattamento degli ex deputati.

Articolo 10

Indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

La disciplina comune prevista dall'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che comprende i provvedimenti necessari per agevolare il regolare svolgimento delle indagini svolte dall'Ufficio, è applicabile all'interno del Parlamento, conformemente alla decisione del Parlamento che figura in allegato al regolamento ⁽⁶⁾.

⁽³⁾ Allegato I.

⁽⁴⁾ Allegato IX.

⁽⁵⁾ Allegato IX.

⁽⁶⁾ Allegato XI.

CAPITOLO 2

CARICHE

Articolo 11

Presidente decano

1. Nella seduta di cui all'articolo 127, paragrafo 2, così come in ogni altra seduta dedicata all'elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza, il più anziano dei deputati presenti assume, in qualità di decano d'età, le funzioni di Presidente fino alla proclamazione dell'elezione del Presidente.

2. Sotto la presidenza del decano d'età non può aver luogo alcuna discussione il cui oggetto sia estraneo all'elezione del Presidente o alla verifica dei poteri.

Qualora una questione attinente alla verifica dei poteri venga sollevata durante la presidenza del Presidente decano, quest'ultimo rinvia la questione alla commissione incaricata della verifica dei poteri.

Articolo 12

Candidature e disposizioni generali

1. Il Presidente, i vicepresidenti e i Questori sono eletti a scrutinio segreto, conformemente al disposto dell'articolo 162. Le candidature devono essere presentate con il consenso degli interessati. Esse possono essere presentate unicamente da un gruppo politico o da almeno trentasette deputati. Tuttavia, qualora il numero delle candidature non superi il numero dei seggi da assegnare, i candidati possono essere eletti per acclamazione.

2. Nelle elezioni del Presidente, dei vicepresidenti e dei questori, congiuntamente considerati, è opportuno tener conto di un'equa rappresentanza degli Stati membri e delle tendenze politiche.

Articolo 13

Elezione del Presidente — Allocuzione inaugurale

1. Si procede innanzitutto all'elezione del Presidente. Le candidature debbono essere presentate, prima di ogni scrutinio, al decano d'età, il quale ne informa il Parlamento. Se, dopo tre scrutini, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi, possono essere candidati al quarto scrutinio soltanto i due deputati che, al precedente scrutinio, abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano.

2. Non appena il Presidente è stato eletto, il decano d'età gli cede il seggio presidenziale. Solo il Presidente eletto può pronunciare un'allocuzione inaugurale.

Articolo 14

Elezione dei vicepresidenti

1. Successivamente si procede all'elezione, con un'unica scheda, dei vicepresidenti. Sono eletti al primo scrutinio, fino a un massimo di quattordici deputati e nell'ordine numerico dei voti riportati, i candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi. Se il numero dei candidati eletti è inferiore al numero dei seggi da assegnare, si procede a un secondo scrutinio, con le stesse modalità, per l'assegnazione dei seggi restanti. Qualora un terzo scrutinio si renda necessario, l'elezione ha luogo a maggioranza relativa per i seggi che rimangono da attribuire; in caso di parità di voti, sono proclamati eletti i candidati più anziani.

Nonostante che, a differenza di quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, la presentazione di nuove candidature tra uno scrutinio e l'altro non sia espressamente prevista per l'elezione dei vicepresidenti, essa è di diritto, in ragione della sovranità dell'Assemblea, la quale deve potersi esprimere su tutte le candidature possibili, tanto più che la mancanza di questa facoltà potrebbe ostacolare il corretto svolgimento dell'elezione.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1, l'ordine di precedenza dei vicepresidenti è determinato dall'ordine secondo il quale essi sono stati eletti e, in caso di parità di voti, dall'età.

Qualora l'elezione non abbia luogo a scrutinio segreto, l'ordine di precedenza corrisponde all'ordine in cui il Presidente comunica le candidature.

Articolo 15

Elezione dei questori

Eletti i vicepresidenti, il Parlamento procede all'elezione di cinque questori.

Questa elezione si svolge secondo le stesse disposizioni applicabili all'elezione dei vicepresidenti.

Articolo 16

Durata delle cariche

1. La durata delle cariche di Presidente, di vicepresidente e di questore è di due anni e mezzo.

Il deputato che passi a un altro gruppo politico mantiene per la durata restante della carica di due anni e mezzo il seggio da lui eventualmente occupato nell'Ufficio di presidenza o nel Collegio dei Questori.

2. Qualora si verifichi una vacanza per una di queste cariche prima della scadenza di tale termine, il deputato eletto a tal fine ricoprirà la carica solo per il periodo restante del mandato del suo predecessore.

*Articolo 17***Vacanza**

1. Qualora il Presidente, un vicepresidente o un questore debba essere sostituito, si procede all'elezione del successore, conformemente alle disposizioni che precedono.

Il nuovo vicepresidente prende, nell'ordine di precedenza, il posto del vicepresidente uscente.

2. Qualora si renda vacante la carica di Presidente, il primo vicepresidente esercita tale funzione fino all'elezione del nuovo Presidente.

*Articolo 18***Cessazione anticipata delle cariche**

La Conferenza dei presidenti può, decidendo a maggioranza di tre quinti dei voti espressi che rappresentino almeno tre gruppi politici, proporre al Parlamento la revoca delle cariche di Presidente, vicepresidente, questore, presidente o vicepresidente di commissione, presidente o vicepresidente di delegazione interparlamentare, o di qualsiasi altra carica cui un deputato è stato eletto in seno al Parlamento, qualora ritenga che il deputato in questione abbia commesso una colpa grave. Tale proposta deve essere approvata dal Parlamento a una maggioranza di due terzi dei voti espressi che rappresenti la maggioranza dei deputati che lo compongono.

CAPITOLO 3

ORGANI E ATTRIBUZIONI

*Articolo 19***Attribuzioni del Presidente**

1. Il Presidente dirige, nelle condizioni previste dal presente regolamento, l'insieme dei lavori del Parlamento e dei suoi organi. Egli dispone di tutti i poteri necessari per presiedere alle deliberazioni del Parlamento e per assicurarne il buon svolgimento.

Tra tali poteri rientra anche quello di mettere in votazione testi in ordine diverso da quello previsto nel documento oggetto della votazione. In analogia con quanto previsto all'articolo 155, paragrafo 7, il Presidente può chiedere l'accordo del Parlamento prima di procedere.

2. Il Presidente apre, sospende e toglie le sedute. Decide in merito alla ricevibilità degli emendamenti nonché in merito alle interrogazioni al Consiglio e alla Commissione e alla conformità delle relazioni con il regolamento. Fa osservare il regolamento, mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare, dichiara chiuse le discussioni, mette le questioni ai voti e proclama i risultati delle votazioni. Egli trasmette alle commissioni le comunicazioni che sono di loro competenza.

3. Il Presidente può prendere la parola in una discussione solo per esporre lo stato della questione e richiamare alla medesima; se intende partecipare a una discussione, abbandona il seggio presidenziale e può rioccuparlo solo dopo che la discussione sulla questione sia terminata.

4. Nelle relazioni internazionali, nelle cerimonie, negli atti amministrativi, giudiziari o finanziari il Parlamento è rappresentato dal suo Presidente, che può delegare tale potere.

*Articolo 20***Attribuzioni dei vicepresidenti**

1. Il Presidente, in caso di assenza, di impedimento o se intende partecipare a una discussione conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, è sostituito da uno dei vicepresidenti in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2.

2. I vicepresidenti assolvono altresì le funzioni che sono loro attribuite a norma degli articoli 22, 24, paragrafo 3, e 64, paragrafo 3.

3. Il Presidente può delegare ai vicepresidenti qualsiasi funzione, come quella di rappresentare il Parlamento in relazione a cerimonie o atti determinati. In particolare, può incaricare un vicepresidente di assumere le responsabilità attribuite al Presidente a norma degli articoli 109, paragrafo 3, e 110, paragrafo 2.

*Articolo 21***Composizione dell'Ufficio di presidenza**

1. L'Ufficio di presidenza del Parlamento si compone del Presidente e dei quattordici vicepresidenti del Parlamento.

2. I questori sono membri dell'Ufficio di presidenza con funzioni consultive.

3. Nelle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza, in caso di parità di voti, il voto del Presidente è preponderante.

*Articolo 22***Attribuzioni dell'Ufficio di presidenza**

1. L'Ufficio di presidenza svolge i compiti a esso affidati dal presente regolamento.
2. L'Ufficio di presidenza adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti i deputati, l'organizzazione interna del Parlamento, il suo Segretariato e i suoi organi.
3. L'Ufficio di presidenza disciplina le questioni relative allo svolgimento delle sedute.
4. L'Ufficio di presidenza prende le disposizioni previste all'articolo 31 per i deputati non iscritti.
5. L'Ufficio di presidenza stabilisce l'organigramma del Segretariato generale e i regolamenti relativi alla situazione amministrativa e finanziaria dei dipendenti di ruolo e degli altri agenti.
6. L'Ufficio di presidenza stabilisce il progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento.
7. L'Ufficio di presidenza adotta le direttive per i questori conformemente all'articolo 25.
8. L'Ufficio di presidenza è l'organo competente ad autorizzare le riunioni di commissione al di fuori dei luoghi abituali di lavoro, le audizioni nonché i viaggi di studio e di informazione effettuati dai relatori.

Allorquando tali riunioni sono autorizzate, il regime linguistico è fissato a partire dalle lingue ufficiali utilizzate e richieste dai membri e dai membri sostituiti della commissione.

Nello stesso modo si procede per quanto riguarda le delegazioni, fatto salvo il consenso dei membri e dei membri sostituiti interessati.
9. L'Ufficio di presidenza nomina il Segretario generale conformemente all'articolo 197.
10. L'Ufficio di presidenza fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo e svolge ⁽⁷⁾, nel quadro dell'attuazione di detto regolamento, i compiti che gli sono attribuiti dal presente regolamento.
11. Il Presidente e/o l'Ufficio di presidenza possono affidare a uno o più membri dell'Ufficio di presidenza compiti generali o particolari rientranti nelle competenze del Presidente e/o dell'Ufficio di presidenza. Allo stesso tempo vengono determinate le modalità di esecuzione di tali compiti.
12. In occasione della rielezione del Parlamento, l'Ufficio di presidenza uscente resta in carica fino alla prima seduta del nuovo Parlamento.

(7) GU L 297 dell' 15.11.2003, pag. 1.

*Articolo 23***Composizione della Conferenza dei presidenti**

1. La Conferenza dei presidenti è composta dal Presidente del Parlamento e dai presidenti dei gruppi politici. Il presidente di un gruppo politico può farsi sostituire da un membro del suo gruppo.
2. I deputati non iscritti delegano due dei loro membri alle riunioni della Conferenza dei presidenti, alle quali essi prendono parte senza diritto di voto.
3. La Conferenza dei presidenti cerca di raggiungere un consenso sulle questioni che le sono deferite.

Qualora non possa essere raggiunto tale consenso, si procede a una votazione ponderata in funzione del numero dei membri di ogni gruppo politico.

*Articolo 24***Attribuzioni della Conferenza dei presidenti**

1. La Conferenza dei presidenti svolge i compiti a essa affidati dal presente regolamento.
2. La Conferenza dei presidenti delibera sull'organizzazione dei lavori del Parlamento e sulle questioni connesse alla programmazione legislativa.
3. La Conferenza dei presidenti è competente per le questioni afferenti le relazioni con le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea nonché con i parlamenti nazionali degli Stati membri. L'Ufficio di presidenza designa due vicepresidenti ai quali è affidato il compito di curare le relazioni con i parlamenti nazionali. Essi riferiscono regolarmente alla Conferenza dei presidenti sulle loro attività in materia.
4. La Conferenza dei presidenti è competente per le questioni afferenti le relazioni con i paesi terzi e con istituzioni od organizzazioni extracomunitarie.
5. La Conferenza dei presidenti fissa il progetto di ordine del giorno delle tornate del Parlamento.
6. La Conferenza dei presidenti è responsabile per la composizione e le competenze delle commissioni e delle commissioni d'inchiesta nonché delle commissioni parlamentari miste, delle delegazioni permanenti e delle delegazioni ad hoc.
7. La Conferenza dei presidenti decide in merito alla ripartizione dei posti in Aula conformemente all'articolo 32.
8. La Conferenza dei presidenti è competente per l'autorizzazione delle relazioni d'iniziativa.
9. La Conferenza dei presidenti presenta all'Ufficio di presidenza proposte in merito a problemi amministrativi e finanziari dei gruppi politici.

*Articolo 25***Attribuzioni dei questori**

I questori sono incaricati di compiti amministrativi e finanziari concernenti direttamente i deputati ai sensi di direttive fissate dall'Ufficio di presidenza.

*Articolo 26***Conferenza dei presidenti di commissione**

1. La Conferenza dei presidenti di commissione è composta dai presidenti di tutte le commissioni permanenti e temporanee. Essa elegge un presidente.

2. La Conferenza dei presidenti di commissione può presentare alla Conferenza dei presidenti proposte in merito all'attività delle commissioni e alla fissazione dell'ordine del giorno delle tornate.

3. L'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti possono delegare alla Conferenza dei presidenti di commissione determinate attribuzioni.

*Articolo 27***Conferenza dei presidenti di delegazione**

1. La Conferenza dei presidenti di delegazione è composta dai presidenti di tutte le delegazioni interparlamentari permanenti. Essa elegge un presidente.

2. La Conferenza dei presidenti di delegazione può presentare alla Conferenza dei presidenti proposte in merito all'attività delle delegazioni.

3. L'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti possono delegare alla Conferenza dei presidenti di delegazione determinate attribuzioni.

*Articolo 28***Informazioni sull'attività dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti**

1. I processi verbali dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti sono tradotti nelle lingue ufficiali, stampati e distribuiti a tutti i deputati e sono accessibili al pubblico, salvo che, in casi eccezionali, l'Ufficio di presidenza o la Conferenza dei presidenti, per i motivi di riservatezza definiti all'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, decidano altrimenti per quanto riguarda determinati punti dei processi verbali.

2. Ogni deputato può presentare interrogazioni attinenti all'attività dell'Ufficio di presidenza, della Conferenza dei presidenti e dei questori. Tali interrogazioni debbono essere presentate per iscritto al Presidente; le interrogazioni e le risposte sono pubblicate sul bollettino del Parlamento entro il termine di 30 giorni dalla presentazione.

CAPITOLO 4

GRUPPI POLITICI

*Articolo 29***Costituzione di gruppi politici**

1. I deputati possono organizzarsi in gruppi secondo le affinità politiche.

Non è necessario di norma che il Parlamento valuti l'affinità politica dei membri di un gruppo. Al momento di formare un gruppo sulla base del presente articolo, i deputati interessati accettano per definizione di avere un'affinità politica. Soltanto quando questa è negata dai deputati interessati è necessario che il Parlamento valuti se il gruppo è costituito in conformità al regolamento.

2. Un gruppo politico è composto da deputati eletti in almeno un quinto degli Stati membri. Per costituire un gruppo politico occorre un numero minimo di diciannove deputati.

3. Un deputato può appartenere a un solo gruppo politico.

4. La costituzione di un gruppo politico deve essere dichiarata al Presidente. Tale dichiarazione deve indicare la

denominazione del gruppo, il nome dei suoi membri e la composizione del suo ufficio di presidenza.

5. La dichiarazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

*Articolo 30***Attività e status giuridico dei gruppi politici**

1. I gruppi politici esercitano le loro funzioni nel quadro delle attività dell'Unione, compresi i compiti loro assegnati dal Regolamento. I gruppi politici dispongono di una segreteria, nell'ambito dell'organigramma del Segretariato generale, nonché delle strutture amministrative e degli stanziamenti previsti nel bilancio del Parlamento.

2. L'Ufficio di presidenza fissa le disposizioni relative alla concessione, all'esecuzione e al controllo di tali strutture e stanziamenti nonché alle relative deleghe dei poteri di esecuzione del bilancio.

3. Tali disposizioni definiscono le conseguenze amministrative e finanziarie applicabili in caso di scioglimento di un gruppo politico.

Articolo 31

Deputati non iscritti

1. I deputati non appartenenti ad alcun gruppo politico dispongono di una segreteria, secondo modalità fissate dall'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale.
2. L'Ufficio di presidenza disciplina inoltre la posizione e le prerogative parlamentari di tali deputati.

3. L'Ufficio di presidenza fissa altresì le disposizioni relative alla concessione, all'esecuzione e al controllo degli stanziamenti previsti nel bilancio del Parlamento per le spese di segreteria e per le strutture amministrative dei membri non iscritti.

Articolo 32

Ripartizione dei posti in Aula

La Conferenza dei presidenti decide in merito alla ripartizione dei posti in Aula per i gruppi politici, i deputati non iscritti e le istituzioni dell'Unione europea.

TITOLO II

LEGISLAZIONE, BILANCIO E ALTRE PROCEDURE

CAPITOLO 1

PROCEDURE LEGISLATIVE — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 33

Programma legislativo e di lavoro della Commissione

1. Il Parlamento concorre con la Commissione e il Consiglio alla definizione della programmazione legislativa dell'Unione europea.

Il Parlamento e la Commissione cooperano all'atto della preparazione del programma legislativo e di lavoro della Commissione in base a uno scadenario e a delle modalità decise di comune accordo tra le due istituzioni e allegati ⁽⁸⁾ al Regolamento.

2. In caso di circostanze urgenti e impreviste, un'istituzione può, di sua iniziativa e conformemente alle procedure previste dai trattati, proporre di aggiungere una misura legislativa a quelle proposte nel programma legislativo.

3. Il Presidente trasmette la risoluzione approvata dal Parlamento alle altre istituzioni che cooperano alla procedura legislativa dell'Unione europea e ai parlamenti degli Stati membri.

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere un parere sul programma legislativo annuale della Commissione nonché sulla risoluzione del Parlamento.

4. Qualora un'istituzione non sia in grado di rispettare il calendario stabilito, essa notifica alle altre istituzioni i motivi del ritardo e propone un nuovo calendario.

Articolo 34

Esame del rispetto dei diritti fondamentali, dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dello Stato di diritto e delle incidenze finanziarie

Durante l'esame di una proposta legislativa il Parlamento verifica con particolare attenzione il rispetto dei diritti fondamentali, e verifica in particolare che l'atto legislativo sia conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità e allo Stato di diritto. Inoltre, in caso di proposta avente incidenze finanziarie, il Parlamento accerta se sono previste adeguate risorse finanziarie.

Articolo 35

Verifica della base giuridica

1. Per ogni proposta della Commissione o altro documento di carattere legislativo, la commissione competente verifica in primo luogo la base giuridica adottata.

⁽⁸⁾ Allegato XIV.

2. Qualora contesti la legittimità e l'opportunità della base giuridica, anche rispetto alla verifica di cui all'articolo 5 del trattato CE, la commissione competente chiede il parere della commissione competente per gli affari giuridici.

3. La commissione competente per gli affari giuridici può inoltre, di sua iniziativa, occuparsi di questioni concernenti la base giuridica in relazione a specifiche proposte presentate dalla Commissione. In tal caso, essa ne informa debitamente la commissione competente.

4. Qualora decida di contestare la legittimità e l'opportunità della base giuridica, la commissione competente per gli affari giuridici riferisce le proprie conclusioni al Parlamento. Il Parlamento vota al riguardo prima di procedere alla votazione sul contenuto della proposta.

5. Gli emendamenti presentati in Aula volti a modificare la base giuridica senza che la commissione competente nel merito o la commissione competente per gli affari giuridici abbiano contestato la legittimità e l'opportunità della base giuridica stessa, sono irricevibili.

6. Qualora la Commissione non accetti di modificare la sua proposta per conformarla alla base giuridica approvata dal Parlamento, il relatore o il presidente della commissione competente per gli affari giuridici o della commissione competente nel merito possono proporre di rinviare la votazione sul contenuto della proposta a una seduta successiva.

Articolo 36

Verifica della compatibilità finanziaria

1. Fatto salvo l'articolo 40, per ogni proposta della Commissione o per ogni altro documento di carattere legislativo, la commissione competente verifica la compatibilità finanziaria dell'atto con le prospettive finanziarie.

2. Qualora modifichi la dotazione finanziaria dell'atto esaminato, la commissione competente chiede il parere della commissione competente per le questioni di bilancio.

3. La commissione competente per le questioni di bilancio può inoltre, di sua iniziativa, occuparsi di questioni relative alla compatibilità finanziaria delle proposte presentate dalla Commissione. In tal caso ne informa debitamente la commissione competente.

4. Qualora decida di contestare la compatibilità finanziaria della proposta, la commissione competente per le questioni di bilancio riferisce le proprie conclusioni al Parlamento, che le pone in votazione.

5. Un atto dichiarato incompatibile può essere adottato dal Parlamento con riserva delle decisioni dell'autorità di bilancio.

Articolo 37

Informazione e accesso del Parlamento ai documenti

1. Durante l'intera procedura legislativa il Parlamento e le sue commissioni possono chiedere accesso a tutti i documenti relativi a proposte della Commissione, alle stesse condizioni di cui beneficiano il Consiglio e i suoi gruppi di lavoro.

2. Durante l'esame di una proposta specifica della Commissione la commissione competente invita la Commissione e il Consiglio a tenerla informata sull'andamento di detta proposta in seno al Consiglio e ai suoi gruppi di lavoro, in particolare sul delinearsi di compromessi che modifichino in modo sostanziale la proposta originaria della Commissione, o sull'intenzione della Commissione di ritirare la sua proposta.

Articolo 38

Rappresentanza del Parlamento alle riunioni del Consiglio

Qualora il Consiglio inviti il Parlamento a partecipare ad una riunione del Consiglio nella quale quest'ultimo opera in veste di legislatore, il Presidente del Parlamento chiede al presidente o al relatore della commissione competente o a un altro deputato designato dalla commissione di rappresentare il Parlamento.

Articolo 39

Iniziativa a norma dell'articolo 192 del trattato CE

1. Il Parlamento può chiedere alla Commissione di presentargli, per l'adozione di nuovi atti o la modifica di atti esistenti, ogni adeguata proposta ai sensi dell'articolo 192, secondo comma, del trattato CE approvando una risoluzione sulla base di una relazione di iniziativa della commissione competente. La risoluzione deve essere approvata a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. Il Parlamento può nel contempo stabilire un termine per la presentazione di tale proposta.

2. Prima di avviare la procedura ai sensi dell'articolo 45, la commissione competente accerta che nessuna proposta del genere sia in fase di preparazione in quanto

- a) essa non figura nel programma legislativo annuale; oppure
- b) i preparativi di tale proposta non sono iniziati o sono indebitamente ritardati; oppure
- c) la Commissione non ha risposto positivamente a precedenti richieste avanzate dalla commissione competente ovvero contenute in risoluzioni approvate dal Parlamento a maggioranza dei voti espressi.

3. La risoluzione del Parlamento precisa la pertinente base giuridica ed è corredata da raccomandazioni particolareggiate in ordine al contenuto della proposta richiesta, che deve rispettare i diritti fondamentali e il principio di sussidiarietà.

4. Qualora la proposta richiesta presenti incidenze finanziarie, il Parlamento precisa le modalità volte a garantire un'adeguata copertura finanziaria.

5. La commissione competente controlla l'andamento di ogni proposta legislativa che si basi su una richiesta particolare del Parlamento.

Articolo 40

Esame di documenti legislativi

1. Le proposte della Commissione e altri documenti di carattere legislativo vengono deferiti dal Presidente, per esame, alla commissione competente.

In caso di dubbio, il Presidente può applicare l'articolo 179, paragrafo 2, prima della comunicazione in Aula del deferimento alla commissione competente.

Qualora una proposta figuri nel programma legislativo annuale, la commissione competente può decidere di nominare un relatore al fine di seguire la fase preparatoria della proposta.

Le consultazioni del Consiglio o le richieste di parere della Commissione vengono trasmesse dal Presidente, per esame della proposta in questione, alla commissione competente.

Le disposizioni relative alla prima lettura definite agli articoli da 34 a 37, da 49 a 56 e 66 si applicano alle proposte legislative indipendentemente dal fatto che esse richiedano una, due o tre letture.

2. Le posizioni comuni del Consiglio vengono deferite, per esame, alla commissione competente in prima lettura.

Alle posizioni comuni si applicano le disposizioni relative alla seconda lettura definite agli articoli da 57 a 62 e 67.

3. Nel corso della procedura di conciliazione tra il Parlamento e il Consiglio a seguito della seconda lettura non vi può essere rinvio in commissione.

Alla procedura di conciliazione si applicano le disposizioni relative alla terza lettura definite agli articoli da 63 a 65.

4. Gli articoli 42, 43, 46, 51, paragrafi 1 e 3, 52, 53, e 168 non si applicano durante la seconda e la terza lettura.

5. In caso di conflitto tra una disposizione del regolamento relativa alla seconda e alla terza lettura e un'altra disposizione del regolamento stesso prevale la disposizione relativa alla seconda e alla terza lettura.

Articolo 41

Consultazione sulle iniziative presentate da uno Stato membro

1. Le iniziative presentate da uno Stato membro a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE o degli articoli 34, paragrafo 2, e 42 del trattato UE vengono esaminate a norma del presente articolo e degli articoli da 34 a 37, 40 e 41 del presente regolamento.

2. La commissione competente può invitare un rappresentante dello Stato membro in questione a presentarle la sua iniziativa. Detto rappresentante può essere accompagnato dalla Presidenza del Consiglio.

3. Prima di procedere alla votazione, la commissione competente chiede alla Commissione se ha messo a punto una posizione sull'iniziativa e, in caso affermativo, la invita a precisarle tale posizione.

4. Qualora la Commissione e/o gli Stati membri presentino al Parlamento, simultaneamente o entro un breve lasso di tempo, due o più proposte aventi lo stesso obiettivo legislativo, il Parlamento le esamina nell'ambito di un'unica relazione. La commissione competente indica nella propria relazione il testo a cui ha presentato emendamenti e menziona nella risoluzione legislativa tutti gli altri testi.

5. Il termine di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE decorre dal momento della comunicazione in Aula che il Parlamento ha ricevuto, nelle lingue ufficiali, un'iniziativa corredata di una relazione che deve confermare la conformità dell'iniziativa stessa al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al trattato CE.

CAPITOLO 2

PROCEDURE IN COMMISSIONE

*Articolo 42***Relazioni di carattere legislativo**

1. Il Presidente della commissione cui è stata deferita una proposta della Commissione propone alla sua commissione la procedura da seguire.
2. Dopo la decisione sulla procedura da seguire, e se non si applica l'articolo 43, la commissione designa il relatore sulla proposta della Commissione tra i propri membri titolari o i sostituti permanenti, a meno che non l'abbia già fatto in base al programma legislativo annuale concordato a norma dell'articolo 33.
3. La relazione della commissione comprende:
 - a) gli eventuali progetti di emendamento alla proposta, corredati, se del caso, di brevi motivazioni, che sono redatte sotto la responsabilità del relatore e non sono poste in votazione;
 - b) un progetto di risoluzione legislativa secondo le disposizioni dell'articolo 51, paragrafo 2;
 - c) se del caso, una motivazione che comprenda una scheda finanziaria nella quale sono stabiliti l'eventuale impatto finanziario della relazione e la sua compatibilità con le prospettive finanziarie.

*Articolo 43***Procedura semplificata**

1. Dopo una prima discussione su una proposta legislativa, il presidente della commissione può proporre l'approvazione della proposta senza emendamenti. Salvo nel caso in cui almeno un decimo dei membri della commissione vi si opponga, il presidente della commissione presenta al Parlamento una relazione recante approvazione della proposta. Si applica l'articolo 131, paragrafo 1, comma 2, e paragrafi 2 e 4.
2. Il presidente della commissione può proporre in alternativa che venga elaborata, a sua cura o a cura del relatore, una serie di emendamenti che riflettano la discussione in commissione. Qualora la commissione approvi la proposta, tali emendamenti vengono trasmessi ai membri della commissione. Se entro un termine che non può essere inferiore a ventun giorni dalla trasmissione, non vi si oppone almeno un decimo dei membri della commissione, la relazione si considera approvata da quest'ultima. In tal caso il progetto di risoluzione legislativa e gli emendamenti sono presentati al Parlamento senza discussione ai sensi dell'articolo 131, paragrafo 1, comma 2, e paragrafi 2 e 4.

3. Qualora almeno un decimo dei membri della commissione si opponga, gli emendamenti sono posti in votazione nella riunione di commissione successiva.

4. Il paragrafo 1, prima e seconda frase, il paragrafo 2, prima, seconda e terza frase, e il paragrafo 3 si applicano *mutatis mutandis* ai pareri delle commissioni ai sensi dell'articolo 46.

*Articolo 44***Relazioni di carattere non legislativo**

1. Qualora una commissione elabori una relazione di carattere non legislativo, essa designa un relatore fra i propri membri titolari o i sostituti permanenti.
2. Il relatore è incaricato di redigere la relazione della commissione e di illustrarla in seduta a nome di essa.
3. La relazione della commissione comprende:
 - a) una proposta di risoluzione;
 - b) una motivazione che comprenda una scheda finanziaria nella quale sono stabiliti l'eventuale impatto finanziario della relazione e la sua compatibilità con le prospettive finanziarie;
 - c) i testi di proposte di risoluzione che devono figurare a norma dell'articolo 113, paragrafo 4.

*Articolo 45***Relazioni di iniziativa**

1. Qualora una commissione intenda elaborare una relazione su un argomento di sua competenza e presentare al riguardo una proposta di risoluzione al Parlamento, senza che a essa sia stata deferita una consultazione o una richiesta di parere a norma dell'articolo 179, paragrafo 1, deve chiedere l'autorizzazione della Conferenza dei presidenti. Ogni eventuale rifiuto a tale richiesta deve essere motivato.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano *mutatis mutandis* ai casi in cui i trattati attribuiscono il diritto di iniziativa al Parlamento.

In tali casi la Conferenza dei presidenti adotta una decisione entro due mesi.

*Articolo 46***Pareri delle commissioni**

1. Se la commissione cui per prima è stata sottoposta una questione vuole conoscere il parere di un'altra commissione o

se un'altra commissione desidera esprimere il suo parere sulla stessa questione, esse possono chiedere al Presidente del Parlamento che, in conformità dell'articolo 179, paragrafo 3, si stabilisca che una commissione sia competente per il merito e l'altra per parere.

2. Nel caso dei documenti di carattere legislativo di cui all'articolo 40, paragrafo 1, il parere contiene proposte di modifica al testo sottoposto all'esame della commissione, corredate, se del caso, di brevi motivazioni. Tali motivazioni sono redatte sotto la responsabilità del relatore per parere e non sono poste in votazione. Se necessario, la commissione può presentare una breve motivazione scritta per il parere nel suo insieme.

Nel caso dei testi non legislativi, il parere consiste in suggerimenti riferiti a parti della proposta di risoluzione della commissione competente per il merito.

La commissione competente per il merito pone in votazione tali proposte di modifica o suggerimenti.

I pareri riguardano esclusivamente questioni che rientrano nelle attribuzioni della commissione competente per parere.

3. La commissione competente per il merito fissa un termine entro il quale la commissione competente per parere deve pronunciarsi affinché il parere possa essere preso in considerazione dalla commissione competente per il merito. Quest'ultima comunica immediatamente alla(e) commissione (i) competente(i) per parere ogni modifica del calendario annunciato. La commissione competente per il merito formula le proprie conclusioni finali solo dopo la scadenza di tale termine.

4. Tutti i pareri approvati sono allegati alla relazione della commissione competente per il merito.

5. La commissione competente per il merito è l'unica commissione autorizzata a presentare emendamenti in Aula.

6. Il presidente e il relatore della commissione competente per parere sono invitati a partecipare in veste consultiva alle riunioni della commissione competente per il merito quando esse vertano sulla questione di interesse comune.

Articolo 47

Cooperazione rafforzata tra le commissioni

Qualora, secondo la Conferenza dei presidenti, una questione rientri a titolo pressoché paritario nell'ambito di competenza di due commissioni o qualora diversi aspetti della questione rientrino nell'ambito di competenza di due commissioni diverse, si applicano l'articolo 46 e le seguenti disposizioni supplementari:

— le due commissioni decidono di comune accordo il calendario,

— il relatore e il relatore per parere cercano di concordare i testi da essi proposti alle rispettive commissioni e la loro posizione per quanto riguarda gli emendamenti,

— la commissione competente per il merito accoglie senza votazione gli emendamenti della commissione consultata per parere, qualora riguardino questioni che il presidente della commissione competente per il merito ritenga rientrare nell'ambito di competenza della commissione competente per parere, sulla base dell'allegato VI e previa consultazione del presidente della commissione competente per parere, e qualora essi non siano in contraddizione con altri elementi della relazione.

Il testo del presente articolo non prevede alcuna limitazione al suo ambito di applicazione. Le richieste di cooperazione rafforzata tra le commissioni parlamentari concernenti relazioni non legislative fondate sull'articolo 45, paragrafo 1, e sull'articolo 112, paragrafi 1 e 2, sono ricevibili.

Articolo 48

Modalità di elaborazione delle relazioni

1. La motivazione è redatta sotto la responsabilità del relatore e non è sottoposta a votazione. Essa deve essere tuttavia conforme al testo della proposta di risoluzione adottata e agli eventuali emendamenti proposti dalla commissione. In caso contrario, il presidente della commissione può sopprimere la motivazione.

2. Nella relazione viene menzionato il risultato della votazione sull'insieme della relazione stessa. Inoltre se, al momento della votazione, almeno un terzo dei membri presenti lo richiede, nella relazione viene indicato il voto espresso da ciascun membro.

3. Qualora in seno alla commissione non venga raggiunta l'unanimità, la relazione deve altresì dar atto delle opinioni della minoranza. Le opinioni della minoranza sono espresse al momento della votazione sull'insieme del testo e possono, a richiesta dei rispettivi autori, essere oggetto di una dichiarazione scritta di 200 parole al massimo che viene allegata alla motivazione.

Il presidente dirime le controversie che potrebbero nascere dall'applicazione di tali disposizioni.

4. Su proposta del suo ufficio di presidenza, una commissione può stabilire il termine entro il quale il relatore le presenterà un progetto di relazione. Tale termine può essere prorogato oppure può essere designato un nuovo relatore.

5. Scaduto il termine, la commissione può incaricare il suo presidente di chiedere che la questione a essa deferita sia iscritta all'ordine del giorno di una delle successive sedute del Parlamento. In questo caso, le discussioni possono svolgersi sulla base di una semplice relazione orale della commissione interessata.

CAPITOLO 3

PRIMA LETTURA

Fase dell'esame in commissione

Articolo 49

Modifica di una proposta della Commissione

1. Qualora la Commissione informi il Parlamento o qualora la commissione competente apprenda in altro modo che la Commissione intende modificare la sua proposta, la commissione competente sospende il suo esame della questione fino a quando non abbia ricevuto la nuova proposta ovvero le modifiche della Commissione.
2. Qualora il Consiglio modifichi sostanzialmente la proposta della Commissione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55.

Articolo 50

Posizione della Commissione e del Consiglio sugli emendamenti

1. Prima di procedere alla votazione finale su una proposta della Commissione, la commissione competente chiede a quest'ultima di precisare la sua posizione in merito a tutti gli emendamenti alla sua proposta approvati in commissione, chiedendo altresì al Consiglio di formulare le sue osservazioni.
2. Qualora la Commissione non sia in grado di formulare tale precisazione o dichiararsi di non essere disposta ad accogliere tutti gli emendamenti approvati dalla commissione competente, quest'ultima può rinviare la votazione finale.
3. Se del caso, la posizione della Commissione viene inserita nella relazione della commissione competente.

Fase dell'esame in Aula

Articolo 51

Conclusione della prima lettura

1. Il Parlamento esamina la proposta legislativa sulla base della relazione elaborata dalla commissione competente in conformità dell'articolo 42.
2. Il Parlamento vota innanzitutto sugli emendamenti alla proposta oggetto della relazione della commissione competente e successivamente sulla proposta stessa, eventualmente modificata, sugli emendamenti al progetto di risoluzione legislativa e infine sul progetto di risoluzione legislativa nel suo complesso, nel quale devono figurare soltanto una dichiarazione con la quale il Parlamento approva, respinge o emenda la proposta della Commissione ed eventuali richieste procedurali.

In caso di approvazione del progetto di risoluzione legislativa, la procedura di consultazione è conclusa. Qualora il

Parlamento non approvi la risoluzione legislativa, la proposta è rinviata alla commissione competente.

Ogni relazione presentata nel quadro della procedura legislativa deve essere conforme al disposto degli articoli 35, 40 e 42. La presentazione di una risoluzione non legislativa da parte di una commissione deve avvenire nell'ambito di un deferimento o di un'autorizzazione specifica, così come previsto dagli articoli 45 e 179.

3. Il testo della proposta, nella versione approvata dal Parlamento, e la relativa risoluzione sono trasmessi dal Presidente al Consiglio e alla Commissione come parere del Parlamento.

Articolo 52

Reiezione della proposta della Commissione

1. Qualora una proposta della Commissione non ottenga la maggioranza dei voti espressi, il Presidente, prima che il Parlamento voti sul progetto di risoluzione legislativa, invita la Commissione a ritirarla.
2. Se la Commissione aderisce alla richiesta, il Presidente constata che la procedura di consultazione è divenuta priva di oggetto e ne dà comunicazione al Consiglio.
3. Se la Commissione non ritira la sua proposta, il Parlamento rinvia la questione alla commissione competente senza votare sul progetto di risoluzione legislativa.

In tal caso, la commissione competente riferisce al Parlamento, oralmente o per iscritto, entro il termine fissato dal Parlamento, termine che non può essere superiore a due mesi.

4. Se la commissione competente non è in grado di rispettare questo termine, deve chiedere il rinvio in commissione basandosi sull'articolo 168, paragrafo 1. Se del caso, il Parlamento può fissare un nuovo termine basandosi sull'articolo 168, paragrafo 5. Se la richiesta di rinvio non è accolta, il Parlamento passa alla votazione sul progetto di risoluzione legislativa.

Articolo 53

Adozione di emendamenti a una proposta della Commissione

1. Qualora la proposta della Commissione venga approvata nel suo insieme dopo l'adozione di emendamenti alla stessa, la votazione sul progetto di risoluzione legislativa è rinviata al momento in cui la Commissione abbia comunicato la propria posizione su ciascun emendamento del Parlamento.

Se la Commissione non è in grado di esprimere la propria posizione al termine della votazione del Parlamento sulla

proposta, essa informa il Presidente o la commissione competente del momento in cui sarà in grado di farlo; la proposta viene quindi iscritta nel progetto di ordine del giorno della tornata successiva a detto momento.

2. Qualora la Commissione comunichi che non intende accettare tutti gli emendamenti del Parlamento, il relatore della commissione competente o, in mancanza, il presidente di tale commissione presentano al Parlamento una proposta formale sull'opportunità di passare o meno alla votazione sul progetto di risoluzione legislativa. Prima di presentare tale proposta il relatore o il presidente della commissione competente possono chiedere al Presidente del Parlamento di sospendere l'esame del punto.

Se il Parlamento decide di aggiornare la votazione, la questione si considera rinviata alla commissione competente per un nuovo esame.

In questo caso tale commissione riferisce al Parlamento, oralmente o per iscritto, entro un termine fissato dal Parlamento e che non può comunque essere superiore a due mesi.

Se la commissione competente non è in grado di rispettare questo termine, si applica la procedura prevista dall'articolo 52, paragrafo 4.

In questa fase sono ricevibili soltanto gli emendamenti presentati dalla commissione competente e volti a raggiungere un compromesso con la Commissione.

3. L'applicazione del paragrafo 2 non esclude che qualsiasi altro deputato possa presentare una richiesta di rinvio conformemente all'articolo 168.

In caso di rinvio sulla base del paragrafo 2 la commissione competente è tenuta in primo luogo, ai sensi del mandato che tale paragrafo le assegna, a riferire al Parlamento entro la scadenza stabilita e, se del caso, a presentare degli emendamenti volti a raggiungere un compromesso con la Commissione, senza però dover riesaminare l'insieme delle disposizioni approvate dal Parlamento.

A questo titolo, tuttavia, a causa dell'effetto sospensivo del rinvio, la commissione gode della massima libertà e, quando lo ritenga necessario per raggiungere un compromesso, può proporre di ritornare sulle disposizioni sulle quali è stato pronunciato voto favorevole in seduta.

In tal caso, dal momento che sono ricevibili solo gli emendamenti di compromesso della commissione e che occorre preservare la sovranità dell'Assemblea, è necessario che, nel riferire al Parlamento ai sensi del paragrafo 2, si faccia chiara menzione delle disposizioni già approvate, le quali verrebbero a decadere in caso di approvazione dell'emendamento ovvero degli emendamenti proposti.

Seguito da dare

Articolo 54

Seguito da dare al parere del Parlamento

1. Nel periodo successivo all'approvazione del parere del Parlamento su una proposta della Commissione, il presidente

e il relatore della commissione competente seguono la procedura che dà luogo all'adozione della proposta da parte del Consiglio, in particolare per accertarsi che il Consiglio o la Commissione rispettino compiutamente gli impegni assunti verso il Parlamento riguardo alle modifiche da esso apportate.

2. La commissione competente può invitare la Commissione e il Consiglio a discutere la questione con la commissione stessa.

3. In ogni fase della procedura prevista dal presente articolo la commissione competente può, qualora lo giudichi necessario, presentare una proposta di risoluzione a norma del presente articolo con cui raccomanda al Parlamento di

- invitare la Commissione a ritirare la sua proposta, ovvero
- chiedere alla Commissione o al Consiglio di consultare nuovamente il Parlamento in conformità dell'articolo 55, o alla Commissione di presentare una nuova proposta, ovvero
- prendere qualsiasi altra iniziativa giudichi opportuna.

Tale proposta di risoluzione è iscritta nel progetto di ordine del giorno della tornata successiva alla decisione della commissione.

Articolo 55

Nuova presentazione della proposta al Parlamento

Procedura di codecisione

1. Su richiesta della commissione competente, il Presidente chiede alla Commissione di presentare nuovamente al Parlamento la proposta qualora

- la Commissione ritiri la sua proposta iniziale, dopo che il Parlamento ha adottato la sua posizione, per sostituirla con un nuovo testo, a meno che si proceda in tal senso al fine di integrare gli emendamenti del Parlamento, ovvero
- la Commissione modifichi o intenda modificare sostanzialmente la sua proposta iniziale, a meno che si proceda in tal senso al fine di integrare gli emendamenti del Parlamento, ovvero
- a seguito del passare del tempo o del mutare delle circostanze, la natura del problema su cui verte la proposta cambi sostanzialmente, ovvero
- abbiano avuto luogo nuove elezioni al Parlamento dopo che quest'ultimo ha adottato la sua posizione e la Conferenza dei presidenti lo ritenga opportuno.

2. Su richiesta della commissione competente, il Parlamento chiede al Consiglio di sottoporli nuovamente una proposta presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 251 del trattato CE, qualora il Consiglio intenda modificare la base giuridica della proposta in modo tale da far venir meno l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 251 del trattato CE.

Altre procedure

3. Su richiesta della commissione competente, il Presidente invita il Consiglio a consultare nuovamente il Parlamento nelle stesse circostanze e alle stesse condizioni precisate al paragrafo 1 nonché qualora il Consiglio modifichi o intenda modificare sostanzialmente la sua proposta iniziale sulla quale il Parlamento ha emesso un parere, a meno che si proceda in tal senso al fine di integrare gli emendamenti del Parlamento.

4. Il Presidente chiede inoltre al Consiglio di consultare nuovamente il Parlamento sulla proposta di atto, nelle circostanze specificate nel presente articolo, se il Parlamento così decide su richiesta di un gruppo politico o di almeno trentasette deputati.

Articolo 56

Procedura di concertazione prevista nella dichiarazione comune del 1975

1. Per talune importanti decisioni comunitarie il Parlamento, nell'esprimere il suo parere, può aprire, con la cooperazione attiva della Commissione, una procedura di concertazione con il Consiglio, quando quest'ultimo non intenda conformarsi al parere del Parlamento.

2. Questa procedura è avviata dal Parlamento, su propria iniziativa o su iniziativa del Consiglio.

3. Per la composizione e la procedura della delegazione al comitato di concertazione nonché per la trasmissione dei risultati al Parlamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64.

4. La commissione competente elabora una relazione sui risultati della concertazione, che è sottoposta alla discussione e al voto del Parlamento.

CAPITOLO 4

SECONDA LETTURA

Fase dell'esame in commissione

Articolo 58

Articolo 57

Comunicazione della posizione comune del Consiglio

1. La comunicazione della posizione comune del Consiglio conformemente agli articoli 251 e 252 del trattato CE ha luogo nel momento in cui viene annunciata dal Presidente in seduta. Il Presidente procede a tale annuncio dopo aver ricevuto i documenti in cui figurano la posizione comune stessa, tutte le dichiarazioni riportate a verbale dal Consiglio al momento dell'adozione della posizione comune, i motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarla nonché la posizione della Commissione, debitamente tradotti nelle lingue ufficiali dell'Unione europea. L'annuncio del Presidente è fatto nel corso della tornata successiva al ricevimento di tali documenti.

Prima di procedere all'annuncio della comunicazione della posizione comune, il Presidente verifica, in consultazione con il presidente della commissione competente e/o il relatore, che il testo inviatogli abbia effettivamente natura di posizione comune e che non sussistano gli estremi dell'articolo 55. In caso contrario, il Presidente ricerca, d'intesa con la commissione competente e, se possibile, in accordo con il Consiglio, la soluzione adeguata.

2. L'elenco di tali comunicazioni con la denominazione della commissione competente è pubblicato sul processo verbale delle sedute.

Proroga dei termini

1. Il Presidente, su richiesta del presidente della commissione competente per quanto riguarda i termini fissati per la seconda lettura, ovvero su richiesta della delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione per quanto riguarda i termini fissati per la conciliazione, proroga il termine in causa conformemente all'articolo 251, paragrafo 7, del trattato CE.

Per ogni proroga dei termini conformemente all'articolo 252, lettera g), del trattato CE o all'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, il Presidente chiede l'assenso del Consiglio.

2. Il Presidente notifica al Parlamento ogni proroga dei termini decisa, conformemente all'articolo 251, paragrafo 7, del trattato CE, su iniziativa del Parlamento o del Consiglio.

3. Il Presidente, dopo aver consultato il presidente della commissione competente, può dare il proprio assenso a una richiesta del Consiglio volta a prorogare i termini conformemente all'articolo 252, lettera g), del trattato CE.

Articolo 59

Deferimento alla commissione competente e successiva procedura

1. Il giorno della sua comunicazione al Parlamento conformemente all'articolo 57, paragrafo 1, la posizione comune si considera deferita d'ufficio alla commissione

competente per il merito e a quelle competenti per parere in prima lettura.

2. La posizione comune è iscritta come primo punto all'ordine del giorno della prima riunione della commissione competente per il merito successiva alla data della sua comunicazione. Il Consiglio può essere invitato a presentare la posizione comune.

3. A meno che non si decida altrimenti, durante la seconda lettura il relatore resta lo stesso della prima.

4. Si applicano alle deliberazioni della commissione competente le disposizioni di cui all'articolo 62, paragrafi 2, 3 e 5, relative alla seconda lettura del Parlamento; solo i membri titolari e i sostituti permanenti di tale commissione possono presentare proposte di reiezione o emendamenti. La commissione decide a maggioranza dei voti espressi.

5. Prima della votazione la commissione può chiedere al presidente e al relatore di esaminare, con il Presidente del Consiglio o un suo rappresentante nonché con il Commissario competente presente, i progetti di emendamento presentati in commissione. A seguito di tale discussione, il relatore può presentare emendamenti di compromesso.

6. La commissione competente presenta una raccomandazione per la seconda lettura che propone di approvare, emendare o respingere la posizione comune adottata dal Consiglio. Nella raccomandazione figura una breve motivazione della decisione proposta.

Fase dell'esame in Aula

Articolo 60

Conclusione della seconda lettura

1. La posizione comune del Consiglio e, qualora esista, la raccomandazione per la seconda lettura della commissione competente sono iscritte d'ufficio nel progetto di ordine del giorno della tornata il cui mercoledì precede ed è più vicino al giorno della conclusione del periodo di tre mesi o, se prorogato, di quattro mesi a norma dell'articolo 58, a meno che la questione non sia stata esaminata in una tornata precedente.

Dato che le raccomandazioni per la seconda lettura proposte dalle commissioni parlamentari sono testi assimilabili a una motivazione mediante la quale una commissione illustra il suo atteggiamento nei confronti della posizione comune del Consiglio, tali testi non sono posti in votazione.

2. La seconda lettura è conclusa qualora il Parlamento - entro i termini previsti e alle condizioni fissate dagli articoli 251 e 252 del trattato CE - approvi, respinga o modifichi la posizione comune.

Articolo 61

Reiezione della posizione comune del Consiglio

1. La commissione competente, un gruppo politico o almeno trentasette deputati possono presentare, per iscritto ed entro un termine fissato dal Presidente, una proposta di reiezione della posizione comune del Consiglio. Tale proposta è approvata a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. La votazione sulla proposta di reiezione si svolge prima di quella sugli emendamenti alla posizione comune.

2. Nonostante una votazione contraria a detta proposta di reiezione della posizione comune, il Parlamento può esaminare, su raccomandazione del relatore, una nuova proposta di reiezione, dopo aver votato sugli emendamenti e aver sentito una dichiarazione della Commissione conformemente all'articolo 62, paragrafo 5.

3. Se la posizione comune del Consiglio è respinta, il Presidente annuncia in Aula che la procedura legislativa è conclusa.

4. In deroga al paragrafo 3, qualora la reiezione del Parlamento rientri nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 252 del trattato CE, il Presidente invita la Commissione a ritirare la sua proposta. Se la Commissione ritira la sua proposta, il Presidente annuncia in Aula che la procedura legislativa è conclusa.

Articolo 62

Emendamenti alla posizione comune del Consiglio

1. La commissione competente per il merito, un gruppo politico o almeno trentasette deputati possono presentare emendamenti alla posizione comune del Consiglio per esame in seduta plenaria.

2. Un emendamento alla posizione comune è ricevibile soltanto se è conforme alle disposizioni degli articoli 150 e 151 e mira a

- a) ripristinare completamente o parzialmente la posizione approvata dal Parlamento in prima lettura, ovvero
- b) raggiungere un compromesso tra Consiglio e Parlamento, ovvero
- c) modificare una parte del testo della posizione comune che non figura nella proposta presentata in prima lettura o vi compare con diverso tenore e non costituisce una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 55,
- d) tener conto di un fatto o di una nuova situazione giuridica intervenuti dopo la prima lettura.

La decisione del Presidente in merito alla ricevibilità di un emendamento è inoppugnabile.

3. Qualora abbiano avuto luogo nuove elezioni dopo la prima lettura, ma non sia stata chiesta l'applicazione dell'articolo 55, il Presidente può decidere di derogare alle limitazioni in materia di ricevibilità di cui al paragrafo 2.

4. Un emendamento è approvato soltanto se ottiene i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento.

5. Prima di porre in votazione gli emendamenti, il Presidente può chiedere alla Commissione di precisare la sua posizione e al Consiglio di formulare le sue osservazioni.

CAPITOLO 5

TERZA LETTURA

Conciliazione

Articolo 63

Convocazione del Comitato di conciliazione

Qualora il Consiglio comunichi al Parlamento di non essere in grado di accogliere tutti gli emendamenti del Parlamento alla posizione comune, il Presidente concorda con il Consiglio la data e il luogo di una prima riunione del Comitato di conciliazione. Il termine di sei settimane o, qualora tale termine sia stato prorogato, di otto settimane, previsto dall'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE, decorre dal momento in cui il Comitato si riunisce per la prima volta.

Articolo 64

Delegazione al Comitato di conciliazione

1. La delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione è composta da un numero di membri pari a quello dei membri della delegazione del Consiglio

2. La composizione politica della delegazione riflette la ripartizione per gruppi politici del Parlamento. La Conferenza dei presidenti fissa il numero preciso di deputati dei vari gruppi politici nella delegazione.

3. I membri della delegazione sono nominati dai gruppi politici per ogni caso specifico di conciliazione preferibilmente tra i membri delle commissioni interessate, a eccezione di tre membri nominati come membri permanenti di delegazioni consecutive per un periodo di dodici mesi. I tre membri permanenti sono designati dai gruppi politici fra i vicepresidenti e rappresentano almeno due diversi gruppi politici. Il presidente e il relatore della commissione competente in ogni caso sono membri della delegazione.

4. I gruppi politici rappresentati in seno alla delegazione nominano sostituti.

5. Ognuno dei gruppi politici e i deputati non iscritti non rappresentati in seno alla delegazione possono inviare un rappresentante a ogni riunione preparatoria interna della delegazione.

6. La delegazione è guidata dal Presidente o da uno dei tre membri permanenti.

7. La delegazione decide a maggioranza dei suoi membri. Le sue discussioni non sono pubbliche.

La Conferenza dei presidenti stabilisce ulteriori orientamenti procedurali per l'attività della delegazione al Comitato di conciliazione.

8. I risultati della conciliazione vengono trasmessi dalla delegazione al Parlamento.

Fase dell'esame in Aula

Articolo 65

Progetto comune

1. Qualora in seno al Comitato di conciliazione si raggiunga l'accordo su un progetto comune, la questione viene iscritta in tempo utile all'ordine del giorno di una seduta del Parlamento compresa nelle sei o, in caso di proroga, otto settimane dalla data di approvazione del progetto comune da parte del Comitato di conciliazione.

2. Il presidente o un altro membro designato della delegazione al Comitato di conciliazione fa una dichiarazione sul progetto comune, che è corredato di una relazione.

3. Nessun emendamento può essere presentato al progetto comune.

4. Il progetto comune nel suo insieme forma oggetto di una votazione unica. Il progetto comune è approvato qualora raccolga la maggioranza dei voti espressi.

5. Qualora in seno al Comitato di conciliazione non si raggiunga un accordo su un progetto comune, il presidente o un altro membro designato della delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione fanno una dichiarazione. Tale dichiarazione è seguita da discussione.

CAPITOLO 6

CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA LEGISLATIVA

Articolo 66

Accordo in prima lettura

1. Qualora, conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE, il Consiglio informi il Parlamento di averne approvato gli emendamenti ma di non aver peraltro modificato la proposta della Commissione o qualora nessuna delle due istituzioni abbia modificato la proposta della Commissione, il Presidente annuncia in Aula che la proposta è definitivamente approvata.

2. Prima di procedere a tale annuncio, il Presidente verifica che gli eventuali adeguamenti tecnici apportati dal Consiglio alla proposta non riguardino il merito della proposta stessa. In caso di dubbio, il Presidente consulta la commissione competente. Qualora risulti che talune modifiche siano sostanziali, il Presidente comunica al Consiglio che il Parlamento procederà a una seconda lettura non appena siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 57.

3. Dopo aver proceduto all'annuncio di cui al paragrafo 1, il Presidente, congiuntamente al Presidente del Consiglio, procede alla firma dell'atto proposto e ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a norma dell'articolo 68.

Articolo 67

Accordo in seconda lettura

Se non sono approvate proposte di respingere o emendare la posizione comune a norma degli articoli 61 e 62 entro i termini per la presentazione e votazione di emendamenti o di proposte di reiezione, il Presidente annuncia in Aula che l'atto proposto è stato approvato definitivamente. Il Presidente, congiuntamente al Presidente del Consiglio, firma l'atto proposto e ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in conformità dell'articolo 68.

Articolo 68

Firma degli atti approvati

1. In calce al testo degli atti adottati congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio viene apposta la firma del Presidente e quella del segretario generale, dopo aver verificato che tutte le procedure siano state debitamente espletate.

2. Negli atti adottati congiuntamente, a norma dell'articolo 251 del trattato CE, dal Parlamento e dal Consiglio sono indicati la natura dell'atto, nonché il numero d'ordine, la data d'adozione e il relativo oggetto.

3. Gli atti adottati congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio comportano

- a) la formula «Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea»;
- b) l'indicazione delle disposizioni in virtù delle quali l'atto è adottato, precedute dalla parola «visto»;
- c) la menzione relativa alle proposte presentate, ai pareri resi e alle consultazioni effettuate;
- d) la motivazione dell'atto, che comincia con i termini «considerando quanto segue» o «considerando che»;
- e) una formula quale «hanno adottato il presente regolamento», o «hanno adottato la presente direttiva» o «hanno adottato la presente decisione» o «decidono», seguita dal testo dell'atto.

4. Gli atti sono divisi in articoli, eventualmente raggruppati in capitoli e sezioni

5. L'ultimo articolo di un atto stabilisce la data dell'entrata in vigore, qualora questa sia anteriore o posteriore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

6. L'ultimo articolo di un atto è seguito

- dall'opportuna formula, conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato, sulla sua applicabilità,
- dalla formula «Fatto a», seguita dalla data di adozione dell'atto,
- dalla formula «Per il Parlamento europeo, Il Presidente», «Per il Consiglio, Il Presidente», seguita dai nomi del Presidente del Parlamento europeo e del Presidente del Consiglio in carica al momento dell'adozione dell'atto.

7. Gli atti di cui sopra sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura dei Segretari generali del Parlamento e del Consiglio.

CAPITOLO 7

PROCEDURA DI BILANCIO

*Articolo 69***Bilancio generale**

Le procedure da applicare per l'esame del bilancio generale dell'Unione europea e dei bilanci suppletivi, in conformità delle disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee, sono adottate mediante risoluzioni del Parlamento e allegate al presente regolamento ⁽⁹⁾.

*Articolo 70***Discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio**

Le disposizioni concernenti la procedura relativa alla decisione sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio, in conformità delle disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del Regolamento finanziario, sono allegate al presente regolamento ⁽¹⁰⁾. Dette disposizioni sono adottate ai sensi dell'articolo 202, paragrafo 2, del presente regolamento.

*Articolo 71***Altre procedure in materia di discarico**

Le disposizioni concernenti la procedura relativa al discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio si applicano anche:

- alla procedura relativa al discarico da dare al Presidente del Parlamento europeo per quanto attiene all'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo,

- alla procedura relativa al discarico da dare ai responsabili dell'esecuzione del bilancio di altre istituzioni e organi dell'Unione europea, quali il Consiglio (per quanto riguarda la sua funzione esecutiva), la Corte di giustizia, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni,
- alla procedura relativa al discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio del Fondo europeo di sviluppo,
- alla procedura relativa al discarico da dare agli organi responsabili dell'esecuzione del bilancio di organismi giuridicamente indipendenti che svolgono funzioni comunitarie, nella misura in cui le disposizioni che ne disciplinano l'attività prevedano il discarico da parte del Parlamento europeo.

*Articolo 72***Controllo del Parlamento sull'esecuzione del bilancio**

1. Il Parlamento procede al controllo dell'esecuzione del bilancio in corso. Esso affida tale compito alle sue commissioni competenti in materia di bilancio e di controllo dei bilanci nonché alle altre commissioni interessate.
2. Esso esamina ogni anno i problemi inerenti all'esecuzione del bilancio in corso, se del caso, sulla base di una proposta di risoluzione presentata dalla sua commissione competente in materia e precedentemente alla prima lettura del progetto di bilancio relativo all'esercizio seguente.

CAPITOLO 8

PROCEDURE INTERNE DI BILANCIO

*Articolo 73***Stato di previsione del Parlamento**

1. In base a una relazione preparata dal segretario generale, l'Ufficio di presidenza stabilisce il progetto preliminare di stato di previsione.

2. Il Presidente trasmette questo progetto preliminare alla commissione competente, che redige il progetto di stato di previsione e ne riferisce al Parlamento.

3. Il Presidente fissa un termine per la presentazione di emendamenti al progetto di stato di previsione.

⁽⁹⁾ Allegato IV.

⁽¹⁰⁾ Allegato V.

La commissione competente esprime il suo parere su tali emendamenti.

4. Il Parlamento stabilisce lo stato di previsione.
5. Il Presidente trasmette lo stato di previsione alla Commissione e al Consiglio
6. Gli stati di previsione suppletivi vengono esaminati in conformità della procedura stabilita nel presente articolo.
7. Le disposizioni attuative da seguire per la procedura che stabilisce lo stato di previsione del Parlamento sono adottate alla maggioranza dei voti espressi e allegate al presente regolamento ⁽¹⁾.

Articolo 74

Competenze in materia di assunzione e di liquidazione delle spese

1. Il Presidente procede o fa procedere all'assunzione e alla liquidazione delle spese, nel quadro del regolamento finanziario interno stabilito dall'Ufficio di presidenza, previa consultazione della commissione competente.
2. Il Presidente trasmette alla commissione competente il progetto di rendiconto
3. Su relazione della sua commissione competente, il Parlamento chiude i conti e si pronuncia sullo scarico.

CAPITOLO 9

PROCEDURA DEL PARERE CONFORME

Articolo 75

Procedura del parere conforme

1. Qualora sia stato invitato a fornire il suo parere conforme su un atto proposto, il Parlamento delibera sulla base di una raccomandazione della commissione competente volta ad approvare o a respingere tale atto.

Il Parlamento si pronuncia con una sola votazione sull'atto per il quale i trattati CE o UE richiedono il suo parere conforme. Non può essere presentato alcun emendamento. La maggioranza richiesta per l'approvazione del parere conforme è quella indicata all'articolo corrispondente del trattato CE o del trattato UE che costituisce la base giuridica dell'atto proposto.

2. Per i trattati di adesione e gli accordi internazionali e la constatazione di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi comuni si applicano rispettivamente gli articoli 82, 83 e 95. Per le cooperazioni rafforzate negli ambiti disciplinati dalla procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE si applica l'articolo 76 del presente regolamento.

3. Qualora per una proposta legislativa sia richiesto il parere conforme del Parlamento, la commissione competente può decidere, al fine di favorire il buon esito della procedura, di presentare al Parlamento una relazione interlocutoria sulla proposta della Commissione, con una proposta di risoluzione contenente raccomandazioni per la modifica o l'attuazione della proposta.

Qualora il Parlamento approvi almeno una raccomandazione, il Presidente chiede di proseguire l'esame con il Consiglio.

La commissione competente formula la sua raccomandazione definitiva per il parere conforme del Parlamento alla luce dei risultati dell'esame con il Consiglio.

⁽¹⁾ Allegato IV.

CAPITOLO 10

COOPERAZIONE RAFFORZATA

*Articolo 76***Procedure in seno al Parlamento**

1. Le richieste degli Stati membri o le proposte della Commissione miranti a instaurare una cooperazione rafforzata fra gli Stati membri e le consultazioni del Parlamento a norma dell'articolo 40 A, paragrafo 2, del trattato UE sono deferite per esame dal Presidente alla commissione competente. Si applicano gli articoli da 35 a 37, 40, da 49 a 56 e 75 del presente regolamento, ove opportuno.

2. La commissione competente verifica il rispetto dell'articolo 11 del trattato CE e degli articoli 27 A, 27 B, 40, 43, 44 e 44 A del trattato UE.

3. Gli atti successivi proposti nel quadro della cooperazione rafforzata, una volta istituita, sono esaminati dal Parlamento nel quadro delle stesse procedure seguite quando non si applica la cooperazione rafforzata.

CAPITOLO 11

ALTRE PROCEDURE

*Articolo 77***Procedura di parere ai sensi dell'articolo 122 del trattato CE**

1. Invitato a dare il suo parere sulle raccomandazioni formulate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE, il Parlamento, dopo la presentazione di queste ultime in seduta da parte del Consiglio, delibera sulla base di una proposta presentata oralmente o per iscritto dalla sua commissione competente e volta ad approvare o respingere le raccomandazioni che formano oggetto della consultazione.

2. Il Parlamento vota poi su queste raccomandazioni in blocco, senza che possa essere presentato alcun emendamento.

della Commissione, in conformità dell'articolo 139, paragrafo 2, del trattato CE, la commissione competente presenta una proposta di risoluzione che raccomanda l'adozione o la reiezione della richiesta.

*Articolo 79***Procedure relative alla verifica di accordi volontari**

1. Quando la Commissione informa il Parlamento che intende esaminare la possibilità di ricorrere ad accordi volontari in alternativa alla legislazione, la commissione competente può elaborare una relazione nel merito della questione, a norma dell'articolo 45.

2. Quando la Commissione annuncia che intende concludere un accordo volontario, la commissione competente può presentare una proposta di risoluzione in cui raccomanda l'approvazione o la reiezione della proposta e le condizioni applicabili.

*Articolo 78***Procedure relative al dialogo sociale**

1. Tutti i documenti redatti dalla Commissione a norma dell'articolo 138 del trattato CE o gli accordi conclusi dalle parti sociali a norma dell'articolo 139, paragrafo 1, del trattato CE, così come le proposte presentate dalla Commissione a norma dell'articolo 139, paragrafo 2, del trattato CE, sono deferiti per esame dal Presidente alla commissione competente.

2. Quando le parti sociali informano la Commissione che intendono avviare il processo di cui all'articolo 139 del trattato CE, la commissione competente può elaborare una relazione nel merito della questione.

3. Quando le parti sociali raggiungono un accordo e chiedono congiuntamente che a detto accordo sia data attuazione tramite una decisione del Consiglio su proposta

*Articolo 80***Codificazione**

1. Qualora una proposta della Commissione relativa alla codificazione ufficiale della legislazione comunitaria sia sottoposta al Parlamento, essa viene deferita alla commissione competente per le questioni giuridiche. Qualora risulti che la proposta non modifica materialmente la vigente legislazione comunitaria, viene seguita la procedura di cui all'articolo 43.

2. All'esame e all'elaborazione della proposta di codificazione possono partecipare il presidente della commissione competente per il merito o il relatore da questa nominato. Eventualmente, la commissione competente per il merito può esprimere il proprio parere in via preliminare.

3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 43, paragrafo 3, a una proposta di codificazione ufficiale non può applicarsi la procedura semplificata se vi si oppone la maggioranza dei membri che compongono la commissione competente per le questioni giuridiche o dei membri che compongono la commissione competente per il merito.

Articolo 81

Disposizioni di attuazione

1. Qualora la Commissione trasmetta al Parlamento un progetto di misura di attuazione, il Presidente deferisce il documento in causa alla commissione competente per l'atto da cui derivano le misure di attuazione.

2. Su proposta della commissione competente il Parlamento, entro un mese — o tre mesi per misure relative ai servizi finanziari — dalla data di ricevimento del progetto di misura di attuazione, può approvare una risoluzione contraria a tale progetto, in particolare se questo esula dai poteri di esecuzione previsti nello strumento di base. Qualora non si svolga alcuna tornata prima della scadenza del periodo o qualora sia richiesta un'azione urgente, il diritto di risposta può essere considerato come delegato alla commissione competente. Tale risposta prende la forma di una lettera del presidente della commissione al membro competente della Commissione e viene portato all'attenzione di tutti i deputati al Parlamento. Se il Parlamento si oppone a detta misura, il Presidente chiede alla Commissione di ritirare o modificare la misura, ovvero di presentare una proposta in base all'idonea procedura legislativa.

CAPITOLO 12

TRATTATI E ACCORDI INTERNAZIONALI

Articolo 82

Trattati di adesione

1. Ogni richiesta di uno Stato europeo di diventare membro dell'Unione europea viene deferita per l'esame alla commissione competente.

2. Il Parlamento può decidere, su proposta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno trentasette deputati, di chiedere alla Commissione o al Consiglio di partecipare a una discussione prima che inizino i negoziati con lo Stato candidato.

3. Per l'intera durata dei negoziati, la Commissione e il Consiglio informano regolarmente ed esaurientemente la commissione competente del loro andamento, se necessario in forma riservata.

4. In ogni fase dei negoziati, sulla base di una relazione della commissione competente, il Parlamento può adottare raccomandazioni e chiedere che esse siano tenute in considerazione prima della conclusione di un trattato di adesione di uno stato candidato all'Unione europea. Tali raccomandazioni richiedono la stessa maggioranza del parere conforme.

5. Allorché i negoziati sono conclusi, ma prima della firma di un accordo, il progetto d'accordo è sottoposto al Parlamento per parere conforme.

6. Il Parlamento esprime il suo parere conforme in merito alla richiesta di uno Stato europeo di diventare membro dell'Unione europea decidendo alla maggioranza dei voti dei deputati che lo compongono, sulla base di una relazione della commissione competente.

Articolo 83

Accordi internazionali

1. Qualora si intendano aprire negoziati sulla conclusione, il rinnovo o la modifica di un accordo internazionale, ivi compresi accordi in settori specifici come gli affari monetari e il commercio, la commissione competente si assicura che il Parlamento venga esaurientemente informato dalla Commissione in merito alle sue raccomandazioni sul mandato a negoziare, se necessario in forma riservata.

2. Il Parlamento, su proposta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno trentasette deputati, può chiedere al Consiglio di non autorizzare l'apertura dei negoziati fintantoché il Parlamento non si sia pronunciato sulla proposta di mandato a negoziare, in base a una relazione della commissione competente.

3. Nel momento in cui si intendono avviare negoziati, la commissione competente si informa presso la Commissione circa la base giuridica adottata per la conclusione degli accordi internazionali di cui al paragrafo 1. La commissione competente verifica la base giuridica scelta, a norma dell'articolo 35. Qualora la Commissione non precisi una base giuridica o sussistano dubbi circa la sua validità, si applicano le disposizioni dell'articolo 35.

4. Per l'intera durata dei negoziati, la Commissione e il Consiglio informano regolarmente ed esaurientemente la commissione competente del loro andamento, se necessario in forma riservata.

5. In ogni fase dei negoziati il Parlamento, sulla base della relazione della commissione competente e dopo aver esaminato qualsiasi proposta in materia presentata a norma dell'articolo 114, può adottare raccomandazioni e chiedere che

esse siano prese in considerazione prima della conclusione dell'accordo internazionale in questione.

6. Allorché i negoziati sono conclusi, ma prima della firma di un accordo, il progetto di accordo viene sottoposto al parere o al parere conforme del Parlamento. Per la procedura del parere conforme si applica l'articolo 75.

7. Il Parlamento esprime il suo parere o il suo parere conforme sulla conclusione, il rinnovo o la modifica di un accordo internazionale o di un protocollo finanziario con la Comunità europea in una sola votazione deliberando alla maggioranza dei voti espressi, senza che siano ricevibili emendamenti al testo dell'accordo o del protocollo.

8. Qualora il parere espresso dal Parlamento sia negativo, il Presidente chiede al Consiglio di non concludere l'accordo in questione.

9. Qualora il Parlamento rifiuti il proprio parere conforme su un accordo internazionale, il Presidente comunica al Consiglio che l'accordo in questione non può essere concluso.

Articolo 84

Procedure basate sull'articolo 300 del trattato CE in caso di applicazione provvisoria o sospensione di accordi internazionali ovvero di definizione della posizione della Comunità nell'ambito di un organismo istituito da un accordo internazionale

Qualora la Commissione e/o il Consiglio siano tenuti a informare immediatamente e pienamente il Parlamento a norma dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE, si procede in Aula a una dichiarazione e discussione. Il Parlamento può formulare raccomandazioni a norma dell'articolo 83 o dell'articolo 90 del presente regolamento.

CAPITOLO 13

RAPPRESENTANZA ESTERNA DELL'UNIONE E POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

Articolo 85

Nomina dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune

1. Prima della nomina dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, il Presidente invita il Presidente in carica del Consiglio a fare una dichiarazione al Parlamento, a norma dell'articolo 21 del trattato UE. Il Presidente invita il Presidente della Commissione a fare a sua volta una dichiarazione.

2. Al momento della nomina del nuovo Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, a norma dell'articolo 207, paragrafo 2, del trattato CE, e prima che questi assuma ufficialmente le sue funzioni, il Presidente invita l'Alto rappresentante a fare una dichiarazione alla commissione competente e a rispondere alle domande di quest'ultima.

3. Dopo la dichiarazione e le risposte di cui ai paragrafi 1 e 2 e su iniziativa della commissione competente o a norma dell'articolo 114, il Parlamento può formulare una raccomandazione.

il Presidente, su richiesta della commissione competente, invita il Consiglio a rilasciare una dichiarazione e a rispondere a domande in merito al mandato, agli obiettivi e agli altri argomenti pertinenti relativi ai compiti e al ruolo che dovrà svolgere il Rappresentante speciale.

2. Una volta nominato, e prima di assumere le proprie funzioni, il Rappresentante speciale può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente per rilasciare una dichiarazione e rispondere alle domande rivoltegli.

3. Nei tre mesi successivi all'audizione, la commissione competente può proporre una raccomandazione, conformemente all'articolo 114, avente diretta attinenza con la dichiarazione fatta e le risposte fornite.

4. Il Rappresentante speciale è invitato a tenere il Parlamento pienamente e costantemente informato in merito all'esecuzione concreta del suo mandato.

Articolo 87

Articolo 86

Nomina di rappresentanti speciali ai fini della politica estera e di sicurezza comune

1. Qualora il Consiglio intenda nominare un rappresentante speciale a norma dell'articolo 18, paragrafo 5, del trattato UE,

Dichiarazioni dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e di altri rappresentanti speciali

1. L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune è invitato a fare una dichiarazione in Parlamento almeno quattro volte l'anno. Si applicano le disposizioni dell'articolo 103.

2. L'Alto rappresentante è invitato almeno quattro volte l'anno a partecipare alle riunioni della commissione competente, a fare una dichiarazione e a rispondere a domande. L'Alto rappresentante può anche essere invitato in altre occasioni, qualora la commissione lo ritenga necessario, o di propria iniziativa.

3. Ogni volta che un rappresentante speciale è nominato dal Consiglio con un mandato per problemi politici specifici può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione competente, su iniziativa del Parlamento o di propria iniziativa.

Articolo 88

Rappresentanza internazionale

1. Quando viene nominato il capo di una delegazione esterna della Commissione, il candidato è invitato a comparire dinanzi all'istanza competente del Parlamento per fare una dichiarazione e rispondere a domande.

2. Entro tre mesi dall'audizione di cui al paragrafo 1, la commissione competente può approvare una risoluzione o formulare una raccomandazione direttamente connessa alla dichiarazione rilasciata e alle risposte fornite.

Articolo 89

Consultazione e informazione del Parlamento nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune

1. Quando il Parlamento viene consultato a norma dell'articolo 21 del trattato UE, la questione viene deferita alla commissione competente, la quale può presentare raccomandazioni a norma dell'articolo 90 del regolamento.

2. Le commissioni interessate si adoperano affinché l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio e la Commissione trasmettano loro regolarmente e tempestivamente informazioni sull'evoluzione e sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione, sui costi previsti ogni volta che viene adottata una decisione nel settore di detta politica avente incidenza finanziaria nonché su qualsiasi altro aspetto finanziario relativo all'attuazione di azioni rientranti nell'ambito della PESC. In via eccezionale, su richiesta della Commissione, del Consiglio o dell'Alto rappresentante, una commissione competente può decidere di riunirsi a porte chiuse.

3. Ogni anno si tiene una discussione sul documento consultivo elaborato dal Consiglio in merito ai principali aspetti e alle scelte fondamentali della PESC, comprese le implicazioni finanziarie per il bilancio comunitario. Si applicano le procedure definite all'articolo 103.

(Cfr. anche interpretazione dell'articolo 114).

4. Il Consiglio e/o l'Alto rappresentante e la Commissione sono invitati a ogni discussione in Aula che riguarda la politica estera, di sicurezza o di difesa.

Articolo 90

Raccomandazioni nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune

1. La commissione competente in materia di politica estera e di sicurezza comune, previa autorizzazione della Conferenza dei presidenti o a seguito di una proposta a norma dell'articolo 114, può formulare raccomandazioni destinate al Consiglio negli ambiti di sua competenza.

2. In caso di urgenza, l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 può essere accordata dal Presidente, il quale può altresì autorizzare una riunione d'urgenza della commissione interessata.

3. Nel corso della procedura di approvazione di queste raccomandazioni, che devono essere messe in votazione sotto forma di un testo scritto, non si applica l'articolo 138 e possono essere presentati emendamenti orali.

La non applicabilità dell'articolo 138 è possibile esclusivamente in commissione e solo in caso di urgenza. Non sono previste eccezioni alle disposizioni dell'articolo 138, né per le riunioni di commissione che non siano state dichiarate urgenti né per le sedute.

La disposizione a norma della quale possono essere presentati emendamenti orali significa che non ci si può opporre a che in commissione vengano posti in votazione emendamenti presentati oralmente.

4. Le raccomandazioni così formulate sono iscritte all'ordine del giorno della tornata immediatamente successiva alla loro presentazione. In casi urgenti decisi dal Presidente, le raccomandazioni possono essere iscritte all'ordine del giorno della tornata in corso. Le raccomandazioni si considerano approvate a meno che, prima dell'inizio della tornata, almeno trentasette deputati abbiano espresso per iscritto la loro opposizione; in tal caso le raccomandazioni della commissione sono iscritte all'ordine del giorno della medesima tornata perché siano esaminate e poste in votazione. Un gruppo politico o almeno trentasette deputati possono presentare emendamenti.

Articolo 91

Violazione dei diritti umani

Ad ogni tornata ciascuna commissione competente può presentare, senza necessità di un'autorizzazione, una proposta di risoluzione relativa a casi di violazione dei diritti umani in conformità della procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 4.

CAPITOLO 14

COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Articolo 92

Informazione del Parlamento nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale

1. La commissione competente si adopera affinché il Parlamento sia pienamente e regolarmente informato sulle attività rientranti nell'ambito di tale cooperazione e si tenga debito conto dei suoi pareri quando il Consiglio adotta posizioni comuni che definiscono la posizione dell'Unione su una questione determinata, a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del trattato UE.

2. In via eccezionale, su richiesta della Commissione o del Consiglio, la commissione competente può decidere di riunirsi a porte chiuse.

3. La discussione di cui all'articolo 39, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea si svolge conformemente alle modalità stabilite dall'articolo 103, paragrafi 2, 3 e 4, del presente regolamento.

Articolo 93

Consultazione del Parlamento nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale

La consultazione del Parlamento a norma degli articoli 34, paragrafo 2, lettere b), c) e d), del trattato UE è disciplinata dagli articoli da 34 a 37, 40, 41 e 51 del presente regolamento.

Se del caso, l'esame della proposta è iscritto, al più tardi, all'ordine del giorno della seduta che avrà luogo

immediatamente prima della scadenza del termine stabilito a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE.

Quando il Parlamento è consultato sul progetto di decisione del Consiglio concernente la nomina del direttore e dei membri del consiglio di amministrazione di Europol, si applica mutatis mutandis l'articolo 101.

Articolo 94

Raccomandazioni nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale

1. La commissione competente per i diversi aspetti della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, previa autorizzazione della Conferenza dei presidenti o a seguito di una proposta a norma dell'articolo 114, può formulare raccomandazioni destinate al Consiglio relativamente all'ambito di cui al titolo VI del trattato UE.

2. In caso di urgenza, l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 può essere concessa dal Presidente, il quale può parimenti autorizzare una riunione d'urgenza della commissione interessata.

3. Le raccomandazioni così formulate sono iscritte all'ordine del giorno della tornata immediatamente successiva alla loro presentazione. L'articolo 90, paragrafo 4, si applica mutatis mutandis.

(Cfr. anche interpretazione dell'articolo 114)

CAPITOLO 15

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO

Articolo 95

Constatazione di una violazione

1. Il Parlamento, sulla base di una relazione specifica della commissione competente ai sensi dell'articolo 45, può:

- a) porre in votazione una proposta motivata in cui invita il Consiglio ad agire ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 del trattato UE;
- b) porre in votazione una proposta in cui invita la Commissione o gli Stati membri a presentare una

proposta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del trattato UE;

- c) porre in votazione una proposta in cui invita il Consiglio ad agire ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 o, in seguito, dell'articolo 7, paragrafo 4, del trattato UE.

2. Le richieste di parere conforme provenienti dal Consiglio su una proposta presentata a norma dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del trattato UE, corredate delle osservazioni formulate dallo Stato membro interessato sono comunicate al Parla-

mento. Tranne in casi urgenti e giustificati, il Parlamento delibera su proposta della commissione competente.

3. Le decisioni a norma dei paragrafi 1 e 2, richiedono una maggioranza di due terzi dei voti espressi che rappresenta la maggioranza dei deputati al Parlamento.

4. La commissione competente può decidere di presentare una proposta di risoluzione di accompagnamento qualora il Parlamento sia invitato ad esprimere il suo parere conforme a norma del paragrafo 2. Tale proposta di risoluzione illustra la posizione del Parlamento su una grave violazione da parte di

uno Stato membro, sulle opportune sanzioni e sui criteri applicabili per la loro modifica o revoca.

5. La commissione competente provvede affinché il Parlamento sia tenuto pienamente informato e, se necessario, consultato su tutte le misure di accompagnamento adottate sulla base del suo parere conforme, a norma del paragrafo 3. Il Consiglio è invitato ad illustrare gli eventuali sviluppi della questione. Su proposta della commissione competente, elaborata con l'autorizzazione della Conferenza dei presidenti, il Parlamento può formulare raccomandazioni destinate al Consiglio.

TITOLO III

TRASPARENZA DEI LAVORI

Articolo 96

Trasparenza delle attività del Parlamento

1. Il Parlamento assicura la massima trasparenza delle sue attività in linea con le disposizioni degli articoli 1, 3, secondo comma, 28, paragrafo 1, e 41, paragrafo 1, del trattato UE, dell'articolo 255 del trattato CE e dell'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. Le discussioni in seno al Parlamento sono pubbliche.

3. Le riunioni delle commissioni del Parlamento sono di norma pubbliche. Le commissioni possono tuttavia decidere, al più tardi in sede di approvazione dell'ordine del giorno della riunione in questione, di dividere l'ordine del giorno di una determinata riunione in punti aperti al pubblico e punti a porte chiuse. Tuttavia, in caso di riunioni a porte chiuse la commissione può decidere, fatto salvo l'articolo 4, paragrafi da 1 a 4 del regolamento CE n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio di concedere l'accesso del pubblico ai documenti e al processo verbale della riunione.

4. L'esame da parte della commissione competente delle richieste riguardanti le procedure in materia di immunità di cui all'articolo 7 si svolge sempre a porte chiuse.

Articolo 97

Diritto di accesso del pubblico ai documenti

1. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha un diritto di accesso ai documenti del Parlamento, a norma dell'articolo 255 del trattato CE, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e in conformità delle specifiche disposizioni del presente regolamento.

Nella misura del possibile, l'accesso ai documenti del Parlamento è parimenti consentito ad altre persone fisiche o giuridiche.

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 è pubblicato per informazione con le stesse modalità del regolamento del Parlamento.

2. Ai fini dell'accesso ai documenti, l'espressione «documenti del Parlamento» sta ad indicare qualsiasi contenuto informativo ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1049/2001 che sia stato elaborato o ricevuto dai titolari di cariche del Parlamento ai sensi del titolo I, capitolo 2, dagli organi del Parlamento, dalle commissioni o delegazioni interparlamentari o dal Segretariato del Parlamento.

I documenti elaborati da singoli deputati o gruppi politici sono documenti del Parlamento ai fini dell'accesso ai documenti se sono presentati a norma del presente regolamento.

L'Ufficio di presidenza stabilisce norme atte ad assicurare che tutti i documenti del Parlamento siano registrati.

3. Il Parlamento istituisce un registro dei documenti del Parlamento. I documenti legislativi e gli altri documenti indicati in allegato⁽¹²⁾ al presente regolamento sono resi direttamente accessibili, in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001, attraverso il registro del Parlamento. Riferimenti ad altri documenti del Parlamento sono inseriti, per quanto possibile, nel registro.

Le categorie di documenti direttamente accessibili sono indicate in un elenco adottato dal Parlamento ed allegato al presente regolamento⁽¹³⁾. Tale elenco non limita il diritto d'accesso ai documenti che non rientrano nelle categorie elencate.

⁽¹²⁾ Allegato XV.

⁽¹³⁾ Allegato XV.

I documenti del Parlamento non direttamente accessibili attraverso il registro sono resi accessibili su richiesta scritta.

L'Ufficio di presidenza può adottare norme, conformi al regolamento (CE) n. 1049/2001, che disciplinano le modalità di accesso e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

4. L'Ufficio di presidenza designa le autorità incaricate del trattamento delle domande iniziali (articolo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001) e adotta le decisioni relative alle domande di conferma (articolo 8 di detto regolamento) e alle domande di accesso a documenti sensibili (articolo 9 dello stesso).

5. La Conferenza dei presidenti nomina i rappresentanti del Parlamento al comitato interistituzionale istituito a norma

dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

6. Uno dei vicepresidenti è responsabile della supervisione del trattamento delle domande di accesso ai documenti.

7. La commissione competente del Parlamento, sulla base di informazioni fornite dall'Ufficio di presidenza e da altre fonti, elabora la relazione annuale di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1049/2001 e la presenta all'Assemblea.

Inoltre, la commissione competente esamina e valuta le relazioni adottate dalle altre istituzioni e agenzie a norma dell'articolo 17 del precitato regolamento.

TITOLO IV

RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI

CAPITOLO 1

NOMINE

Articolo 98

Elezione del Presidente della Commissione

1. Dopo che il Consiglio ha concordato una proposta in vista della designazione del Presidente della Commissione, il Presidente invita il candidato proposto a fare una dichiarazione e a presentare i suoi orientamenti politici al Parlamento. La dichiarazione è seguita da una discussione.

Il Consiglio è invitato a partecipare al dibattito.

2. Il Parlamento approva o respinge la proposta di designazione a maggioranza dei voti espressi.

La votazione si svolge a scrutinio segreto.

3. Qualora il candidato sia eletto, il Presidente ne informa il Consiglio, invitando quest'ultimo e il neoeletto Presidente della Commissione a proporre di comune accordo i candidati ai vari posti di commissario.

4. Se il Parlamento non approva la nomina, il Presidente invita il Consiglio a designare un nuovo candidato.

Articolo 99

Elezione della Commissione

1. Il Presidente, consultato il neoeletto Presidente della Commissione, invita i candidati proposti dal neoeletto Presidente della Commissione e dal Consiglio per i vari posti di commissario a comparire dinanzi alle varie commissioni parlamentari secondo le loro prevedibili competenze. Tali audizioni sono pubbliche.

2. Ogni commissione invita il candidato designato a formulare una dichiarazione e a rispondere a domande.

3. Il neoeletto Presidente presenta il collegio di commissari e il loro programma in occasione di una seduta del Parlamento cui sono invitati tutti i membri del Consiglio. La dichiarazione è seguita da una discussione.

4. A conclusione della discussione, qualunque gruppo politico o almeno trentasette deputati possono presentare una proposta di risoluzione. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 103, paragrafi 3, 4 e 5.

Dopo aver votato sulla proposta di risoluzione, il Parlamento elegge o respinge la Commissione alla maggioranza dei voti espressi.

La votazione si svolge per appello nominale.

Il Parlamento può aggiornare la votazione alla seduta successiva.

5. Il Presidente informa il Consiglio dell'elezione o della riezione della Commissione.

6. In caso di cambiamento di portafoglio in seno alla Commissione, durante il mandato, il commissario o i commissari interessati sono invitati a comparire dinanzi alla commissione responsabile del rispettivo settore di competenza.

Articolo 100

Mozione di censura contro la Commissione

1. Un decimo dei deputati che compongono il Parlamento può presentare al Presidente una mozione di censura diretta contro la Commissione.

2. La mozione deve recare la menzione «Mozione di censura» ed essere motivata. Essa viene trasmessa alla Commissione.

3. Il Presidente comunica immediatamente ai deputati la presentazione della mozione.

4. La discussione sulla censura ha luogo solo quando siano decorse almeno 24 ore dalla comunicazione della mozione di censura ai deputati.

5. La votazione sulla mozione ha luogo per appello nominale quando siano decorse almeno 48 ore dall'inizio della discussione.

6. La discussione e la votazione hanno luogo al più tardi nel corso della tornata successiva alla presentazione della mozione.

7. La mozione è approvata a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. L'esito della votazione è notificato ai Presidenti del Consiglio e della Commissione.

Articolo 101

Nomina dei membri della Corte dei conti

1. Le personalità designate come membri della Corte dei conti sono invitate a fare una dichiarazione dinanzi alla

commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai deputati. La commissione vota separatamente, a scrutinio segreto, su ciascuna candidatura.

2. La commissione competente trasmette al Parlamento una raccomandazione relativa alla nomina dei candidati proposti, sotto forma di relazione contenente una proposta di decisione separata per ciascuna candidatura.

3. La votazione in Aula ha luogo entro due mesi dalla ricezione delle candidature a meno che il Parlamento, su richiesta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno trentasette deputati, decida altrimenti. Il Parlamento vota separatamente, a scrutinio segreto, su ciascuna candidatura e decide a maggioranza dei voti espressi.

4. Qualora il Parlamento abbia espresso parere negativo su una singola candidatura, il Presidente invita il Consiglio a ritirare la proposta e a presentare al Parlamento una nuova proposta.

Articolo 102

Nomina dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea

1. Il candidato proposto alla presidenza della Banca centrale europea è invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione parlamentare competente e a rispondere alle domande rivolte dai deputati.

2. La commissione competente trasmette al Parlamento una raccomandazione sull'opportunità di approvare la candidatura proposta.

3. La votazione si svolge entro due mesi dalla ricezione della proposta, a meno che il Parlamento non decida altrimenti su richiesta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno trentasette deputati.

4. Se il Parlamento esprime parere negativo, il Presidente chiede al Consiglio di ritirare la sua proposta e di presentarne una nuova al Parlamento.

5. La stessa procedura si applica ai candidati designati alla vicepresidenza e alla carica di membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea.

CAPITOLO 2

DICHIARAZIONI

Articolo 103

Dichiarazioni della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo

1. I membri della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo possono in qualsiasi momento chiedere la

parola al Presidente per rilasciare una dichiarazione. Il Presidente decide quando tale dichiarazione possa aver luogo e se possa essere seguita da una discussione approfondita o da trenta minuti in cui i deputati possono porre domande brevi e precise.

2. Quando è iscritta all'ordine del giorno una dichiarazione con discussione, il Parlamento decide se concludere o meno la discussione con una risoluzione. Non può procedere in tal senso se una relazione sullo stesso argomento è prevista nel corso della stessa tornata o di quella successiva, a meno che il Presidente disponga diversamente per motivi eccezionali. Se il Parlamento decide di concludere la discussione con una risoluzione, una commissione, un gruppo politico o almeno trentasette deputati possono presentare una proposta di risoluzione.

3. Le proposte di risoluzione sono poste in votazione nello stesso giorno. Il Presidente decide in merito alle deroghe. Sono ammesse dichiarazioni di voto.

4. Una proposta di risoluzione comune sostituisce le proposte precedenti sottoscritte dai suoi firmatari, ma non quelle presentate da altre commissioni, gruppi politici o deputati.

5. Dopo l'approvazione di una proposta di risoluzione non è posta in votazione nessun'altra proposta di risoluzione, a meno che, a titolo eccezionale, il Presidente non decida diversamente.

Articolo 104

Dichiarazioni che illustrano le decisioni della Commissione

Previa consultazione della Conferenza dei presidenti, il Presidente del Parlamento può invitare il Presidente della Commissione, il commissario responsabile per le relazioni con il Parlamento o, previo accordo, un altro commissario a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento dopo ognuna delle riunioni della Commissione, illustrandone le decisioni principali. La dichiarazione è seguita da un dibattito della durata minima di 30 minuti nel corso del quale i deputati possono porre domande brevi e precise.

Articolo 105

Dichiarazioni della Corte dei conti

1. Il Presidente della Corte dei conti, nell'ambito della procedura di scarico o delle attività del Parlamento concernenti il settore del controllo di bilancio, può essere invitato a prendere la parola per presentare le osservazioni contenute

nella relazione annuale o nelle relazioni speciali o pareri della Corte, nonché per illustrare il programma di lavoro della Corte.

2. Il Parlamento può decidere di discutere separatamente, con la partecipazione della Commissione e del Consiglio, eventuali questioni sollevate in tali dichiarazioni, in particolare allorché sono segnalate irregolarità nella gestione finanziaria.

Articolo 106

Dichiarazioni della Banca centrale europea

1. Il Presidente della Banca centrale europea presenta al Parlamento la relazione annuale della Banca centrale europea sull'attività del Sistema europeo di banche centrali e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso.

2. Il Parlamento tiene un dibattito generale sulla relazione presentatagli.

3. Il Presidente della Banca centrale europea è invitato a partecipare a riunioni della commissione competente almeno quattro volte l'anno per fare una dichiarazione e rispondere a domande.

4. Su loro richiesta o su richiesta del Parlamento, il presidente, il vicepresidente o altri membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea vengono invitati a partecipare a ulteriori riunioni.

5. Un resoconto integrale delle riunioni di cui ai precedenti paragrafi 3 e 4 è redatto nelle lingue ufficiali.

Articolo 107

Raccomandazione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche

1. La raccomandazione della Commissione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità è sottoposta alla commissione competente che presenta una relazione al Parlamento.

2. Il Consiglio è invitato a informare il Parlamento in merito al contenuto della sua raccomandazione e alla posizione adottata dal Consiglio europeo.

CAPITOLO 3

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO, ALLA COMMISSIONE E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA

Articolo 108

Interrogazioni con richiesta di risposta orale seguita da discussione

1. Per iniziativa di una commissione, di un gruppo politico o di almeno trentasette deputati, possono essere rivolte interrogazioni al Consiglio o alla Commissione perché siano iscritte all'ordine del giorno del Parlamento.

Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente che le sottopone senza indugio alla Conferenza dei presidenti.

La Conferenza dei presidenti decide circa l'iscrizione delle interrogazioni all'ordine del giorno e l'ordine in base al quale devono essere iscritte. Le interrogazioni non iscritte all'ordine del giorno del Parlamento entro tre mesi dalla loro presentazione decadono.

2. Un'interrogazione deve essere trasmessa all'istituzione interessata almeno una settimana prima della seduta all'ordine del giorno della quale verrà iscritta, se si tratta di un'interrogazione alla Commissione, e almeno tre settimane prima di questa data, se si tratta di un'interrogazione al Consiglio.

3. Per le interrogazioni riguardanti i settori menzionati agli articoli 17 e 34 del trattato UE, il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applica. Il Consiglio deve fornire una risposta entro un termine ragionevole affinché il Parlamento venga debitamente informato.

4. Uno degli interroganti dispone di cinque minuti per svolgere l'interrogazione. Un membro dell'istituzione interrogata risponde.

L'interrogante ha il diritto di utilizzare l'intera durata del tempo di parola indicato.

5. Per il resto, le disposizioni dell'articolo 103, paragrafi da 2 a 5, sono applicabili mutatis mutandis.

Articolo 109

Tempo delle interrogazioni

1. Il tempo riservato alle interrogazioni al Consiglio e alla Commissione si svolge in ciascuna tornata nei momenti stabiliti dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti. In tale contesto può essere previsto un tempo per le interrogazioni al Presidente e ai singoli membri della Commissione.

2. In ogni tornata un deputato può presentare una sola interrogazione al Consiglio e alla Commissione.

3. Le interrogazioni debbono essere presentate per iscritto al Presidente che decide della loro ricevibilità e dell'ordine in cui devono essere trattate. Tale decisione deve essere immediatamente notificata all'interrogante.

4. La procedura per lo svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni è disciplinata da direttive ⁽¹⁴⁾.

Articolo 110

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

1. Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Consiglio o alla Commissione. Il contenuto dell'interrogazione è di esclusiva responsabilità dell'autore.

2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente che le comunica all'istituzione interessata.

3. Qualora a un'interrogazione non possa essere data risposta nel termine prescritto, essa viene iscritta, su richiesta dell'interrogante, all'ordine del giorno della riunione successiva della commissione competente. Si applica a tal fine mutatis mutandis l'articolo 109.

4. Alle interrogazioni che richiedono una risposta sollecita ma non esigono ricerche approfondite (interrogazioni prioritarie) viene data risposta entro tre settimane dalla loro presentazione all'istituzione interessata. Ciascun deputato può presentare una sola interrogazione prioritaria al mese.

Alle interrogazioni di altro tipo (interrogazioni non prioritarie) viene data risposta entro sei settimane dalla loro trasmissione all'istituzione interessata.

Il deputato deve indicare di quale tipo di interrogazione si tratta. La decisione in merito spetta al Presidente.

5. Le interrogazioni e le risposte sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 111

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta alla Banca centrale europea

1. Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta alla Banca centrale europea.

2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al presidente della commissione competente, che le comunica alla Banca centrale europea.

3. Le interrogazioni e le relative risposte sono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4. Qualora un'interrogazione non abbia ricevuto risposta nel termine prescritto, essa viene iscritta, su richiesta dell'interrogante, all'ordine del giorno della riunione successiva della commissione competente con il Presidente della Banca centrale europea.

⁽¹⁴⁾ Allegato II.

CAPITOLO 4

RELAZIONI DI ALTRE ISTITUZIONI

*Articolo 112***Relazioni annuali e altre relazioni di altre istituzioni**

1. Le relazioni annuali e le altre relazioni di altre istituzioni per le quali i trattati prevedono la consultazione del Parlamento o per le quali altre disposizioni giuridiche prevedono il parere del Parlamento ai fini dello sviluppo

dell'Unione sono trattate nell'ambito di una relazione presentata in seduta.

2. Le relazioni annuali e le altre relazioni di altre istituzioni che non rientrano nel campo di applicazione del paragrafo precedente sono deferite alla commissione competente, che può proporre di elaborare una relazione conformemente all'articolo 45.

CAPITOLO 5

RISOLUZIONI E RACCOMANDAZIONI

*Articolo 113***Proposte di risoluzione**

1. Ogni deputato può presentare una proposta di risoluzione su un argomento rientrante nell'ambito delle attività dell'Unione europea.

Tale proposta consiste al massimo di 200 parole.

2. La commissione competente decide sulla procedura.

Essa può trattare la proposta di risoluzione congiuntamente ad altre proposte di risoluzione o relazioni.

Essa può emettere un parere, anche sotto forma di lettera.

Essa può decidere di elaborare una relazione a norma dell'articolo 45.

3. Gli autori della proposta di risoluzione vengono informati delle decisioni della commissione e della Conferenza dei presidenti.

4. La relazione deve contenere il testo della proposta di risoluzione.

5. I pareri sotto forma di lettera destinati ad altre istituzioni dell'Unione europea sono trasmessi a cura del Presidente.

6. L'autore o gli autori di una proposta di risoluzione presentata conformemente agli articoli 103, paragrafo 2, 108, paragrafo 5, e 115, paragrafo 2, hanno il diritto di ritirarla prima della relativa votazione finale.

7. Una proposta di risoluzione presentata a norma del paragrafo 1 può essere ritirata dal suo o dai suoi autori o dal primo firmatario della proposta prima che la commissione competente abbia deciso, sulla base del paragrafo 2, di elaborare una relazione in merito.

Una volta che la proposta è stata fatta propria in tal modo dalla commissione, solo quest'ultima ha facoltà di ritirarla, purché ciò avvenga prima della votazione finale.

8. Una proposta di risoluzione ritirata può essere immediatamente fatta propria e ripresentata da un gruppo politico, da una commissione parlamentare o da un numero di deputati pari a quello necessario per presentarla.

Sarà cura delle commissioni fare il possibile perché le proposte di risoluzione presentate conformemente al presente articolo e che rispondono ai requisiti fissati ricevano un seguito e siano congruamente richiamate nei documenti che riflettono questo seguito.

*Articolo 114***Raccomandazioni destinate al Consiglio**

1. Un gruppo politico o almeno trentasette deputati possono presentare una proposta di raccomandazione al Consiglio, relativamente a materie di cui ai Titoli V e VI del trattato UE o qualora il Parlamento non sia stato consultato su un accordo internazionale che rientra nell'ambito dell'articolo 83 o dell'articolo 84.

2. Tali proposte sono deferite all'esame della commissione competente.

Se del caso, questa investe del problema il Parlamento nel quadro delle procedure previste dal presente regolamento.

3. Nella sua relazione la commissione competente presenta al Parlamento una proposta di raccomandazione destinata al Consiglio accompagnata da una breve motivazione e, se del caso, dal parere delle altre commissioni consultate.

L'applicazione del presente paragrafo non richiede l'autorizzazione preventiva della Conferenza dei presidenti.

4. Si applicano le disposizioni degli articoli 90 e 94.

Articolo 115

Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto

1. Una commissione, una delegazione interparlamentare, un gruppo politico o almeno trentasette deputati possono chiedere per iscritto al Presidente che venga tenuta una discussione su un caso urgente di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (articolo 130, paragrafo 3).

2. La Conferenza dei presidenti stabilisce, sulla base delle richieste di cui al paragrafo 1 e secondo le modalità previste dall'Allegato III, un elenco degli argomenti da iscrivere al progetto definitivo di ordine del giorno per le successive discussioni su casi di violazione dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello Stato di diritto. Il numero complessivo degli argomenti iscritti all'ordine del giorno non deve essere superiore a tre, incluse le sottovoci.

Conformemente al disposto dell'articolo 132, il Parlamento può pronunciarsi in merito all'eliminazione dalle discussioni di un argomento previsto e alla sua sostituzione con un argomento non previsto. Le proposte di risoluzione sugli argomenti scelti sono presentate al più tardi la sera dell'approvazione dell'ordine del giorno. Il Presidente fissa il termine esatto per la presentazione delle proposte di risoluzione in questione.

3. Il tempo di parola complessivo dei gruppi politici e dei deputati non iscritti viene ripartito in conformità dell'articolo 142, paragrafi 2 e 3, nei limiti del tempo complessivo di non oltre sessanta minuti per tornata previsto per le discussioni.

Il tempo restante dopo aver tenuto conto dell'illustrazione delle proposte di risoluzione, delle votazioni e del tempo concordato per gli eventuali interventi della Commissione e del Consiglio, è ripartito tra i gruppi politici e i deputati non iscritti.

4. Al termine della discussione ha luogo immediatamente la votazione. Non si applicano nella fattispecie le disposizioni dell'articolo 163.

Le votazioni effettuate in applicazione del presente articolo possono essere organizzate congiuntamente nell'ambito delle responsabilità del Presidente e della Conferenza dei presidenti.

5. Qualora su un medesimo argomento siano state presentate due o più proposte di risoluzione, si applica la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 4.

6. Il Presidente e i presidenti dei gruppi politici possono decidere di porre in votazione una proposta di risoluzione senza discussione. Tale decisione richiede l'accordo unanime dei presidenti di tutti i gruppi politici.

Le disposizioni degli articoli 167, 168 e 170 non si applicano alle proposte di risoluzione iscritte all'ordine del giorno delle discussioni

su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto.

Le proposte di risoluzione sono presentate in vista di una discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto solo dopo l'approvazione dell'elenco degli argomenti. Le proposte di risoluzione che non possono essere esaminate nell'arco di tempo previsto per queste discussioni, decadono. Decadono anche le proposte di risoluzione per le quali sia stata constatata, in seguito a una richiesta presentata ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, la mancanza del numero legale. Resta inteso che i deputati hanno il diritto di ripresentare queste proposte di risoluzione in vista di un loro deferimento in commissione (articolo 113) o dell'iscrizione nelle discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto della tornata successiva.

Un argomento non può essere iscritto all'ordine del giorno per essere discusso nelle discussioni su casi di violazioni dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto se è già iscritto all'ordine del giorno della stessa tornata.

Il regolamento non contiene alcuna disposizione che consenta di esaminare congiuntamente una proposta di risoluzione presentata in conformità del paragrafo 2, secondo comma, e una relazione presentata da una commissione sullo stesso argomento.

Qualora sia richiesta la constatazione del numero legale ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, tale richiesta è valida solo per la proposta di risoluzione che deve essere posta in votazione e non per le successive.

Articolo 116

Dichiarazioni scritte

1. Cinque deputati al massimo possono presentare una dichiarazione scritta non superiore a 200 parole su un argomento attinente alle attività dell'Unione europea. Tali dichiarazioni scritte sono stampate nelle lingue ufficiali e vengono distribuite. Esse figurano con il nome dei firmatari in un registro. Tale registro è pubblico e tenuto durante le tornate all'ingresso dell'Aula, e tra una tornata e l'altra in un luogo appropriato determinato dal Collegio dei Questori.

2. Ogni deputato può apporre la sua firma su una dichiarazione iscritta nel registro.

3. Qualora una dichiarazione raccolga la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, il Presidente ne informa il Parlamento e pubblica i nomi dei firmatari nel processo verbale.

4. Tale dichiarazione è trasmessa, al termine della tornata, alle istituzioni in essa menzionate, con l'indicazione dei nomi dei firmatari. Essa figura nel processo verbale della seduta nella quale è comunicata. La pubblicazione segna la chiusura della procedura.

5. Una dichiarazione scritta che sia rimasta iscritta nel registro per più di tre mesi senza essere stata firmata da almeno la metà dei deputati che compongono il Parlamento decade.

*Articolo 117***Consultazione del Comitato economico e sociale europeo**

1. Una commissione può chiedere che il Comitato economico e sociale europeo sia consultato su questioni di carattere generale o su punti specifici.

La commissione deve indicare il termine entro il quale il Comitato economico e sociale europeo esprime il proprio parere.

2. Le richieste di consultazione del Comitato economico e sociale europeo sono sottoposte all'approvazione del Parlamento senza discussione.

*Articolo 118***Consultazione del Comitato delle Regioni**

1. Una commissione può chiedere che il Comitato delle Regioni sia consultato su questioni di carattere generale o su punti specifici.

La commissione deve indicare il termine entro il quale il Comitato delle Regioni esprime il proprio parere.

2. Le richieste di consultazione del Comitato delle Regioni sono sottoposte all'approvazione del Parlamento senza discussione.

*Articolo 119***Richiesta alle Agenzie europee**

1. Laddove il Parlamento abbia il diritto di presentare una richiesta ad una Agenzia europea, ogni deputato può presentare per iscritto una tale richiesta al Presidente del Parlamento. Le richieste devono riguardare temi che rientrino nella missione dell'Agenzia interessata e sono corredate da informazioni generali che definiscano la questione e l'interesse comunitario.

2. Il Presidente deve, previa consultazione della commissione competente, inoltrare la richiesta all'Agenzia o adottare ogni altra misura appropriata. Il deputato richiedente è immediatamente informato. Ogni richiesta inoltrata dal Presidente ad una Agenzia deve prevedere un limite di tempo per la risposta.

3. Qualora l'Agenzia ritenga di non essere in grado di rispondere alla richiesta formulata, o ne chieda una modifica, essa è tenuta ad informarne immediatamente il Presidente che adotta ogni misura appropriata, previa consultazione della commissione competente, ove necessario.

CAPITOLO 6

ACCORDI INTERISTITUZIONALI

*Articolo 120***Accordi interistituzionali**

1. In applicazione dei trattati e ai fini di un miglioramento o chiarimento delle procedure, il Parlamento può concludere accordi con altre istituzioni.

Tali accordi possono assumere la veste di dichiarazioni comuni, scambio di lettere, codici di condotta o altri opportuni strumenti. Sono firmati dal Presidente previo esame da parte della commissione competente per gli affari

costituzionali e previa approvazione del Parlamento e possono essere allegati per informazione al regolamento.

2. Prima della firma di tali accordi, qualora essi comportino la modifica di diritti od obblighi regolamentari esistenti, istituiscano nuovi diritti od obblighi regolamentari per i deputati o gli organi del Parlamento, o comportino in altro modo una modifica o un'interpretazione del regolamento, la questione è deferita all'esame della commissione competente, ai sensi dell'articolo 201, paragrafi da 2 a 6 .

CAPITOLO 7

DEFERIMENTO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

*Articolo 121***Ricorsi davanti alla Corte di giustizia**

1. Il Parlamento, entro i termini specificati dai trattati e dallo statuto della Corte di giustizia per i ricorsi da parte delle istituzioni dell'Unione europea o da parte di persone fisiche o giuridiche, esamina la legislazione comunitaria e le misure di attuazione per assicurarsi che i trattati, in particolare per quanto concerne i diritti del Parlamento, siano stati pienamente rispettati.

2. La commissione competente riferisce al Parlamento, se necessario oralmente, allorché presuma una violazione del diritto comunitario.

3. Il Presidente presenta un ricorso davanti alla Corte di giustizia a nome del Parlamento, conformemente a una raccomandazione della commissione competente.

All'inizio della tornata successiva può sottoporre all'Aula la decisione in merito al mantenimento del ricorso. Qualora l'Aula decida a maggioranza dei voti espressi contro il ricorso, il Presidente lo ritira.

Qualora il Presidente presenti ricorso contrariamente alla raccomandazione della commissione competente, egli sottopone all'Aula, all'inizio della tornata successiva, la decisione in merito al mantenimento del ricorso.

*Articolo 122***Conseguenze dell'inazione del Consiglio dopo l'approvazione della sua posizione comune nel quadro della procedura di cooperazione**

Se entro un termine di tre mesi o, con il consenso del Consiglio, al massimo di quattro mesi dopo la comunicazione della posizione comune conformemente all'articolo 252 del trattato CE, il Parlamento non ha né respinto né modificato la posizione comune del Consiglio e qualora quest'ultimo non adotti la legislazione proposta secondo la posizione comune, il Presidente, a nome del Parlamento e previa consultazione della commissione competente per le questioni giuridiche, può proporre un ricorso contro il Consiglio davanti alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 232 del trattato CE.

TITOLO V

RELAZIONI CON I PARLAMENTI NAZIONALI

*Articolo 123***Scambio di informazioni, contatti e agevolazioni reciproche**

1. Il Parlamento europeo tiene regolarmente informati i parlamenti nazionali degli Stati membri in merito alle sue attività.

2. La Conferenza dei presidenti può dare mandato al Presidente di negoziare agevolazioni a favore dei parlamenti nazionali degli Stati membri su base reciproca e di proporre qualsiasi altra misura volta a facilitare i contatti con i parlamenti nazionali.

COSAC e può conferire loro un mandato. La delegazione è guidata da uno dei vicepresidenti competenti per le relazioni con i parlamenti nazionali.

2. Gli altri membri della delegazione sono scelti in base ai temi discussi nella riunione della COSAC e tenendo debitamente conto dell'equilibrio politico globale all'interno del Parlamento. Una relazione è presentata dalla delegazione dopo ogni riunione.

*Articolo 125***Conferenza di parlamenti***Articolo 124***Conferenza degli organi specializzati negli affari comunitari (COSAC)**

1. Su proposta del Presidente, la Conferenza dei presidenti nomina i membri della delegazione del Parlamento alla

La Conferenza dei presidenti nomina i membri della delegazione del Parlamento a qualsiasi convenzione, conferenza o analogo organo ai quali partecipino rappresentanti di parlamenti e conferisce ad essa un mandato conforme alle eventuali pertinenti risoluzioni del Parlamento. La delegazione designa tra i suoi membri il proprio presidente e, se del caso, uno o più vicepresidenti.

TITOLO VI**SESSIONI**

CAPITOLO 1

SESSIONI DEL PARLAMENTO

*Articolo 126***Legislature, sessioni, tornate, sedute**

1. La legislatura corrisponde alla durata del mandato dei deputati prevista nell'Atto del 20 settembre 1976.

2. La sessione ha una durata annuale, conformemente all'Atto suddetto e ai Trattati.

3. La tornata è la riunione del Parlamento che ha luogo di regola ogni mese; essa si ripartisce in singoli giorni di seduta.

Le sedute che il Parlamento tiene nel corso di una stessa giornata sono considerate come una sola seduta.

*Articolo 127***Convocazione del Parlamento**

1. Il Parlamento si riunisce di pieno diritto il secondo martedì di marzo di ogni anno e decide in modo sovrano circa la durata delle interruzioni della sessione.

2. Inoltre il Parlamento si riunisce di pieno diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese dalla fine del periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'Atto del 20 settembre 1976.

3. La Conferenza dei presidenti può modificare la durata delle interruzioni fissate in conformità del paragrafo 1 con decisione motivata presa almeno quindici giorni prima della data precedentemente stabilita dal Parlamento per la ripresa della sessione, senza che tale data possa essere posticipata di più di quindici giorni.

4. Sentita la Conferenza dei presidenti, il Presidente convoca, in via eccezionale, il Parlamento su richiesta della maggioranza

dei deputati che lo compongono o su richiesta della Commissione o del Consiglio.

È inoltre facoltà del Presidente, con l'accordo della Conferenza dei presidenti, convocare il Parlamento in via eccezionale in caso di urgenza.

*Articolo 128***Luogo di riunione**

1. Il Parlamento tiene le sedute plenarie e le riunioni di commissione conformemente alle condizioni previste dai Trattati.

Le proposte di sedute aggiuntive a Bruxelles e qualsiasi eventuale emendamento alle stesse richiedono soltanto la maggioranza dei voti espressi.

2. Ogni commissione può decidere di chiedere che una o più delle proprie riunioni si tengano altrove. La richiesta motivata è trasmessa al Presidente del Parlamento che la sottopone all'approvazione dell'Ufficio di presidenza. In caso di urgenza, il Presidente può decidere da solo. Quando sono sfavorevoli, le decisioni dell'Ufficio di presidenza o del Presidente devono essere motivate.

*Articolo 129***Partecipazione dei deputati alle sedute**

1. Per ogni seduta viene esposto un elenco di presenza che deve essere firmato dai deputati.

2. I nominativi dei deputati la cui presenza è attestata dall'elenco vengono pubblicati sul processo verbale di ogni seduta.

CAPITOLO 2

ORDINE DEI LAVORI DEL PARLAMENTO

*Articolo 130***Progetto di ordine del giorno**

1. Prima di ogni tornata il progetto di ordine del giorno viene fissato dalla Conferenza dei presidenti in base alle raccomandazioni della Conferenza dei presidenti di commissione e tenendo conto del programma legislativo annuale concordato conformemente all'articolo 33.

La Commissione e il Consiglio possono assistere, su invito del Presidente, alle deliberazioni della Conferenza dei presidenti sul progetto di ordine del giorno.

2. Nel progetto di ordine del giorno può essere fissato il momento della votazione per taluni punti di cui è previsto l'esame.

3. Uno o due periodi di tempo di una durata complessiva non superiore a sessanta minuti possono essere previsti nel progetto di ordine del giorno per le discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto di cui all'articolo 115.

4. Il progetto di ordine del giorno definitivo è distribuito ai deputati almeno tre ore prima dell'inizio della tornata.

*Articolo 131***Procedura in Aula senza emendamenti e senza discussione**

1. Le proposte legislative in prima lettura e le proposte di risoluzione non legislativa approvate in commissione con un numero di voti contrari inferiore a un decimo dei deputati che compongono la commissione, sono iscritte al progetto di ordine del giorno del Parlamento per una votazione senza emendamenti.

Il punto forma quindi oggetto di una votazione unica a meno che, prima della fissazione del progetto definitivo di ordine del giorno, gruppi politici o singoli deputati, per un totale di almeno un decimo dei deputati al Parlamento, abbiano richiesto per iscritto che esso possa essere modificato, nel qual caso il Presidente fissa un termine per la presentazione di emendamenti.

2. I punti iscritti al progetto definitivo di ordine del giorno per la votazione senza modifiche sono altresì senza discussione, a meno che il Parlamento, all'atto dell'approvazione dell'ordine del giorno all'inizio della tornata, non decida altrimenti su proposta della Conferenza dei presidenti, o su richiesta di un gruppo politico o di almeno trentasette deputati.

3. All'atto della fissazione del progetto definitivo di ordine del giorno di una tornata, la Conferenza dei presidenti può proporre che altri punti siano esaminati senza modifiche o senza discussione. All'atto dell'approvazione dell'ordine del

giorno, il Parlamento non può accettare proposte di questo tipo se un gruppo politico o almeno trentasette deputati vi si sono opposti per iscritto almeno un'ora prima dell'inizio della tornata.

4. Quando un punto è esaminato senza discussione, il relatore o il presidente della commissione competente possono fare una dichiarazione di durata non superiore ai due minuti subito prima della votazione.

*Articolo 132***Approvazione e modifica dell'ordine del giorno**

1. All'inizio di ciascuna tornata il Parlamento si pronuncia sul progetto di ordine del giorno definitivo. Proposte di modifica possono essere presentate da una commissione, da un gruppo politico o da almeno trentasette deputati. Le proposte devono pervenire al Presidente almeno un'ora prima dell'apertura della tornata. Il Presidente può dare la parola all'autore di ciascuna proposta, a un oratore a favore e a un oratore contro. Il tempo di parola non può superare un minuto.

2. Una volta approvato, l'ordine del giorno non può essere modificato, salvo applicazione delle disposizioni degli articoli 134 e da 167 a 171 o su proposta del Presidente.

Qualora una mozione di procedura volta a modificare l'ordine del giorno venga respinta, essa non può essere ripresentata durante la stessa tornata.

3. Prima di togliere la seduta, il Presidente comunica al Parlamento la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

*Articolo 133***Discussione straordinaria**

1. Un gruppo politico o almeno trentasette deputati possono chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Parlamento di una discussione straordinaria su una questione di notevole rilevanza connessa alla politica dell'Unione europea. Di norma in ogni tornata si tiene una sola discussione straordinaria.

2. La richiesta è presentata per iscritto al Presidente almeno tre ore prima dell'inizio della tornata nel corso della quale la discussione straordinaria dovrà svolgersi. La votazione sulla richiesta ha luogo all'inizio della tornata, al momento dell'approvazione del progetto definitivo di ordine del giorno.

3. Per tener conto di circostanze che si verificano dopo l'approvazione dell'ordine del giorno di una tornata, il Presidente, previa consultazione dei presidenti dei gruppi politici, può proporre una discussione straordinaria. Tale

richiesta viene votata all'inizio di una seduta o nel corso di un tempo di votazione programmato ed è notificata ai deputati con almeno un'ora d'anticipo.

4. Il Presidente stabilisce l'ora in cui ha luogo la discussione. La durata complessiva della discussione non supera i 60 minuti. Il tempo di parola viene ripartito fra i gruppi politici e i deputati non iscritti a norma dell'articolo 142, paragrafi 2 e 3.

5. La discussione si conclude senza l'approvazione di una risoluzione.

Articolo 134

Urgenza

1. L'urgenza di una discussione su una proposta sulla quale è richiesto il parere del Parlamento ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, può essere richiesta al Parlamento dal Presidente, da una commissione parlamentare, da un gruppo politico, da almeno trentasette deputati, dalla Commissione o dal Consiglio. La richiesta va presentata per iscritto e deve essere motivata.

2. Il Presidente, non appena gli sia stata presentata una richiesta di discussione con procedura d'urgenza, ne informa il Parlamento; la votazione su questa richiesta ha luogo all'inizio della seduta successiva a quella in cui la richiesta è stata comunicata al Parlamento, sempreché la proposta oggetto della richiesta sia stata distribuita nelle lingue ufficiali. Qualora vi siano più richieste di discussione con procedura d'urgenza

sullo stesso argomento, l'approvazione o la reiezione dell'urgenza riguardano tutte le risoluzioni relative a tale argomento.

3. Prima della votazione possono essere intesi soltanto, per un massimo di tre minuti ciascuno, l'autore della richiesta, un oratore a favore, un oratore contro e il presidente e/o il relatore della commissione competente per il merito.

4. I punti per i quali sia stata decisa l'urgenza hanno la precedenza sugli altri punti dell'ordine del giorno; il Presidente fissa il momento della loro discussione e votazione.

5. La discussione con procedura d'urgenza può aver luogo senza relazione o, in via eccezionale, su semplice relazione orale della commissione competente.

Articolo 135

Discussione congiunta

La decisione di tenere una discussione congiunta su questioni della stessa natura o collegate fra loro può essere presa in qualsiasi momento.

Articolo 136

Termini

Salvo i casi di urgenza previsti agli articoli 115 e 134, un testo può essere posto in discussione e in votazione solamente se è stato distribuito da almeno 24 ore.

CAPITOLO 3

DISPOSIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Articolo 137

Accesso all'Aula

1. Nessuna persona estranea può accedere all'Aula, eccezion fatta per i deputati, i membri della Commissione e del Consiglio, il segretario generale del Parlamento, i membri del personale chiamati a prestarvi servizio, gli esperti o i funzionari dell'Unione.

2. Sono ammesse nelle tribune soltanto le persone munite di una tessera regolarmente rilasciata a questo scopo dal Presidente o dal segretario generale del Parlamento.

3. Il pubblico ammesso nelle tribune deve stare seduto e in silenzio. Chiunque manifesti approvazione o disapprovazione viene immediatamente espulso dai commessi.

Articolo 138

Lingue

1. Tutti i documenti del Parlamento debbono essere redatti nelle lingue ufficiali.

2. Tutti i deputati hanno il diritto di esprimersi in Parlamento nella lingua ufficiale di loro scelta. Gli interventi in una delle lingue ufficiali vengono simultaneamente interpretati in ognuna delle altre lingue ufficiali e in qualsiasi altra lingua ritenuta necessaria dall'Ufficio di Presidenza.

3. Durante le riunioni di commissione e di delegazione è assicurata l'interpretazione da e verso le lingue ufficiali utilizzate e richieste dai membri e dai membri sostituiti della commissione o della delegazione in questione.

4. Durante le riunioni di commissione o di delegazione al di fuori dei luoghi abituali di lavoro, è assicurata l'interpretazione da e verso le lingue dei membri che hanno confermato la propria presenza alla riunione. Fatto salvo il consenso dei

membri di uno qualsiasi dei predetti organi, è possibile derogare in via eccezionale a detto regime. In caso di disaccordo l'Ufficio di presidenza decide.

Se, dopo la proclamazione del risultato di una votazione, risulta che non vi è concordanza fra i testi nelle varie lingue, il Presidente decide sulla validità del risultato proclamato, ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 5. Qualora dichiarato valido il risultato, il Presidente stabilisce quale versione si debba ritenere approvata. Il testo della versione originale non può tuttavia essere considerato, di regola, come testo ufficiale, potendosi verificare il caso che tutte le altre lingue se ne discostino.

Articolo 139

Norma transitoria

1. In sede di applicazione dell'articolo 138, si tiene conto in via eccezionale, con riferimento alle lingue ufficiali degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004, a decorrere da questa data e fino al 31 dicembre 2006, della disponibilità effettiva ed in numero sufficiente di interpreti e corrispondenti traduttori.
2. Il Segretario generale sottopone ogni tre mesi all'Ufficio di presidenza una relazione dettagliata sui progressi compiuti in vista della piena applicazione dell'articolo 138 e ne invia copia a tutti i deputati.
3. Il Parlamento, su raccomandazione motivata dell'Ufficio di presidenza, può decidere in ogni momento l'abrogazione anticipata del presente articolo o la sua eventuale proroga alla scadenza di cui al paragrafo 1.

Articolo 140

Distribuzione dei documenti

I documenti sulla base dei quali il Parlamento discute e si pronuncia vengono stampati e distribuiti ai deputati. L'elenco di questi documenti è pubblicato sul processo verbale delle sedute.

Ferma restando l'applicazione del primo comma, i deputati e i gruppi politici hanno accesso diretto al sistema informatico interno del Parlamento, per la consultazione di qualsiasi documento preparatorio non riservato (progetti di relazione, progetti di raccomandazione, progetti di parere, documenti di lavoro, emendamenti presentati in commissione).

Articolo 141

Facoltà di parlare e contenuto degli interventi

1. Nessun deputato può parlare se non vi è invitato dal Presidente. L'oratore parla dal suo posto e si rivolge al Presidente. Il Presidente può invitarlo a salire sulla tribuna.
2. Se un oratore si allontana dall'argomento, il Presidente ve lo richiama. Se un oratore è stato richiamato all'argomento due volte in una stessa discussione, il Presidente può, la terza volta, interdargli la parola per il resto della discussione sull'argomento in questione.

3. Il Presidente, senza pregiudizio degli altri suoi poteri disciplinari, può far sopprimere nei resoconti delle sedute gli interventi dei deputati che non hanno preliminarmente ottenuto la parola o che continuano a parlare oltre il tempo loro concesso.

4. Un oratore può essere interrotto soltanto dal Presidente; egli può tuttavia, con l'autorizzazione del Presidente, interrompere la sua esposizione per consentire a un altro deputato, alla Commissione o al Consiglio di fargli una domanda su un punto specifico del suo intervento.

Articolo 142

Ripartizione del tempo di parola

1. La Conferenza dei presidenti può proporre di ripartire il tempo di parola in vista dello svolgimento di una discussione. Il Parlamento decide in merito senza discussione.
2. Il tempo di parola viene ripartito sulla base dei seguenti criteri:
 - a) una prima frazione del tempo di parola viene ripartita in parti uguali fra tutti i gruppi,
 - b) una seconda frazione viene ripartita tra i gruppi proporzionalmente al numero totale dei loro membri,
 - c) ai deputati non iscritti è attribuito globalmente un tempo di parola calcolato secondo le frazioni accordate a ciascun gruppo in conformità delle precedenti lettere a) e b).
3. Qualora per più punti all'ordine del giorno si stabilisca un'unica ripartizione del tempo di parola, i gruppi comunicano al Presidente quale frazione del tempo loro assegnato sarà utilizzata per ogni singolo punto. Il Presidente vigila affinché tali tempi di parola vengano rispettati.
4. La durata del tempo di parola è limitata a un minuto per gli interventi sul processo verbale, sulle mozioni di procedura, sulle modifiche al progetto di ordine del giorno definitivo o all'ordine del giorno.
5. Nella discussione su una relazione, alla Commissione e al Consiglio viene di norma data la parola immediatamente dopo l'intervento illustrativo del relatore. Tuttavia, se oggetto della discussione è una proposta della Commissione, il Presidente invita quest'ultima ad intervenire per prima, mentre se oggetto della discussione è un testo del Consiglio, il Presidente può invitare il Consiglio ad intervenire per primo, in entrambi i casi segue l'intervento del relatore. Alla Commissione e al Consiglio può essere data nuovamente la parola, in particolare per replicare alle dichiarazioni dei deputati al Parlamento.
6. Fatto salvo l'articolo 197 del trattato CE, il Presidente cerca di concordare con la Commissione e il Consiglio l'assegnazione alle due istituzioni di un tempo di parola adeguato.

7. I deputati che non hanno preso la parola nella discussione possono, almeno una volta in ogni tornata, presentare una dichiarazione scritta che non superi le 200 parole e che sarà allegata al resoconto integrale della discussione.

Articolo 143

Elenco degli oratori

1. I deputati che chiedono di parlare sono iscritti nell'elenco degli oratori secondo l'ordine di richiesta.
2. Il Presidente dà facoltà di parlare agli oratori assicurando, per quanto possibile, che intervengano alternativamente oratori di tendenze politiche e lingue diverse.
3. La facoltà di parlare può tuttavia essere concessa con precedenza, su loro richiesta, al relatore della commissione competente e ai presidenti dei gruppi che prendono la parola a nome dei loro gruppi ovvero agli oratori che li sostituiscono.
4. Nessuno può parlare più di due volte sullo stesso argomento, salvo autorizzazione del Presidente.

Tuttavia, i presidenti e i relatori delle commissioni interessate sono nuovamente intesi su loro richiesta per un periodo di tempo stabilito dal Presidente.

Articolo 144

Interventi di un minuto

Per non più di trenta minuti durante la prima seduta di ciascuna tornata, il Presidente dà la parola ai deputati che desiderano effettuare interventi di un minuto al massimo per richiamare l'attenzione del Parlamento su una questione avente rilevanza politica. Il Presidente può decidere di accordare successivamente, durante la stessa tornata, un analogo tempo di parola.

Articolo 145

Fatto personale

1. Ogni deputato che chieda di parlare per fatto personale è inteso alla fine della discussione sul punto dell'ordine del giorno in corso, o al momento dell'approvazione del processo verbale della seduta cui si riferisce la richiesta di intervento.

L'oratore non può intervenire sull'argomento della discussione, ma deve limitarsi a respingere affermazioni fatte nel corso della discussione con riferimento alla sua persona o a opinioni che gli sono state attribuite oppure a rettificare proprie dichiarazioni precedenti.

2. Salvo decisione contraria del Parlamento, non può essere concesso un tempo superiore ai tre minuti per dichiarazioni per fatto personale.

Articolo 146

Richiamo all'ordine

1. Il Presidente richiama all'ordine il deputato che disturbi la seduta.
2. In caso di recidiva, il Presidente lo richiama nuovamente all'ordine con iscrizione nel processo verbale.
3. In caso di nuova recidiva, il Presidente può espellerlo dall'Aula per il resto della seduta. Il Segretario generale vigila sull'immediata esecuzione del provvedimento, assistito dagli uscieri e, se necessario, dal personale di sicurezza in forza al Parlamento.

Articolo 147

Esclusione dall'Aula

1. Nel caso di infrazioni all'ordine o di turbativa dell'attività del Parlamento particolarmente gravi, il Presidente, dopo un'ingiunzione solenne, può proporre al Parlamento, subito o al più tardi nel corso della tornata successiva, di pronunciare la censura, che produce di diritto l'esclusione immediata dall'Aula e l'interdizione di ricomparirvi per un periodo da due a cinque giorni.
2. Il Parlamento delibera su questo provvedimento disciplinare nel momento fissato dal Presidente, che si colloca nel corso della seduta in cui si sono verificati i fatti che ne sono l'origine, ovvero, in caso di turbativa al di fuori dell'Aula, quando il Presidente ne è stato informato, o in ogni caso al più tardi nel corso della tornata successiva. Il deputato contro il quale è stata chiesta questa misura ha il diritto di essere inteso dal Parlamento prima della votazione. Il suo tempo di parola non può superare cinque minuti.
3. Sulla misura disciplinare chiesta si vota elettronicamente senza discussione. Le richieste di cui all'articolo 149, paragrafo 3, e all'articolo 160, paragrafo 1, non sono ricevibili.

Articolo 148

Tumulto in Aula

In caso di tumulti e azioni di disturbo che pregiudichino il regolare svolgimento dei lavori, il Presidente, al fine di ristabilire l'ordine, sospende la seduta per un dato tempo o la toglie. Se riescono vani i suoi richiami, abbandona il seggio e la seduta è sospesa. Essa riprende previa convocazione da parte del Presidente.

CAPITOLO 4

NUMERO LEGALE E VOTAZIONI

*Articolo 149***Numero legale**

1. Il Parlamento è sempre in numero per deliberare, per discutere il suo ordine del giorno e per approvare il processo verbale.

2. Il numero legale è raggiunto quando si trovi riunito nell'Aula un terzo dei deputati che compongono il Parlamento.

3. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti a meno che, all'atto della votazione, il Presidente, su preventiva richiesta di almeno trentasette deputati, constati che il numero legale non è presente. Qualora dalla votazione risulti la mancanza del numero legale, la votazione è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.

Una richiesta di verifica del numero legale può essere presentata soltanto da almeno trentasette deputati. Una richiesta presentata a nome di un gruppo politico non è ricevibile.

Nello stabilire il risultato della votazione si includono nel computo, ai sensi del paragrafo 2, tutti i deputati presenti in Aula e, ai sensi del paragrafo 4, tutti i deputati che hanno chiesto la verifica. Non può farsi ricorso in questo caso al sistema di votazione elettronico. La chiusura delle porte dell'Aula non ha luogo.

Se il numero legale non è raggiunto, il Presidente non proclama il risultato della votazione, ma annuncia invece la mancanza del numero legale.

Il paragrafo 3, ultima frase, non si applica in caso di votazione su una mozione di procedura bensì soltanto in caso di votazione sul merito di una questione.

4. I deputati che hanno chiesto la verifica del numero legale vengono inclusi nel numero dei presenti, ai sensi del paragrafo 2, anche se non sono più presenti in Aula.

5. Qualora siano presenti meno di trentasette deputati, il Presidente può constatare che il numero legale non è presente.

*Articolo 150***Presentazione e svolgimento degli emendamenti**

1. La commissione competente per il merito, un gruppo politico o almeno trentasette deputati possono presentare emendamenti affinché siano esaminati in Aula.

Gli emendamenti vanno presentati per iscritto e firmati dai loro autori.

Gli emendamenti ai documenti di carattere legislativo di cui all'articolo 40, paragrafo 1, possono essere corredati di una

breve motivazione. Tale motivazione è redatta sotto la responsabilità dell'autore e non è posta in votazione.

2. Con riserva delle limitazioni stabilite all'articolo 151, un emendamento può tendere a modificare qualsiasi parte di un testo e può avere lo scopo di sopprimere, aggiungere o sostituire parole o cifre.

Per «testo» si intende, nel presente articolo e nell'articolo 151, l'insieme di una proposta di risoluzione/progetto di risoluzione legislativa, di una proposta di decisione ovvero di una proposta della Commissione.

3. Il Presidente fissa un termine per la presentazione degli emendamenti.

4. Un emendamento può essere svolto, durante la discussione, dal suo autore o da qualsiasi altro deputato designato come sostituto dall'autore dell'emendamento.

5. Un emendamento ritirato dal suo autore decade, a meno che un altro deputato non lo faccia proprio immediatamente.

6. Se il Parlamento non decide altrimenti, gli emendamenti possono essere posti in votazione solo quando siano stampati e distribuiti in tutte le lingue ufficiali. Tale decisione non può essere presa quando vi sia opposizione da parte di almeno trentasette deputati.

L'articolo 139 si applica, *mutatis mutandis*, al presente paragrafo.

Gli emendamenti presentati oralmente in commissione possono essere posti in votazione, salvo che un membro della commissione vi si opponga.

*Articolo 151***Ricevibilità degli emendamenti**

1. Un emendamento non è ricevibile se
 - a) il suo contenuto non ha alcun rapporto diretto con il testo che tende a modificare;
 - b) tende a sopprimere o sostituire la totalità di un testo;
 - c) tende a modificare più di uno degli articoli o dei paragrafi del testo cui si riferisce: tale disposizione non si applica agli emendamenti di compromesso né agli emendamenti volti ad apportare modifiche identiche a una particolare formulazione che ricorra in tutto il testo;
 - d) risulta che in almeno una delle lingue ufficiali il testo su cui verte l'emendamento non richiede modifiche; in tal caso il Presidente esamina con gli interessati quale possa essere la soluzione linguistica adeguata.

2. Un emendamento decade se incompatibile con precedenti deliberazioni sul medesimo testo nel corso della stessa votazione.

3. Il Presidente decide in ordine alla ricevibilità degli emendamenti.

La decisione del Presidente sulla ricevibilità degli emendamenti non è presa sulla sola base delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 bensì sulla base delle disposizioni del regolamento in generale.

4. Un gruppo politico può presentare una proposta di risoluzione volta a sostituire una proposta di risoluzione non legislativa inserita in una relazione di commissione.

In tal caso, il gruppo non può presentare emendamenti alla proposta di risoluzione della commissione competente. La proposta di risoluzione del gruppo politico non può essere più lunga di quella della commissione competente e viene presentata in Aula per un'unica votazione senza emendamenti.

Articolo 152

Procedura di votazione

1. Il Parlamento applica la seguente procedura per le votazioni sulle relazioni:

- a) dapprima, votazione sugli eventuali emendamenti al testo che è alla base della relazione della commissione competente,
- b) successivamente, votazione sull'insieme del testo, eventualmente modificato,
- c) quindi, votazione sugli emendamenti alla proposta di risoluzione o al progetto di risoluzione legislativa,
- d) infine, votazione sull'insieme della proposta di risoluzione o del progetto di risoluzione legislativa (votazione finale).

Il Parlamento non vota sulla motivazione contenuta nella relazione.

2. La seguente procedura si applica alla seconda lettura:

- a) qualora non sia stata presentata una proposta di respingere o emendare la posizione comune del Consiglio, essa si considera approvata in conformità dell'articolo 67;
- b) la votazione su una proposta di rieiezione della posizione comune si svolge prima di quella sugli emendamenti (cfr. articolo 61, paragrafo 1);
- c) qualora siano stati presentati più emendamenti alla posizione comune, essi sono posti in votazione secondo l'ordine di cui all'articolo 155;

d) qualora il Parlamento abbia proceduto a una votazione intesa a modificare la posizione comune, si può passare a un'altra votazione sull'insieme del testo solo conformemente all'articolo 61, paragrafo 2.

3. La procedura di cui all'articolo 65 si applica alla terza lettura.

4. Nelle votazioni di testi legislativi e di proposte di risoluzione non legislativa, si procede prima a votare il dispositivo e poi i visti e i considerando. Gli emendamenti che contraddicono l'esito di una precedente votazione decadono.

5. Al momento della votazione sono consentiti soltanto brevi interventi del relatore per esporre la posizione della sua commissione sugli emendamenti posti in votazione.

Articolo 153

Parità di voti

1. In caso di parità di voti in una votazione a norma dell'articolo 152, paragrafo 1, lettere b) o d), l'insieme del testo è rinviato alla commissione. Tale procedura si applica anche nel caso di votazioni a norma degli articoli 3 e 7 e nel caso di votazioni finali a norma degli articoli 177 e 188, fermo restando che per quanto riguarda questi due ultimi articoli, il rinvio è alla Conferenza dei Presidenti.

2. In caso di parità di voti sull'insieme dell'ordine del giorno (articolo 132), sull'insieme del processo verbale (articolo 172) o su un testo posto in votazione per parti separate a norma dell'articolo 157, il testo si considera approvato.

3. In tutti gli altri casi di parità di voti, fatti salvi gli articoli che richiedono una maggioranza qualificata, il testo o la proposta sono respinti.

Articolo 154

Basi della votazione

1. La votazione sulle relazioni si svolge sulla base di una raccomandazione della commissione competente per il merito. La commissione può delegare tale compito al suo presidente e al relatore.

2. La commissione può raccomandare di votare sull'insieme degli emendamenti o su singoli emendamenti in blocco, di approvarli o respingerli oppure di dichiararne la nullità.

Essa può anche proporre emendamenti di compromesso.

3. Qualora essa proponga una votazione in blocco, si vota dapprima, e in blocco, sugli emendamenti in questione.

4. Qualora la commissione proponga un emendamento di compromesso, su di esso si vota prioritariamente.

5. Sugli emendamenti per cui è richiesta la votazione per appello nominale si vota singolarmente.

6. Per una votazione in blocco o su un emendamento di compromesso, non è consentita la votazione per parti separate.

Articolo 155

Ordine di votazione degli emendamenti

1. Gli emendamenti hanno la precedenza sul testo cui si riferiscono e sono posti in votazione prima di quest'ultimo.

2. Se due o più emendamenti che si escludono a vicenda concernono lo stesso passo, quello che si allontana di più dal testo di base ha la precedenza e deve essere posto in votazione per primo. La sua approvazione determina la reiezione degli altri emendamenti. Se esso è respinto, è posto in votazione l'emendamento che viene così ad avere la precedenza e così di seguito per ognuno degli emendamenti successivi. In caso di dubbio sulla precedenza, il Presidente decide. Qualora tutti gli emendamenti siano respinti, il testo originale è considerato approvato a meno che, entro il termine specificato, sia stata richiesta una votazione distinta.

3. Il Presidente può porre dapprima in votazione il testo di base o mettere ai voti un emendamento che si allontani di meno dal testo di base prima di quello che maggiormente se ne discosta.

Se uno di questi testi è approvato, tutti gli altri emendamenti sullo stesso punto decadono.

4. In via eccezionale, su proposta del Presidente, possono essere posti in votazione emendamenti presentati dopo la chiusura della discussione, se si tratta di emendamenti di compromesso o qualora si presentino problemi tecnici. Il Presidente deve ottenere il consenso del Parlamento per porre in votazione tali emendamenti.

Ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 3, il Presidente decide in ordine alla ricevibilità degli emendamenti. Nel caso di un emendamento di compromesso presentato dopo la chiusura della discussione, in conformità del presente paragrafo, il Presidente decide in ordine alla ricevibilità assicurandosi di volta in volta che tale emendamento abbia carattere di compromesso.

Criteri generali di ricevibilità: si può stabilire, in linea di massima, che

- *gli emendamenti di compromesso non possono riferirsi a parti del testo sulle quali non siano stati presentati emendamenti prima del termine per la loro presentazione,*
- *gli emendamenti di compromesso sono presentati dai gruppi politici, dai presidenti o dai relatori delle commissioni interessate o dagli autori di altri emendamenti,*

— *gli emendamenti di compromesso comportano il ritiro di altri emendamenti sullo stesso punto.*

Solo il Presidente può proporre che vengano presi in considerazione emendamenti di compromesso. Per porre in votazione l'emendamento, il Presidente deve ottenere il consenso del Parlamento chiedendo a tal fine se vi sono obiezioni nei confronti della votazione di un emendamento di compromesso. Nel caso in cui vi siano obiezioni, il Parlamento decide a maggioranza dei voti espressi.

5. Qualora la commissione competente abbia presentato una serie di emendamenti a un testo che forma oggetto della relazione, il Presidente li pone in votazione in blocco, a meno che un gruppo politico o almeno trentasette deputati abbiano chiesto una votazione distinta o a meno che non siano stati presentati altri emendamenti.

6. Il Presidente può porre in votazione altri emendamenti in blocco qualora essi siano complementari. In tal caso, segue la procedura di cui al paragrafo 5. Gli autori di emendamenti complementari possono proporre la votazione in blocco.

7. Il Presidente può decidere, a seguito dell'approvazione o della reiezione di uno specifico emendamento, che altri emendamenti simili per contenuto o per obiettivo siano posti in votazione in blocco. Il Presidente può chiedere l'accordo del Parlamento prima di procedere.

Una tale serie di emendamenti può riferirsi a parti diverse del testo originale.

8. Qualora autori diversi presentino due o più emendamenti identici, questi ultimi sono posti in votazione come un unico emendamento.

Articolo 156

Esame in commissione degli emendamenti presentati per la votazione in Aula

Qualora gli emendamenti presentati a una relazione che dovrà essere esaminata in Aula siano più di 50, il Presidente, dopo aver consultato il presidente della commissione competente, può chiedere a quest'ultima di riunirsi per esaminarli. Gli emendamenti che in questa fase non siano approvati da un decimo dei deputati che compongono la commissione non possono essere posti in votazione in Aula.

Articolo 157

Votazione per parti separate

1. Quando il testo da porre in votazione contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, un gruppo politico o almeno trentasette deputati possono chiedere la votazione per parti separate.

2. La richiesta deve essere presentata la sera precedente la votazione, a meno che il Presidente non fissi un'altra scadenza. Il Presidente decide in ordine a tale richiesta.

Articolo 158

Diritto di voto

Il diritto di voto è personale.

I deputati esprimono il loro voto individualmente e personalmente.

Ogni infrazione del presente articolo è considerata come grave turbativa della seduta, ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 1, e provoca le conseguenze giuridiche di cui è fatta menzione in detto articolo.

Articolo 159

Votazione

1. Il Parlamento vota normalmente per alzata di mano.
2. Qualora il Presidente decida che il risultato è incerto, si procede alla votazione elettronica e, in caso di guasto del dispositivo elettronico di voto, per alzata e seduta.
3. Il risultato della votazione viene registrato.

Articolo 160

Votazione per appello nominale

1. Oltre ai casi previsti agli articoli 99, paragrafo 4, e 100, paragrafo 5, la votazione per appello nominale ha luogo qualora un gruppo politico o almeno trentasette deputati lo chiedano per iscritto la sera prima della votazione, a meno che il Presidente non fissi un'altra scadenza.
2. Si procede all'appello nominale per ordine alfabetico, cominciando con il nome del deputato designato dalla sorte. Il Presidente è chiamato a votare per ultimo.

Il voto ha luogo ad alta voce e si esprime con «sì», «no» o «astensione». Per l'approvazione o la reiezione entrano nel calcolo dei voti espressi soltanto i voti a favore e contro. Il computo dei voti è constatato dal Presidente, che proclama il risultato della votazione.

Il risultato della votazione è iscritto nel processo verbale della seduta secondo l'ordine alfabetico nominativo dei deputati elencati secondo il rispettivo gruppo politico, con l'indicazione del voto espresso da ciascun deputato.

Articolo 161

Votazione elettronica

1. Il Presidente può decidere in qualsiasi momento il ricorso al sistema di votazione elettronica per tutte le votazioni previste agli articoli 159, 160 e 162.

Se il ricorso al sistema elettronico non è possibile per motivi tecnici, la votazione ha luogo a norma degli articoli 159, 160, paragrafo 2, e 162.

Le modalità tecniche di utilizzazione del sistema elettronico sono disciplinate da istruzioni dell'Ufficio di presidenza.

2. In caso di votazione mediante sistema elettronico, viene registrato soltanto il risultato numerico della votazione.

Se, tuttavia, è stata richiesta una votazione per appello nominale ai sensi dell'articolo 160, paragrafo 1, viene registrato il risultato nominativo della votazione, il quale è pubblicato sul processo verbale della seduta secondo l'ordine alfabetico nominativo dei deputati elencati secondo il rispettivo gruppo politico.

3. La votazione per appello nominale si svolge conformemente alle disposizioni dell'articolo 160, paragrafo 2, qualora la maggioranza dei deputati presenti lo richieda; per constatare se detta condizione è soddisfatta si può fare ricorso al sistema di cui al precedente paragrafo 1.

Articolo 162

Votazione a scrutinio segreto

1. Per le nomine, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 177, paragrafo 1, e dell'articolo 182, paragrafo 2, secondo comma, la votazione ha luogo a scrutinio segreto.

Entrano nel calcolo dei voti espressi solamente le schede recanti i nomi di deputati di cui è stata presentata la candidatura.

2. La votazione a scrutinio segreto può aver luogo nel caso in cui almeno un quinto dei deputati che compongono il Parlamento ne faccia richiesta. Tale richiesta deve essere presentata prima dell'inizio della votazione.
3. Una richiesta di votazione a scrutinio segreto ha la precedenza rispetto a una richiesta di votazione per appello nominale.
4. Lo spoglio delle schede per ogni scrutinio segreto è effettuato da due a sei scrutatori estratti a sorte tra i deputati.

Per le votazioni di cui al precedente paragrafo 1 i candidati non possono essere scrutatori.

I nomi dei deputati che hanno partecipato a una votazione a scrutinio segreto sono pubblicati sul processo verbale della seduta nel corso della quale ha avuto luogo la votazione stessa.

Articolo 163

Dichiarazioni di voto

1. Allorché la discussione generale è conclusa, ogni deputato può rilasciare una dichiarazione orale di non oltre un minuto o una dichiarazione scritta di non oltre 200 parole sulla votazione finale. La dichiarazione viene inserita nel resoconto integrale delle discussioni.

Un gruppo politico può rilasciare una dichiarazione di una durata non superiore a due minuti.

Una richiesta di dichiarazione di voto non è più ricevibile dopo l'inizio della prima dichiarazione.

Sono ammesse dichiarazioni di voto sulla votazione finale per qualsiasi argomento sottoposto al Parlamento. L'espressione «votazione finale» non si riferisce al tipo di votazione ma all'ultima votazione su un punto qualsiasi.

2. Non sono ammesse dichiarazioni di voto nel caso di votazioni su questioni procedurali.

3. Qualora una proposta della Commissione o una relazione siano iscritte all'ordine del giorno del Parlamento a norma dell'articolo 131 del regolamento, i deputati possono rilasciare dichiarazioni di voto scritte, conformemente al paragrafo 1.

Le dichiarazioni di voto, orali o scritte, devono avere un nesso diretto con il testo posto in votazione.

Articolo 164

Contestazione della votazione

1. Il Presidente dichiara l'apertura e la chiusura di ogni singola votazione.

2. Dopo che il Presidente ha dichiarato aperta la votazione non è ammesso alcun intervento, se non da parte del Presidente stesso, fino a che quest'ultimo abbia dichiarato chiusa la votazione.

3. I richiami al regolamento concernenti la validità di una votazione possono essere formulati dopo che il Presidente ne ha dichiarato la chiusura.

4. Dopo la proclamazione del risultato di una votazione per alzata di mano può essere chiesta la controprova. Essa ha luogo ricorrendo al sistema elettronico.

5. Sulla validità del risultato proclamato decide il Presidente. La sua decisione è inoppugnabile.

CAPITOLO 5

INTERVENTI SULLA PROCEDURA

Articolo 165

Mozioni di procedura

1. Hanno precedenza su ogni altra le richieste di intervento per le mozioni di procedura aventi lo scopo di

- a) porre una questione pregiudiziale (articolo 167),
- b) chiedere il rinvio in commissione (articolo 168),
- c) chiedere la chiusura della discussione (articolo 169),
- d) chiedere l'aggiornamento della discussione e della votazione (articolo 170),
- e) chiedere la sospensione o la chiusura della seduta (articolo 171).

Su tali mozioni possono unicamente intervenire, oltre agli autori, un oratore a favore e uno contrario e il presidente o il relatore della commissione competente.

2. Il tempo di parola non può superare un minuto.

Articolo 166

Richiamo al regolamento

1. La facoltà di parlare può essere concessa a un deputato per attirare l'attenzione del Presidente sul mancato rispetto del regolamento. All'inizio del suo intervento il deputato deve indicare l'articolo cui si riferisce.

2. Le richieste di intervento sul regolamento hanno la precedenza su ogni altra.

3. Il tempo di parola non può superare un minuto.

4. Sul richiamo al regolamento il Presidente decide immediatamente in conformità delle disposizioni del regolamento e comunica la sua decisione subito dopo il richiamo al regolamento. Non si procede a votazione.

5. In via eccezionale, e sempre che il rinvio della decisione non provochi l'aggiornamento della discussione in corso, il Presidente può dichiarare che la sua decisione verrà comunicata successivamente, e comunque entro un termine non superiore alle 24 ore dal richiamo al regolamento. Egli può sottoporre la questione alla commissione competente.

*Articolo 167***Questione pregiudiziale**

1. All'apertura della discussione su un determinato punto dell'ordine del giorno può essere proposto il rifiuto della discussione per motivi di irricevibilità del punto in questione. La votazione sulla proposta ha luogo immediatamente.

L'intenzione di sollevare una questione pregiudiziale deve essere notificata con almeno ventiquattro ore di anticipo al Presidente, che ne informa immediatamente il Parlamento.

2. Nel caso in cui la proposta venga accolta, il Parlamento passa immediatamente al punto successivo dell'ordine del giorno.

*Articolo 168***Rinvio in commissione**

1. Un gruppo politico o almeno trentasette deputati possono chiedere il rinvio in commissione al momento della fissazione dell'ordine del giorno o prima dell'apertura della discussione.

L'intenzione di chiedere il rinvio in commissione deve essere notificata con almeno 24 ore di anticipo al Presidente, che ne informa immediatamente il Parlamento.

2. Il rinvio in commissione può essere chiesto anche da un gruppo politico o da almeno trentasette deputati prima o durante la votazione. Tale richiesta è messa immediatamente ai voti.

3. La richiesta può essere presentata solo una volta in ciascuna di queste diverse fasi della procedura.

4. Il rinvio in commissione interrompe il dibattito sul punto in esame.

5. Il Parlamento può impartire alla commissione un termine entro il quale presentare le sue conclusioni.

*Articolo 169***Chiusura della discussione**

1. La chiusura di una discussione può essere proposta dal Presidente o chiesta da un gruppo politico o da almeno trentasette deputati prima che sia esaurito l'elenco degli oratori. La relativa votazione ha luogo immediatamente.

2. Nel caso in cui la proposta o la richiesta vengano accolte, ha ancora facoltà di parlare un solo deputato per ogni gruppo non ancora intervenuto nella discussione.

3. Dopo gli interventi di cui al precedente paragrafo 2, la discussione viene chiusa e il Parlamento procede alla votazione sulla questione, a meno che non sia stato preventivamente fissato il momento della votazione.

4. Qualora la proposta o la richiesta vengano respinte, non possono essere ripresentate durante la stessa discussione, salvo che dal Presidente.

*Articolo 170***Aggiornamento della discussione e della votazione**

1. All'apertura della discussione su un determinato punto dell'ordine del giorno, un gruppo politico o almeno trentasette deputati possono proporre che la discussione venga aggiornata fino a un momento stabilito. La votazione sulla proposta ha luogo immediatamente.

L'intenzione di proporre l'aggiornamento della discussione deve essere notificata con almeno ventiquattro ore di anticipo al Presidente, che ne informa immediatamente il Parlamento.

2. Nel caso in cui la proposta venga accolta, il Parlamento passa al punto successivo dell'ordine del giorno. La discussione oggetto dell'aggiornamento deve essere ripresa al momento stabilito.

3. Nel caso in cui la proposta venga respinta, non può essere ripresentata nel corso della stessa tornata.

4. Prima o durante una votazione, un gruppo politico o almeno trentasette deputati possono proporre l'aggiornamento. La votazione sulla proposta ha luogo immediatamente.

Qualora il Parlamento decida di aggiornare una discussione a una tornata successiva, la decisione deve indicare la tornata all'ordine del giorno della quale la discussione deve essere iscritta, fermo restando che l'ordine del giorno di tale tornata è stabilito in conformità degli articoli 130 e 132.

*Articolo 171***Sospensione o chiusura della seduta**

Nel corso di una discussione o di una votazione la seduta può essere sospesa o chiusa se lo decide il Parlamento su proposta del Presidente o su richiesta di un gruppo politico o di almeno trentasette deputati. La votazione sulla proposta o sulla richiesta ha luogo immediatamente.

CAPITOLO 6

PUBBLICITÀ DEI LAVORI

*Articolo 172***Processo verbale**

1. Il processo verbale di ogni seduta, contenente le decisioni del Parlamento e i nomi degli oratori, è distribuito almeno mezz'ora prima dell'inizio della parte pomeridiana della seduta successiva.

Sono considerate decisioni, nell'ambito delle procedure legislative, anche tutti gli emendamenti approvati dal Parlamento, anche in caso di reiezione finale della proposta della Commissione a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, o della posizione comune del Consiglio a norma dell'articolo 61, paragrafo 3.

I testi adottati dal Parlamento sono distribuiti separatamente. Se i testi di carattere legislativo adottati dal Parlamento contengono emendamenti, essi sono pubblicati in versione consolidata.

2. All'inizio della parte pomeridiana di ogni seduta il Presidente sottopone all'approvazione del Parlamento il processo verbale della seduta precedente.

3. Quando il processo verbale è oggetto di contestazione, il Parlamento decide, se del caso, circa la presa in considerazione delle modifiche richieste. Nessun deputato può intervenire sul processo verbale per più di un minuto.

4. Il processo verbale, munito delle firme del Presidente e del segretario generale, viene depositato negli archivi del Parlamento. Deve essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il termine di un mese.

*Articolo 173***Resoconto integrale**

1. Per ogni seduta viene redatto nelle lingue ufficiali un resoconto integrale delle discussioni.

2. Gli oratori sono tenuti a restituire il testo integrale dei loro discorsi al segretariato al più tardi l'indomani del giorno in cui esso è stato loro trasmesso.

3. Il resoconto integrale viene pubblicato come allegato alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

TITOLO VII

COMMISSIONI E DELEGAZIONI

CAPITOLO 1

COMMISSIONI — COSTITUZIONE E ATTRIBUZIONI

*Articolo 174***Costituzione delle commissioni permanenti**

Su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento costituisce commissioni permanenti, le cui attribuzioni sono fissate in un allegato al presente regolamento ⁽¹⁵⁾. L'elezione dei membri delle commissioni ha luogo nel corso della prima tornata del Parlamento neoeletto e, di nuovo, dopo due anni e mezzo.

Le attribuzioni delle commissioni permanenti possono essere fissate in un momento diverso da quello della loro costituzione.

*Articolo 175***Costituzione delle commissioni temporanee**

Su proposta della Conferenza dei presidenti il Parlamento può in qualsiasi momento costituire commissioni temporanee le cui attribuzioni, la cui composizione e il cui mandato sono fissati contemporaneamente alla decisione della loro costituzione; il mandato di tali commissioni non può superare i dodici mesi, a meno che il Parlamento non prolunghi questo periodo alla sua scadenza.

⁽¹⁵⁾ Allegato VI.

Poiché ai sensi del presente regolamento le attribuzioni, la composizione e il mandato delle commissioni temporanee sono fissati contemporaneamente alla decisione con la quale dette commissioni sono costituite, il Parlamento non può in seguito decidere di modificare le loro attribuzioni, né per limitarle né per ampliarle.

Articolo 176

Commissioni di inchiesta

1. Il Parlamento può, su richiesta di un quarto dei suoi membri, costituire una commissione di inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione della legislazione comunitaria o di cattiva amministrazione nell'applicazione della legislazione comunitaria risultanti da atti di un'istituzione o di un organo delle Comunità europee o di un'amministrazione pubblica di uno Stato membro o di persone cui la legislazione comunitaria conferisce il mandato di applicare quest'ultima.

La decisione di costituire una commissione d'inchiesta viene pubblicata entro un mese sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il Parlamento prende inoltre tutte le misure necessarie a diffondere questa decisione quanto più ampiamente possibile.

2. Le modalità di funzionamento di una commissione d'inchiesta sono disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento applicabili alle commissioni, fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente articolo e dalla decisione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 19 aprile 1995 relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo, allegata al presente regolamento ⁽¹⁶⁾.

3. La richiesta di costituire una commissione d'inchiesta deve contenere l'indicazione precisa dell'oggetto dell'indagine e includere una motivazione particolareggiata. Il Parlamento, su proposta della Conferenza dei presidenti, decide in merito alla costituzione della commissione e, qualora decida di costituirla, in merito alla sua composizione, conformemente al disposto dell'articolo 177.

4. La commissione d'inchiesta conclude i propri lavori, con la presentazione di una relazione, entro un termine massimo di dodici mesi. A due riprese il Parlamento può decidere di prorogare detto termine di altri tre mesi.

In seno alla commissione hanno diritto di voto soltanto i membri titolari o, in loro assenza, i supplenti permanenti.

5. La commissione d'inchiesta elegge il proprio presidente e due vicepresidenti e nomina uno o più relatori. La commissione può inoltre affidare ai suoi membri missioni, incarichi specifici o deleghe, fermo restando che essi debbono poi riferirle in modo circostanziato.

Nell'intervallo tra una riunione e l'altra, l'ufficio di presidenza esercita, in casi d'emergenza o necessità, i poteri della commissione, previa ratifica nella riunione successiva.

6. Qualora una commissione di inchiesta ritenga che un suo diritto non sia stato rispettato, propone al Presidente del Parlamento di prendere le opportune iniziative.

7. La commissione d'inchiesta può rivolgersi alle istituzioni o persone di cui all'articolo 3 della decisione menzionata al paragrafo 2 in vista dello svolgimento di audizioni o per ottenere documenti.

Le spese di viaggio e soggiorno dei membri e dei dipendenti delle istituzioni e degli organi comunitari sono a carico di questi ultimi. Le spese di viaggio e soggiorno delle altre persone che depongono dinanzi a una commissione d'inchiesta sono rimborsate dal Parlamento secondo le modalità previste per le audizioni di esperti.

Nel corso di un'audizione dinanzi a una commissione di inchiesta qualunque persona chiamata a testimoniare può invocare i diritti di cui disporrebbe in quanto testimone dinanzi a un organo giurisdizionale del suo Stato di origine e deve essere informato di tali diritti prima di deporre.

Per quanto concerne l'uso delle lingue, la commissione d'inchiesta si attiene all'articolo 138. Ciononostante, l'ufficio di presidenza della commissione

- può limitare l'interpretazione alle lingue ufficiali dei partecipanti ai lavori, qualora lo ritenga necessario per ragioni di riservatezza;
- decide in merito alla traduzione dei documenti ricevuti in modo che la commissione possa portare avanti i propri lavori con efficienza e rapidità e siano rispettate la segretezza e la riservatezza del caso.

8. Il presidente della commissione d'inchiesta, insieme all'ufficio di presidenza, prende cura dell'osservanza della segretezza o riservatezza dei lavori, avvertendone per tempo i membri.

Egli ricorda inoltre espressamente le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, della summenzionata decisione. Si applica l'allegato VII, parte A, del regolamento.

9. L'esame di documenti trasmessi sotto vincolo di segretezza o di riservatezza avviene attraverso dispositivi tecnici che garantiscono l'accesso personale ed esclusivo a questi documenti da parte dei deputati incaricati dell'esame. Questi deputati si impegnano solennemente a non consentire ad alcun altro l'accesso a informazioni riservate o confidenziali, ai sensi del presente articolo, e a servirsene esclusivamente nell'elaborazione della loro relazione per la commissione d'inchiesta. Le riunioni si svolgono in locali attrezzati in modo da precludere qualsiasi possibilità di ascolto da parte di persone non autorizzate.

10. Al termine dei lavori la commissione d'inchiesta presenta al Parlamento una relazione sui risultati degli stessi, corredata, se del caso, da pareri di minoranza alle condizioni previste all'articolo 48. La relazione viene pubblicata.

Su richiesta della commissione d'inchiesta, il Parlamento procede a una discussione su detta relazione nella tornata successiva alla presentazione della relazione stessa.

⁽¹⁶⁾ Allegato VIII.

Essa può altresì sottoporre al Parlamento un progetto di raccomandazione destinata a istituzioni od organi delle Comunità europee o degli Stati membri.

11. Il Presidente del Parlamento incarica la commissione competente, a norma dell'Allegato VI del regolamento, di verificare il seguito dato ai risultati dei lavori della commissione d'inchiesta e, se del caso, di elaborare una relazione in merito. Egli prende tutte le altre disposizioni ritenute utili ai fini della concreta applicazione delle conclusioni delle inchieste.

Può essere emendata, a norma dell'articolo 177, paragrafo 2, solo la proposta della Conferenza dei presidenti sulla composizione di una commissione di inchiesta (paragrafo 3).

Non possono essere emendati l'oggetto dell'indagine così come definito da un quarto dei membri del Parlamento (paragrafo 3) né il periodo fissato al paragrafo 4.

Articolo 177

Composizione delle commissioni

1. L'elezione dei membri delle commissioni e delle commissioni d'inchiesta ha luogo su designazione da parte dei gruppi e dei deputati non iscritti. La Conferenza dei presidenti presenta proposte al Parlamento. La composizione delle commissioni riflette per quanto possibile la composizione del Parlamento.

Il deputato che passi a un altro gruppo politico mantiene per la durata restante della carica di due anni e mezzo il seggio da lui occupato nelle commissioni parlamentari. Tuttavia se, a seguito del passaggio di un deputato a un altro gruppo, l'equa rappresentanza delle tendenze politiche nell'ambito di una commissione risulta turbata, la Conferenza dei presidenti deve presentare nuove proposte per la composizione di tale commissione, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1, seconda frase, facendo salvi i diritti del deputato in questione.

2. Ogni emendamento alle proposte della Conferenza dei presidenti deve essere presentato, per essere ricevibile, da almeno trentasette deputati. Il Parlamento si pronuncia su tali emendamenti mediante scrutinio segreto.

3. Vengono considerati eletti i deputati figuranti nelle proposte della Conferenza dei presidenti nella forma eventualmente modificata sulla base del paragrafo 2.

4. Qualora un gruppo politico ometta di presentare candidati per una commissione d'inchiesta, conformemente al paragrafo 1, entro la scadenza fissata dalla Conferenza dei presidenti, quest'ultima sottopone alla ratifica dell'Assemblea soltanto i nomi notificatili entro tale scadenza.

5. La sostituzione dei membri delle commissioni, allorché si siano resi vacanti dei seggi, può essere decisa provvisoriamente dalla Conferenza dei presidenti, d'accordo con i deputati da designare e tenuto conto delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

6. Tali modifiche vengono sottoposte alla ratifica del Parlamento nella seduta successiva.

Articolo 178

Membri supplenti

1. I gruppi politici e i deputati non iscritti possono designare per ciascuna commissione un numero di supplenti permanenti pari al numero dei membri titolari che rappresentano i gruppi (e i deputati non iscritti) in seno alla commissione. Il Presidente del Parlamento ne deve essere informato. Tali supplenti permanenti hanno diritto a partecipare alle riunioni della commissione, a prendervi la parola e, in caso di assenza del membro titolare, a partecipare alla votazione.

2. Il membro titolare di una commissione può, in caso di assenza e qualora non siano stati nominati dei supplenti permanenti o questi ultimi siano a loro volta assenti, farsi sostituire nelle riunioni da un altro membro dello stesso gruppo politico con diritto di voto. Il nome di questo sostituto deve essere comunicato al presidente della commissione interessata prima dell'inizio della votazione.

Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis ai deputati non iscritti.

La comunicazione preventiva prevista al paragrafo 2, ultima frase, deve essere effettuata prima che abbia termine la discussione o prima che abbia inizio la votazione sul punto o sui punti per i quali il titolare si è fatto sostituire.

Il disposto del presente articolo si articola intorno a due elementi chiaramente fissati da detto testo:

- un gruppo politico non può avere in una commissione un numero di membri sostituiti permanenti superiore a quello dei membri titolari;
- soltanto i gruppi politici hanno la facoltà di designare membri sostituiti permanenti, alla sola condizione di informarne il Presidente.

In conclusione:

- la qualità di sostituto permanente dipende unicamente dall'appartenenza a un gruppo determinato,
- quando viene modificato il numero di membri titolari di cui un gruppo politico dispone in una commissione, il numero massimo di membri sostituiti permanenti che tale gruppo può designare subisce la medesima modifica,
- quando un membro cambia di gruppo politico, non può conservare il mandato di sostituto permanente assegnatogli dal suo gruppo d'origine,
- in nessun caso il membro di una commissione può essere sostituito di un collega appartenente a un altro gruppo politico.

Articolo 179

Attribuzioni delle commissioni

1. Le commissioni permanenti hanno il compito di esaminare le questioni che sono loro sottoposte dal Parlamento ovvero, durante un'interruzione della sessione, dal Presidente a nome della Conferenza dei presidenti. Le attribuzioni delle commissioni temporanee e delle commissioni di inchiesta sono fissate al momento della loro costituzione; tali commissioni non sono autorizzate a formulare pareri destinati ad altre commissioni.

(Cfr. interpretazione dell'articolo 175)

2. Nel caso in cui una commissione permanente si dichiari incompetente a esaminare una questione, o nel caso in cui sorga un conflitto di competenza fra due o più commissioni permanenti, il problema della competenza viene sottoposto alla Conferenza dei presidenti entro quattro settimane lavorative dalla comunicazione in Aula del suo deferimento alla commissione. La Conferenza dei presidenti di commissione viene informata e può formulare una raccomandazione alla Conferenza dei presidenti. Quest'ultima adotta una decisione entro sei settimane lavorative dalla sua consultazione. In caso contrario, la questione viene iscritta all'ordine del giorno della tornata successiva affinché sia presa una decisione in merito.

3. Se più commissioni permanenti sono competenti per una stessa questione, una commissione viene designata competente per il merito e le altre commissioni competenti per parere.

Nondimeno, le commissioni cui è stata simultaneamente sottoposta una questione non possono superare il numero di tre, a meno che, in casi motivati, venga decisa una deroga a tale norma alle condizioni previste al paragrafo 1.

4. Due o più commissioni o sottocommissioni possono procedere in comune all'esame di questioni di loro competenza, senza però poter prendere una decisione.

5. Previo accordo dell'Ufficio di presidenza del Parlamento, ogni commissione può incaricare uno o più dei suoi membri di procedere a una missione di studio o di informazione.

Articolo 180

Commissione incaricata della verifica dei poteri

Tra le commissioni costituite in base alle condizioni previste dal presente regolamento, una commissione è incaricata della verifica dei poteri e della preparazione delle decisioni sulle contestazioni elettorali.

Articolo 181

Sottocommissioni

1. Su autorizzazione preventiva dalla Conferenza dei presidenti, ogni commissione permanente o temporanea può nominare nel proprio ambito, nell'interesse dei suoi lavori, una o più sottocommissioni, determinandone la composizione ai sensi dell'articolo 177 e la competenza. Le sottocommissioni riferiscono alla commissione che le ha costituite.

2. La procedura seguita per le commissioni si applica alle sottocommissioni.

3. I sostituti sono ammessi alle riunioni delle sottocommissioni alle stesse condizioni stabilite per le riunioni delle commissioni.

4. L'applicazione del disposto del presente articolo deve garantire il nesso di dipendenza tra una sottocommissione e la commissione all'interno della quale essa è stata costituita. A tal fine, tutti i membri titolari di una sottocommissione sono scelti tra i membri della commissione principale.

Articolo 182

Uffici di presidenza delle commissioni

1. Nella prima riunione tenuta dalla commissione dopo che ha avuto luogo l'elezione dei membri delle commissioni in conformità dell'articolo 177, la commissione elegge un presidente e, in scrutini separati, uno, due o tre vicepresidenti, che insieme costituiscono l'ufficio di presidenza della commissione.

2. Quando il numero dei candidati corrisponde al numero dei seggi da assegnare, l'elezione può avvenire per acclamazione.

In caso contrario o su richiesta di almeno un sesto dei membri della commissione, l'elezione si svolge a scrutinio segreto.

In caso di candidatura unica l'elezione ha luogo a maggioranza assoluta dei suffragi espressi, compresi i voti favorevoli e contrari.

In caso di più candidature al primo turno, l'elezione ha luogo a maggioranza assoluta dei suffragi espressi, come stabilito al comma precedente. Al secondo turno, è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato più anziano.

In caso sia necessario procedere a un secondo scrutinio, possono essere presentate nuove candidature.

CAPITOLO 2

COMMISSIONI — FUNZIONAMENTO

Articolo 183

Riunioni delle commissioni

1. Le commissioni si riuniscono su convocazione del loro presidente o per iniziativa del Presidente del Parlamento.

2. La Commissione e il Consiglio possono partecipare alle riunioni di commissione, su invito del presidente fatto a nome della commissione stessa.

Altre persone possono essere invitate, con decisione speciale della commissione, ad assistere a una riunione e a prendervi la parola.

Mutatis mutandis, la decisione di far partecipare alle riunioni della commissione gli assistenti personali dei membri è lasciata alla discrezione di ciascuna commissione.

Una commissione competente per il merito può organizzare, previa approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza, un'udienza di esperti quando lo ritenga indispensabile a una buona effettuazione dei suoi lavori su una determinata questione.

Le commissioni competenti per parere possono, qualora lo desiderino, partecipare all'udienza.

3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 6, e salvo decisione contraria della commissione, i deputati possono assistere alle riunioni delle commissioni di cui non fanno parte, ma non possono partecipare alle deliberazioni.

Essi possono essere tuttavia autorizzati dalla commissione a partecipare ai suoi lavori in veste consultiva.

Articolo 184

Processo verbale delle riunioni delle commissioni

Il processo verbale di ogni riunione di commissione è distribuito a tutti i membri della commissione e sottoposto all'approvazione di questa in occasione della riunione successiva.

Articolo 185

Voto in sede di commissione

1. Ogni deputato può presentare emendamenti affinché siano esaminati in commissione.

2. Una commissione può validamente votare se un quarto dei membri che la compongono è effettivamente presente. Quando, tuttavia, un sesto dei suoi componenti lo richieda prima dell'apertura della votazione, questa è valida soltanto se il numero dei votanti raggiunge la maggioranza assoluta dei membri della commissione.

3. Il voto in sede di commissione viene espresso per alzata di mano, a meno che un quarto dei membri della commissione non richieda una votazione per appello nominale. In tal caso la votazione si svolge in conformità dell'articolo 160, paragrafo 2.

4. Il presidente della commissione prende parte ai dibattiti e alle votazioni, ma senza voto preponderante.

5. Visti gli emendamenti presentati, la commissione, invece di procedere alla votazione, può chiedere al relatore di presentare un nuovo progetto che tenga conto del più gran numero di emendamenti possibile. In tal caso viene fissata una nuova scadenza per gli emendamenti a questo progetto.

Articolo 186

Disposizioni concernenti la seduta plenaria applicabili in commissione

Si applicano *mutatis mutandis* alle riunioni delle commissioni le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 16, 17, 140, 141, 143, paragrafo 1, 146, 148, da 150 a 153, 155, 157, paragrafo 1, 158, 159, 161, 162, da 164 a 167, 170, e 171.

Articolo 187

Tempo delle interrogazioni in commissione

Una commissione può decidere di riservare tempo alle interrogazioni. La commissione stessa fissa le norme per lo svolgimento di tale tempo riservato alle interrogazioni.

CAPITOLO 3

DELEGAZIONI INTERPARLAMENTARI

*Articolo 188***Costituzione e attribuzioni delle delegazioni interparlamentari**

1. Su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento costituisce delegazioni interparlamentari permanenti e decide sulla loro natura e sul numero dei loro membri alla luce delle competenze loro affidate. L'elezione dei membri delle delegazioni ha luogo nel corso della prima o della seconda tornata del Parlamento neoeletto e vale per tutta la legislatura.

2. L'elezione dei membri delle delegazioni ha luogo su designazione presso la Conferenza dei Presidenti da parte dei gruppi politici e dei deputati non iscritti. La Conferenza dei Presidenti presenta al Parlamento proposte che tengono conto, nella misura del possibile, di un'equa rappresentanza degli Stati membri e delle tendenze politiche. Viene applicato l'articolo 177, paragrafi 2, 3, 5 e 6.

3. La costituzione degli uffici di presidenza delle delegazioni avviene secondo la procedura fissata per le commissioni permanenti in conformità dell'articolo 182.

4. Il Parlamento stabilisce le competenze generali delle singole delegazioni. Esso può decidere in qualsiasi momento di ampliare o restringere tali competenze.

5. La Conferenza dei Presidenti adotta, su proposta della Conferenza dei presidenti di delegazione, le norme di applicazione necessarie per le attività delle delegazioni.

6. Il presidente della delegazione presenta una relazione d'attività alla commissione competente per gli affari esteri e la sicurezza.

*Articolo 189***Cooperazione con l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa**

1. Gli organi del Parlamento, segnatamente le commissioni, cooperano con gli organi omologhi dell'Assemblea

parlamentare del Consiglio d'Europa nei settori di comune interesse, soprattutto allo scopo di migliorare l'efficacia dei lavori e di evitare doppioni.

2. La Conferenza dei presidenti, d'intesa con le autorità competenti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, definisce le modalità per l'applicazione di queste disposizioni.

*Articolo 190***Commissioni parlamentari miste**

1. Il Parlamento europeo può costituire commissioni parlamentari miste con i parlamenti di Stati associati alla Comunità o di Stati con i quali sono stati avviati negoziati in vista della loro adesione.

Queste commissioni possono formulare raccomandazioni destinate ai parlamenti partecipanti. Nel caso del Parlamento europeo esse sono deferite alla commissione competente, che presenta proposte sul seguito da darvi.

2. Le competenze generali delle diverse commissioni parlamentari miste sono definite dal Parlamento europeo e negli accordi con il paese terzo interessato.

3. Le commissioni parlamentari miste sono disciplinate dalle norme procedurali previste dal relativo accordo. Esse si fondano sulla parità fra la delegazione del Parlamento europeo e quella del parlamento omologo.

4. Le commissioni parlamentari miste adottano il proprio regolamento, che sottopongono all'approvazione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo e del parlamento omologo.

5. L'elezione dei membri delle delegazioni del Parlamento europeo alle commissioni parlamentari miste e la costituzione degli uffici di presidenza di dette delegazioni avvengono conformemente alla procedura vigente per le delegazioni interparlamentari.

TITOLO VIII**PETIZIONI***Articolo 191***Diritto di petizione**

1. Qualsiasi cittadino dell'Unione europea, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento su una materia rientrante nel campo di attività dell'Unione europea e che lo (la) concerne direttamente.

2. Le petizioni al Parlamento devono menzionare il nome e cognome, la cittadinanza e il domicilio di ciascuno dei firmatari.

3. Le petizioni devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

Le petizioni redatte in un'altra lingua vengono prese in esame solo se il firmatario ha allegato una traduzione o una sintesi in una lingua ufficiale dell'Unione europea, le quali costituiscono la base di lavoro del Parlamento. Nella corrispondenza con il firmatario il Parlamento utilizza la lingua ufficiale in cui sono redatte la traduzione o la sintesi.

4. Le petizioni vengono iscritte in un ruolo generale nell'ordine in cui sono pervenute, se soddisfano alle condizioni previste al paragrafo 2; in caso contrario esse vengono archiviate e il motivo viene comunicato ai firmatari.

5. Le petizioni iscritte nel ruolo generale sono deferite dal Presidente alla commissione competente, che deve esaminare se esse rientrano nell'ambito delle attività dell'Unione europea.

6. Le petizioni dichiarate irricevibili dalla commissione sono archiviate. I firmatari vengono informati in merito alla decisione presa e ai motivi della stessa.

7. In tal caso la commissione competente può suggerire al firmatario di rivolgersi alla competente autorità dello Stato membro interessato o dell'Unione europea.

8. A meno che i firmatari non ne abbiano sollecitato un esame riservato, la petizione viene iscritta in un ruolo generale pubblico.

9. Qualora la commissione lo ritenga opportuno, può sottoporre la questione al Mediatore.

10. Le petizioni indirizzate al Parlamento da persone fisiche o giuridiche che non siano cittadini dell'Unione europea né abbiano la propria residenza o sede sociale in uno Stato

membro sono trattate e archiviate separatamente. Il Presidente invia mensilmente una relazione sulle petizioni ricevute durante il mese precedente, con l'indicazione del loro oggetto, alla commissione competente per l'esame delle petizioni, che potrà chiedere di prendere visione di quelle che ritiene opportuno trattare.

*Articolo 192***Esame delle petizioni**

1. Sulle petizioni che essa ha dichiarato ricevibili la commissione competente può decidere di elaborare relazioni o di pronunciarsi in altro modo.

La commissione può, in particolare nel caso di petizioni aventi per oggetto una modifica delle disposizioni legislative in vigore, chiedere il parere di un'altra commissione, conformemente all'articolo 46.

2. È istituito un registro elettronico sul quale i cittadini possono associarsi al primo firmatario apponendo la propria firma elettronica sulla petizione dichiarata ricevibile e iscritta nel ruolo generale.

3. Ai fini dell'esame delle petizioni o dell'accertamento dei fatti, la commissione può sentire i firmatari, tenere audizioni generali oppure inviare propri membri in loco.

4. Per la preparazione del suo parere, la commissione può chiedere alla Commissione delle Comunità di presentarle taluni documenti, di fornirle informazioni e di consentirle l'accesso ai suoi servizi.

5. La commissione sottopone eventualmente al Parlamento proposte di risoluzione relative alle petizioni da essa esaminate.

Essa può inoltre chiedere che il suo parere venga trasmesso dal Presidente del Parlamento alla Commissione o al Consiglio.

6. La commissione informa il Parlamento con periodicità semestrale sui risultati delle proprie deliberazioni.

La commissione informa in particolare il Parlamento sulle misure che il Consiglio e/o la Commissione hanno adottato in relazione alle petizioni trasmesse dal Parlamento.

7. Il Presidente del Parlamento comunica ai firmatari delle petizioni le decisioni adottate al riguardo e i motivi che le hanno ispirate.

*Articolo 193***Pubblicità delle petizioni**

1. Le petizioni iscritte al ruolo generale di cui all'articolo 191, paragrafo 4, e le principali decisioni in merito alla procedura di esame delle stesse vengono annunciate in seduta. Tali comunicazioni sono pubblicate sul processo verbale.

2. Il titolo e la sintesi delle petizioni iscritte a ruolo nonché i pareri e le principali decisioni trasmessi congiuntamente all'esame della petizione sono inseriti in una banca dati di pubblico accesso, sempreché il firmatario sia d'accordo. Le petizioni da esaminare in via riservata sono custodite negli archivi del Parlamento dove possono essere consultate da qualsiasi deputato.

TITOLO IX**MEDIATORE***Articolo 194***Nomina del Mediatore**

1. All'inizio di ogni legislatura, subito dopo la sua elezione, o nei casi previsti al paragrafo 8, il Presidente lancia un appello per la presentazione di candidature in vista della nomina del Mediatore e fissa il termine per la presentazione delle stesse. L'appello è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

6. Prima di dichiarare aperta la votazione, il Presidente si accerta che sia presente almeno la metà dei deputati che compongono il Parlamento.

7. Il candidato nominato è chiamato immediatamente a prestare giuramento dinanzi alla Corte di giustizia.

8. Salvo in caso di decesso o di destituzione, il Mediatore rimane in carica sino all'assunzione del mandato da parte del suo successore.

2. Le candidature debbono essere appoggiate da almeno trentasette deputati cittadini di almeno due Stati membri.

Articolo 195

Ogni deputato può appoggiare una sola candidatura.

Azione del Mediatore

Le candidature devono comportare la presentazione di tutti i documenti giustificativi che consentano di accertare in modo inequivocabile che il candidato risponde alle condizioni fissate dallo statuto del Mediatore.

1. La decisione concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni di Mediatore nonché le relative disposizioni di esecuzione così come adottate dal Mediatore, sono allegare al presente regolamento, a titolo di informazione ⁽¹⁷⁾.

3. Le candidature sono trasmesse per esame alla commissione competente, la quale può chiedere di ascoltare gli interessati.

2. Il Mediatore informa il Parlamento dei casi di cattiva amministrazione di cui viene a conoscenza, conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della suddetta decisione, sui quali la commissione competente può elaborare una relazione. Al termine di ogni sessione annuale presenta inoltre al Parlamento una relazione sul risultato delle sue indagini, conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, della precitata decisione. A tal fine la commissione competente elabora una relazione che viene presentata all'esame del Parlamento.

Le relative audizioni sono aperte a tutti i deputati.

4. L'elenco alfabetico delle candidature ricevibili è sottoposto al voto del Parlamento.

5. La votazione si svolge a scrutinio segreto, alla maggioranza dei voti espressi.

3. Il Mediatore può altresì fornire informazioni alla commissione competente su richiesta di quest'ultima ovvero essere ascoltato dalla stessa su propria iniziativa.

Se nessun candidato è eletto al termine dei primi due turni, possono ripresentarsi soltanto i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al secondo turno.

In tutti i casi di parità di voti prevale il candidato più anziano.

⁽¹⁷⁾ Allegato X.

*Articolo 196***Destituzione del Mediatore**

1. Un decimo dei deputati che compongono il Parlamento può chiedere che il Mediatore sia dichiarato dimissionario qualora egli non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni ovvero abbia commesso una colpa grave.

2. La richiesta è trasmessa al Mediatore e alla commissione competente; se quest'ultima ritiene, a maggioranza dei suoi membri, che i motivi addotti siano fondati, presenta una relazione al Parlamento. Il Mediatore è ascoltato, su sua

richiesta, prima che la relazione sia posta in votazione. Il Parlamento delibera, previa discussione, a scrutinio segreto.

3. Prima di dichiarare aperta la votazione il Presidente si accerta che sia presente la metà dei deputati che compongono il Parlamento.

4. In caso di voto favorevole alla destituzione del Mediatore, e qualora questi non vi abbia dato seguito, il Presidente, al più tardi entro la tornata successiva a quella della votazione, invita la Corte di giustizia, con richiesta di pronuncia sollecita, a dichiarare dimissionario il Mediatore.

Le dimissioni volontarie del Mediatore interrompono la procedura.

TITOLO X**SEGRETARIATO GENERALE DEL PARLAMENTO***Articolo 197***Segretariato generale**

1. Il Parlamento è assistito da un segretario generale, nominato dall'Ufficio di presidenza.

Egli prende l'impegno solenne davanti all'Ufficio di presidenza di esercitare le sue funzioni con assoluta imparzialità e lealtà.

2. Il segretario generale del Parlamento dirige un segretariato la cui composizione e organizzazione sono stabilite dall'Ufficio di presidenza.

3. L'Ufficio di presidenza stabilisce l'organigramma del Segretariato generale e i regolamenti relativi alla situazione amministrativa e finanziaria dei dipendenti di ruolo e degli altri agenti.

L'Ufficio di presidenza stabilisce anche le categorie dei dipendenti di ruolo e degli agenti alle quali si applicano, in tutto o in parte, gli articoli 12, 13 e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europea.

Il Presidente del Parlamento fa le comunicazioni necessarie alle competenti istituzioni dell'Unione europea.

TITOLO XI**COMPETENZE RELATIVE AI PARTITI POLITICI A LIVELLO EUROPEO***Articolo 198***Competenze del Presidente**

Il Presidente rappresenta il Parlamento nelle sue relazioni con i partiti politici a livello europeo, conformemente all'articolo 19, paragrafo 4.

nonché alla ripartizione degli stanziamenti fra i partiti politici beneficiari. Esso stabilisce un elenco dei beneficiari e degli importi assegnati.

*Articolo 199***Competenze dell'Ufficio di presidenza**

1. L'Ufficio di presidenza decide in merito alla domanda di finanziamento presentata dal partito politico a livello europeo

2. L'Ufficio di presidenza decide l'eventuale sospensione o riduzione di un finanziamento e l'eventuale recupero delle somme indebitamente riscosse.

3. L'Ufficio di presidenza approva, una volta concluso l'esercizio di bilancio, la relazione di attività finale e i conteggi finanziari finali del partito politico beneficiario.

4. L'Ufficio di presidenza, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, può concedere l'assistenza tecnica ai partiti politici a livello europeo sulla base delle loro proposte. L'Ufficio di presidenza può delegare al Segretario generale determinati tipi di decisioni relative alla concessione di assistenza tecnica.

5. In tutti i casi di cui ai paragrafi precedenti l'Ufficio di presidenza agisce sulla base di una proposta del Segretario generale. Tranne nei casi di cui ai paragrafi 1 e 4, prima di prendere una decisione l'Ufficio di presidenza sente i rappresentanti del partito politico interessato. L'Ufficio di presidenza può, in qualsiasi momento, chiedere il parere della Conferenza dei presidenti.

6. Allorché il Parlamento constata, previa verifica, che un partito politico a livello europeo non rispetta più i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto, l'Ufficio di presidenza decide l'esclusione di tale partito politico dal finanziamento.

Articolo 200

Competenze della commissione competente e del Parlamento riunito in seduta plenaria

1. Su richiesta di un quarto dei membri del Parlamento, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici, il Presidente,

previo scambio di opinioni in sede di Conferenza dei presidenti, chiede alla commissione competente di verificare se un partito politico a livello europeo continua a rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto.

2. La commissione competente, prima di sottoporre una proposta di decisione al Parlamento, sente i rappresentanti del partito politico interessato e sollecita ed esamina il parere del comitato composto di personalità indipendenti previsto dal regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. Il Parlamento vota a maggioranza dei suffragi espressi la proposta di decisione che constata che il partito politico interessato rispetta i principi enunciati nel paragrafo 1 o che non li rispetta. Non è possibile presentare emendamenti. In entrambi i casi, se la proposta di decisione non ottiene la maggioranza, si considera approvata la decisione contraria.

4. La decisione del Parlamento prende effetto il giorno della presentazione della domanda di cui al paragrafo 1.

5. Il Presidente rappresenta il Parlamento al comitato di personalità indipendenti.

6. La commissione competente elabora la relazione prevista dal regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione di detto regolamento e sulle attività finanziate, e la presenta in seduta plenaria.

TITOLO XII

APPLICAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Articolo 201

Applicazione del regolamento

1. Qualora sorgano dubbi in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente regolamento, il Presidente può, senza pregiudizio delle decisioni prese precedentemente in materia, deferire l'esame della questione alla commissione competente.

Il Presidente può deferire la questione alla commissione competente anche a seguito di una richiesta di decisione in merito a un richiamo al regolamento (articolo 166).

2. La commissione competente decide se sia necessario proporre una modifica del regolamento. In tal caso procede in conformità dell'articolo 202.

3. Se la commissione decide che è sufficiente un'interpretazione delle disposizioni del regolamento in vigore, comunica

la sua interpretazione al Presidente, che ne informa il Parlamento nel corso della tornata successiva.

4. Qualora un gruppo politico o almeno trentasette deputati contestino l'interpretazione della commissione, la questione è sottoposta al Parlamento che si pronuncia a maggioranza dei voti espressi, in presenza di almeno un terzo dei suoi membri. In caso di reiezione, la questione è rinviata in commissione.

5. Le interpretazioni che non sono state oggetto di contestazione e quelle approvate dal Parlamento vengono pubblicate nel regolamento, sotto forma di note in corsivo corredanti l'articolo o i rispettivi articoli.

6. Queste interpretazioni costituiscono un precedente per la futura applicazione e interpretazione dei rispettivi articoli.

7. Il regolamento e le sue interpretazioni sono soggetti a una revisione periodica a cura della commissione competente.

8. Laddove il presente regolamento conferisce dei diritti a un numero determinato di deputati, quest'ultimo è automaticamente sostituito dal numero intero che corrisponda più da vicino alla stessa percentuale dei deputati al Parlamento ogniqualvolta il numero totale dei seggi del Parlamento venga aumentato, soprattutto a seguito di un ampliamento dell'Unione europea.

Articolo 202

Modifica del regolamento

1. Ciascun deputato può proporre modifiche al presente regolamento e ai suoi allegati, corredate, se del caso, di una breve motivazione.

Tali proposte di modifica vengono tradotte, stampate, distribuite e deferite alla commissione competente, che le

esamina e decide in merito alla loro presentazione al Parlamento.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 150, 151 e 155 all'esame di tali proposte in Aula, i riferimenti fatti, in detti articoli, al «testo di base» o alla «proposta della Commissione» sono considerati rinvii alla disposizione del regolamento allora in vigore.

2. Le proposte di modifica del presente regolamento possono essere approvate solo a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento.

3. Salvo eccezioni previste all'atto della votazione, le modifiche al presente regolamento e ai suoi allegati entrano in vigore il primo giorno della tornata successiva alla loro approvazione.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 203

Questioni pendenti

Nell'ultima seduta che precede le nuove elezioni tutte le questioni pendenti dinanzi al Parlamento decadono, fatto salvo il disposto del secondo comma del presente articolo.

All'inizio di ogni legislatura la Conferenza dei Presidenti statuisce sulle richieste motivate delle commissioni parlamentari e delle altre istituzioni intese a ricominciare o proseguire l'esame di tali questioni.

Queste disposizioni non si applicano alle petizioni e ai testi che non richiedono una deliberazione.

Articolo 204

Struttura degli allegati

Gli allegati al presente regolamento sono disposti secondo le seguenti tre rubriche:

- a) disposizioni di attuazione delle procedure regolamentari adottate a maggioranza dei voti espressi (allegato VI);
- b) disposizioni prese in applicazione di norme specifiche figuranti nel regolamento e secondo le procedure e le regole di maggioranza da queste previste (allegati I, II, III, IV, V, VII, parti A e C, IX e XV);
- c) accordi interistituzionali o altre disposizioni prese conformemente ai trattati e applicabili in seno al Parlamento o che rivestano interesse per il suo funzionamento. L'inserimento in allegato di dette disposizioni è deciso dal Parlamento alla maggioranza dei voti espressi, su proposta della commissione competente (allegati VII, parte B, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV e XVI).

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1 - TRASPARENZA E INTERESSI FINANZIARI DEI DEPUTATI*Articolo 1*

1. Prima di intervenire in una discussione in seduta plenaria o in seno a uno degli organi del Parlamento, ovvero se proposto quale relatore, il deputato che abbia un interesse finanziario diretto nella questione oggetto della discussione dichiara tale interesse oralmente.

2. Per poter essere validamente nominato titolare di una carica del Parlamento o di uno dei suoi organi a norma degli articoli 12, 182 o 188, paragrafo 2, del regolamento o partecipare a una delegazione ufficiale ai sensi degli articoli 64 o 188, paragrafo 2, del regolamento il deputato deve aver debitamente compilato la dichiarazione di cui all'articolo 2.

Articolo 2

I Questori tengono un registro in cui il deputato dichiara personalmente e con precisione

- a) le attività professionali da lui svolte e qualsiasi altra funzione o attività retribuita;
- b) i sostegni tanto finanziari, quanto in personale e in materiale, che si aggiungono ai mezzi forniti dal Parlamento e che sono conferiti al deputato nell'ambito delle sue attività politiche da parte di terzi, con indicazione dell'identità di questi ultimi.

I deputati si impegnano a non accettare alcun altro donativo o liberalità nell'esercizio del loro mandato.

Le dichiarazioni iscritte nel registro vengono rilasciate sotto la responsabilità personale del deputato e devono essere aggiornate ogni anno.

L'Ufficio di presidenza può elaborare periodicamente un elenco degli elementi che ritiene debbano essere dichiarati nel registro.

Qualora il deputato, in seguito a debita richiesta, non ottemperi all'obbligo di rilasciare la dichiarazione di cui alle lettere a) e b), il Presidente lo sollecita nuovamente a fornire la dichiarazione entro due mesi. Se alla scadenza di tale termine il deputato non ha fornito la dichiarazione, il suo nominativo viene pubblicato, con l'indicazione dell'infrazione commessa, nel processo verbale del primo giorno di ciascuna tornata successiva alla scadenza del termine. Se il deputato si rifiuta di fornire la dichiarazione anche dopo la pubblicazione dell'infrazione, il Presidente procede ai sensi dell'articolo 147 del regolamento per ottenerne la sospensione.

I presidenti dei raggruppamenti di deputati, che si tratti di intergruppi o di altri raggruppamenti non ufficiali di deputati, sono tenuti a dichiarare qualsiasi sostegno, in contanti o in natura (per esempio, assistenza di segreteria) che, se offerto ai deputati a titolo individuale, sarebbe soggetto all'obbligo di dichiarazione a norma del presente articolo.

I questori sono responsabili della custodia di un registro ed elaborano norme dettagliate per la dichiarazione del sostegno esterno da parte di tali raggruppamenti.

Articolo 3

Il registro è pubblico.

Il registro può essere reso accessibile al pubblico per via elettronica.

Articolo 4

In attesa che uno statuto del deputato al Parlamento europeo sostituisca le diverse norme nazionali, i deputati sono soggetti, in materia di dichiarazione patrimoniale, agli obblighi loro fatti dalla legislazione dello Stato membro nel quale sono stati eletti.

ALLEGATO II

SVOLGIMENTO DEL TEMPO RISERVATO ALLE INTERROGAZIONI (ARTICOLO 109)

A. DIRETTIVE

1. Sono ricevibili soltanto le interrogazioni che
 - sono concise e redatte in modo da consentire una breve risposta,
 - concernono la competenza e la responsabilità della Commissione e del Consiglio e sono di interesse generale,
 - non richiedono particolari studi o indagini preliminari da parte dell'istituzione interrogata,
 - sono formulate con precisione e si riferiscono a un punto concreto,
 - non contengono constatazioni o valutazioni,
 - non concernono fatti personali,
 - non mirano a ottenere documenti o informazioni statistiche,
 - rivestono forma di domanda.
2. Le interrogazioni non sono ricevibili se concernono argomenti già all'ordine del giorno di quella tornata con la partecipazione dell'istituzione interessata.
3. Le interrogazioni non sono ricevibili qualora nei tre mesi precedenti sia stata presentata e abbia ottenuto risposta un'interrogazione identica o simile, a meno che non sopraggiungano nuovi sviluppi o l'autore richieda ulteriori informazioni. Nel primo caso si trasmette all'autore copia dell'interrogazione e della risposta.

Domande complementari

4. Ciascun deputato può rivolgere, dopo la risposta, una domanda complementare per ogni interrogazione. Egli può rivolgere complessivamente due domande complementari.
5. Le domande complementari sono soggette alle norme di ricevibilità esposte nelle presenti direttive.
6. Il Presidente decide circa la ricevibilità delle domande complementari e ne limita il numero per fare in modo che ciascun deputato che abbia rivolto una domanda possa ricevere la relativa risposta.

Il Presidente non è tenuto a consentire domande complementari, anche quando queste soddisfino ai citati criteri di ricevibilità,

- a) qualora venga intralciato l'ordinato svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni;
- b) se la questione principale, alla quale la domanda complementare si riferisce, è già stata chiarita sufficientemente da altre domande complementari;
- c) quando la domanda complementare non è in diretta connessione con la questione principale.

Risposte alle interrogazioni

7. L'istituzione interessata farà in modo che le risposte siano concise e pertinenti quanto al tema dell'interrogazione.
8. Qualora il contenuto delle domande in questione lo consenta, il Presidente può decidere, previa consultazione degli interroganti, che l'istituzione interessata risponda alle stesse in una volta sola.
9. Può essere data risposta solo se l'interrogante è presente o ha designato un suo sostituto con comunicazione scritta al Presidente, prima dell'inizio del tempo riservato alle interrogazioni.
10. Qualora non siano presenti né l'interrogante né il suo sostituto, l'interrogazione decade.
11. Se un deputato presenta un'interrogazione, ma né lui né il suo sostituto sono presenti durante il tempo riservato alle interrogazioni, il Presidente ricorda per iscritto al deputato in questione che è tenuto ad essere presente o a farsi sostituire. Qualora il Presidente si veda costretto ad inviare tale richiamo tre volte nell'arco di dodici mesi, il deputato in questione perde il diritto di presentare interrogazioni per un periodo di sei mesi.
12. Le interrogazioni che non possono ottenere risposta per mancanza di tempo ricevono risposta ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 4, primo comma, salvo che l'interrogante chieda l'applicazione dell'articolo 110, paragrafo 3.
13. Alla procedura delle risposte scritte si applicano le disposizioni dell'articolo 110, paragrafi 3 e 5.

Termini

14. Le interrogazioni devono essere inoltrate al Presidente al più tardi una settimana prima dell'inizio del tempo riservato alle interrogazioni. Le interrogazioni che non siano state inoltrate entro questo termine potranno tuttavia essere trattate nel tempo riservato alle interrogazioni, qualora l'istituzione interrogata sia d'accordo.

Le interrogazioni dichiarate ricevibili vengono distribuite ai deputati e trasmesse all'istituzione interrogata.

Presentazione

15. Il tempo delle interrogazioni alla Commissione può, previo consenso di quest'ultima, essere suddiviso in tempi specifici riservati alle interrogazioni destinate a singoli membri della Commissione.

Il tempo delle interrogazioni al Consiglio può, previo consenso di quest'ultimo, essere suddiviso in tempi riservati alle interrogazioni alla Presidenza, all'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune o al Presidente dell'Eurogruppo. Esso può anche essere suddiviso per argomento.

B. Raccomandazioni

(Estratto della risoluzione del Parlamento del 13 novembre 1986)

Il Parlamento europeo

1. auspica una più rigorosa applicazione delle direttive per lo svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni a norma dell'articolo 43 ⁽¹⁾ del regolamento, e in particolare del paragrafo 1 di tali direttive riguardante la loro ricevibilità;
2. raccomanda un uso più frequente del potere conferito dall'articolo 43, paragrafo 3 ⁽²⁾, del regolamento al Presidente del Parlamento di riunire le interrogazioni, presentate per il tempo a esse riservato, secondo la materia, ma ritiene che solo le interrogazioni contenute nella prima metà dell'elenco delle interrogazioni presentate per una determinata tornata siano soggette a tale suddivisione;

⁽¹⁾ Attualmente articolo 109.

⁽²⁾ Attualmente articolo 109, paragrafo 3.

3. raccomanda, per quanto riguarda le domande complementari, che di norma generale il Presidente consenta di rivolgere una domanda complementare all'interrogante, e una o al massimo due domande complementari a membri appartenenti preferibilmente a un gruppo politico e/o a uno Stato membro diversi da quelli dell'autore dell'interrogazione principale; ricorda che le domande complementari devono essere concise e rivolte sotto forma di domanda e propone che la loro durata non superi i 30 secondi;
 4. invita la Commissione e il Consiglio a impegnarsi, conformemente al paragrafo 7 di tali direttive, a che le loro risposte siano concise e attinenti all'argomento della domanda.
-

*ALLEGATO III***DIRETTIVE E CRITERI GENERALI DA SEGUIRE NELLA SCELTA DEGLI ARGOMENTI DA INCLUDERE ALL'ORDINE DEL GIORNO PER LE DISCUSSIONI SU CASI DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI, DELLA DEMOCRAZIA E DELLO STATO DI DIRITTO PREVISTE DALL'ARTICOLO 115****Criteria di priorità**

1. Deve ritenersi prioritaria la proposta di risoluzione che si proponga di fare esprimere al Parlamento un voto diretto al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, ad altri Stati od organizzazioni internazionali prima di un avvenimento annunciato qualora l'unica tornata del Parlamento in cui il voto può avere luogo in tempo utile sia quella in corso.
2. La proposta di risoluzione non supera le 500 parole.
3. Gli argomenti che hanno attinenza alle competenze dell'Unione europea previste dal trattato dovrebbero essere considerati prioritari a condizione che siano di notevole rilevanza.
4. Il numero degli argomenti scelti deve essere tale da consentire un dibattito adeguato alla rilevanza degli argomenti prescelti e non dovrebbe essere superiore a tre, comprese le sottovoci.

Modalità funzionali

5. I criteri di priorità seguiti per la scelta degli argomenti da includere nelle discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto sono portati a conoscenza del Parlamento e dei gruppi politici.

Limite e ripartizione del tempo di parola

6. Il Presidente del Parlamento, per meglio utilizzare il tempo disponibile, concorda con il Consiglio e la Commissione un limite di tempo di parola per i loro eventuali interventi nelle discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, previa consultazione dei presidenti dei gruppi politici.

Termine per la presentazione di emendamenti

7. Il termine per la presentazione di emendamenti deve essere tale da consentire che tra la distribuzione del testo degli emendamenti nelle lingue ufficiali e il momento della discussione sulle proposte di risoluzione intercorra un periodo di tempo sufficiente a un esame adeguato degli emendamenti stessi da parte dei deputati e dei gruppi politici.

*ALLEGATO IV***PROCEDURE DA APPLICARE PER L'ESAME DEL BILANCIO GENERALE DELL'UNIONE EUROPEA E DEI BILANCI SUPPLETIVI***Articolo 1***Documenti di seduta**

1. Vengono stampati e distribuiti:
 - a) la comunicazione della Commissione delle Comunità relativa al tasso massimo di cui al paragrafo 9 degli articoli 78 del trattato CECA, 272 del trattato CE e 177 del trattato CEEA,
 - b) la proposta della Commissione o del Consiglio intesa a fissare un nuovo tasso,
 - c) l'esposizione del Consiglio sul risultato delle sue deliberazioni riguardanti gli emendamenti e le modificazioni al progetto di bilancio approvati dal Parlamento,
 - d) le modifiche apportate dal Consiglio agli emendamenti al progetto di bilancio approvati dal Parlamento,
 - e) la posizione del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un nuovo tasso massimo,
 - f) il nuovo progetto di bilancio stabilito in applicazione del paragrafo 8 degli articoli 78 del trattato CECA, 272 del trattato CE e 177 del trattato CEEA,
 - g) i progetti di decisione relativi ai dodicesimi provvisori di cui agli articoli 78 ter del trattato CECA, 273 del trattato CE e 178 del trattato CEEA.
2. Tali documenti sono deferiti alla commissione competente per il merito. Qualsiasi commissione interessata può esprimere un parere.
3. Il Presidente fissa il termine entro il quale le commissioni eventualmente interessate a esprimere un parere devono trasmetterlo alla commissione competente per il merito.

*Articolo 2***Tasso**

1. Ogni deputato può, secondo le modalità in appresso stabilite, presentare e illustrare proposte di decisione intese a fissare un nuovo tasso massimo.
2. Per essere ricevibili tali proposte devono essere presentate per iscritto ed essere sottoscritte da almeno trentasette deputati ovvero presentate a nome di un gruppo politico o di una commissione.
3. Il Presidente fissa il termine per la presentazione di tali proposte.
4. La commissione competente per il merito riferisce in merito alle suddette proposte prima della loro discussione in seduta plenaria.
5. Il Parlamento si pronuncia successivamente sulle proposte.

Il Parlamento delibera alla maggioranza dei deputati che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.

Nel caso in cui il Consiglio abbia comunicato al Parlamento di essere d'accordo sulla fissazione di un nuovo tasso, il Presidente proclama in seduta la modifica del tasso così decisa.

In caso contrario, la posizione del Consiglio è sottoposta all'esame della commissione competente per il merito.

Articolo 3

Esame del progetto di bilancio - Prima fase

1. Ogni deputato può, secondo le modalità in appresso stabilite, presentare e illustrare

— progetti di emendamento al progetto di bilancio,

— proposte di modificazione al progetto di bilancio.

2. Per essere ricevibili i progetti di emendamento devono essere presentati per iscritto, essere sottoscritti da almeno trentasette deputati ovvero presentati a nome di un gruppo politico o di una commissione, devono indicare la posizione in materia di bilancio cui si riferiscono e garantire il rispetto del principio dell'equilibrio delle entrate e delle spese. I progetti di emendamento forniscono ogni indicazione utile circa il commento alla disposizione di bilancio in oggetto.

La stessa disposizione si applica alle proposte di modificazione.

Tutti i progetti di emendamento e tutte le proposte di modificazione al progetto di bilancio devono essere corredati da una motivazione scritta.

3. Il presidente fissa il termine per la presentazione dei progetti di emendamento e delle proposte di modificazione.

Il presidente fissa due termini per la presentazione di progetti di emendamento e di proposte di modificazione: il primo è fissato a un momento precedente l'adozione della relazione da parte della commissione competente per il merito, il secondo a un momento successivo.

4. La commissione competente per il merito esprime il suo parere sui testi così presentati prima della loro discussione in seduta.

I progetti di emendamento e le proposte di modificazione che siano stati respinti in seno alla commissione competente per il merito non vengono posti in votazione in Aula a meno che una commissione o almeno trentasette deputati ne abbiano fatto richiesta per iscritto entro un termine fissato dal Presidente; tale termine non può in ogni caso essere inferiore a 24 ore prima dell'inizio della votazione.

5. I progetti di emendamento allo stato di previsione del Parlamento che riprendano progetti analoghi a quelli già respinti dal Parlamento in sede di elaborazione di tale stato di previsione, sono posti in discussione solo se hanno ottenuto il parere favorevole della commissione competente per il merito.

6. In deroga al disposto dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento, il Parlamento si pronuncia con votazioni distinte e successive su

— ogni progetto di emendamento e proposta di modificazione,

— ogni sezione del progetto di bilancio,

— le proposte di risoluzione relative a tale progetto di bilancio.

Sono tuttavia applicabili le disposizioni di cui all'articolo 155, paragrafi da 4 a 8 del regolamento.

7. Gli articoli, capitoli, titoli e sezioni del progetto di bilancio per i quali non sono stati presentati né progetti di emendamento né proposte di modificazione sono considerati approvati.

8. Per essere approvati i progetti di emendamento devono ottenere i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento.

Per essere approvate le proposte di modificazione devono ottenere la maggioranza dei suffragi espressi.

9. Qualora gli emendamenti approvati dal Parlamento abbiano l'effetto di aumentare le spese iscritte nel progetto di bilancio oltre il tasso massimo previsto, la commissione competente per il merito sottopone al Parlamento una proposta intesa a fissare un nuovo tasso massimo in conformità del paragrafo 9, ultimo comma, degli articoli 78 del trattato CECA, 272 del trattato CE e 177 del trattato CEEA. La votazione su tale proposta ha luogo dopo che sono state votate le varie sezioni del progetto di bilancio. Il Parlamento delibera alla maggioranza dei deputati che lo

compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi. Se la proposta è respinta, l'insieme del progetto di bilancio è rinviato alla commissione competente per il merito.

10. Qualora il Parlamento non abbia emendato il progetto di bilancio né approvato proposte di modificazione e qualora non abbia approvato una proposta intesa a respingere il progetto di bilancio, il Presidente proclama in seduta che il bilancio è definitivamente adottato.

Qualora il Parlamento abbia emendato il progetto di bilancio o approvato proposte di modificazione, il progetto di bilancio così emendato o accompagnato da proposte di modificazione viene trasmesso al Consiglio e alla Commissione (corredato delle motivazioni).

11. Il processo verbale della seduta nel corso della quale il Parlamento si è pronunciato in merito al progetto di bilancio viene trasmesso al Consiglio e alla Commissione.

Articolo 4

Adozione definitiva del bilancio a seguito della prima lettura

Qualora il Consiglio abbia informato il Parlamento di non aver modificato i suoi emendamenti e di aver accettato o di non aver respinto le sue proposte di modificazione, il Presidente proclama in seduta che il bilancio è definitivamente adottato. Egli provvede a farlo pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Esame delle deliberazioni del Consiglio - Seconda fase

1. Qualora il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti approvati dal Parlamento, il testo così modificato dal Consiglio viene rinviato alla commissione competente per il merito.

2. Ogni deputato può, secondo le modalità in appresso stabilite, presentare e illustrare progetti di emendamento al testo modificato dal Consiglio.

3. Per essere ricevibili questi progetti devono essere presentati per iscritto, essere sottoscritti da almeno trentasette deputati ovvero presentati a nome di una commissione e garantire il rispetto del principio dell'equilibrio tra entrate e spese. L'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento non è applicabile.

Sono ricevibili soltanto i progetti di emendamento riguardanti il testo modificato dal Consiglio.

4. Il Presidente stabilisce il termine di presentazione dei progetti di emendamento.

5. La commissione competente per il merito si pronuncia sui testi modificati dal Consiglio ed esprime il proprio parere sui progetti di emendamento ai medesimi.

6. I progetti di emendamento relativi ai testi modificati dal Consiglio sono sottoposti a votazione in seduta, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma. Il Parlamento delibera alla maggioranza dei deputati che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi. L'approvazione di questi progetti di emendamento determina la reiezione del testo modificato dal Consiglio. La loro reiezione determina l'approvazione di tale testo.

7. L'esposizione del Consiglio sul risultato delle proprie deliberazioni in merito alle proposte di modificazione approvate dal Parlamento è oggetto di un dibattito che può concludersi con la votazione su una proposta di risoluzione.

8. Allorché la procedura prevista nel presente articolo sia conclusa - e con riserva dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 - il Presidente proclama in seduta che il bilancio è definitivamente adottato. Egli provvede a farlo pubblicare sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

*Articolo 6***Reiezione totale**

1. Una commissione o almeno trentasette deputati possono presentare, per gravi motivi, una proposta intesa a respingere l'insieme del progetto di bilancio. Per essere ricevibile, tale proposta deve essere motivata per iscritto e presentata entro il termine fissato dal Presidente. I motivi della reiezione non debbono presentare incompatibilità reciproche.

2. La commissione competente per il merito esprime il proprio parere su tale proposta prima della sua votazione in seduta.

Il Parlamento delibera alla maggioranza dei deputati che lo compongono e dei due terzi dei suffragi espressi. L'approvazione della proposta di reiezione determina il rinvio al Consiglio dell'insieme del progetto di bilancio.

*Articolo 7***Nuovo regime dei dodicesimi provvisori**

1. Ogni deputato può presentare, secondo le modalità in appresso stabilite, una proposta di decisione diversa da quella adottata dal Consiglio, che autorizza, nel caso di spese non derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti decisi in conformità di quest'ultimo, delle spese superiori al dodicesimo provvisorio.

2. Per essere ricevibili le proposte di decisione devono essere presentate per iscritto, sottoscritte da almeno trentasette deputati ovvero presentate da un gruppo politico o da una commissione e devono essere motivate.

3. La commissione competente per il merito esprime il proprio parere sui testi così presentati prima della loro discussione in seduta plenaria.

4. Il Parlamento delibera alla maggioranza dei deputati che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.

*Articolo 8***Procedure da applicare per stabilire lo stato di previsione del Parlamento**

1. Per quanto riguarda le questioni relative al bilancio del Parlamento, l'Ufficio di presidenza e la commissione competente in materia di bilancio decidono in fasi successive:

- a) l'organigramma,
- b) il progetto preliminare e il progetto di stato di previsione.

2. Le decisioni sull'organigramma sono prese secondo la seguente procedura:

- a) l'Ufficio di presidenza stabilisce l'organigramma di ciascun esercizio,
- b) viene avviata una concertazione tra l'Ufficio di presidenza e la commissione competente in materia di bilancio qualora il parere di quest'ultima diverga dalle decisioni dell'Ufficio di presidenza,
- c) al termine della procedura, la decisione finale sullo stato di previsione dell'organigramma spetta all'Ufficio di presidenza, conformemente all'articolo 197, paragrafo 3, del regolamento, fatte salve le decisioni prese conformemente all'articolo 272 del trattato CE.

3. Per quanto riguarda lo stato di previsione propriamente detto, la procedura relativa ai preparativi ha inizio non appena l'Ufficio di presidenza si sia pronunciato definitivamente sull'organigramma. Le tappe di questa procedura sono quelle delineate all'articolo 73 del regolamento e cioè:

- a) l'Ufficio di presidenza stabilisce il progetto preliminare di stato di previsione delle entrate e delle spese (paragrafo 1);
 - b) la commissione competente in materia di bilancio stabilisce il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese (paragrafo 2);
 - c) si avvia una fase di concertazione se la commissione competente in materia di bilancio e l'Ufficio di presidenza hanno posizioni molto divergenti.
-

*ALLEGATO V***PROCEDURA DI ESAME E ADOZIONE DELLE DECISIONI SULLA CONCESSIONE DEL DISCARICO***Articolo 1***Documenti**

1. Vengono stampati e distribuiti:
 - a) il conto di gestione, l'analisi della gestione finanziaria e il bilancio finanziario trasmessi dalla Commissione;
 - b) la relazione annuale e le relazioni speciali della Corte dei conti, accompagnate dalle risposte delle istituzioni;
 - c) la dichiarazione con cui si attesta l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni presentata dalla Corte dei conti sulla base dell'articolo 248 del trattato CE;
 - d) la raccomandazione del Consiglio.
2. Tali documenti sono deferiti alla commissione competente per il merito. Qualsiasi commissione interessata può esprimere un parere.
3. Il Presidente fissa il termine entro il quale le commissioni eventualmente interessate a esprimere un parere devono trasmetterlo alla commissione competente per il merito.

*Articolo 2***Esame della relazione**

1. Il Parlamento esamina una relazione della commissione competente per il merito concernente il discarico entro il 30 aprile dell'anno successivo all'approvazione della relazione annuale della Corte dei conti, come previsto dal Regolamento finanziario.
2. Agli emendamenti e alla votazione si applicano le disposizioni del regolamento, salvo che il presente allegato stabilisca diversamente.

*Articolo 3***Contenuto della relazione**

1. La relazione della commissione competente per il merito concernente il discarico contiene:
 - a) una proposta di decisione sulla concessione del discarico o sul rinvio della decisione sul discarico (votazione nella tornata di aprile); oppure una proposta di decisione sulla concessione o sul rifiuto del discarico (votazione nella tornata di ottobre);
 - b) una proposta di decisione che chiude i conti relativi a tutte le entrate, le spese, gli attivi e i passivi della Comunità;
 - c) una proposta di risoluzione in cui figurano le osservazioni che accompagnano la proposta di decisione di cui alla lettera a), inclusa una valutazione della gestione di bilancio della Commissione in relazione all'esercizio finanziario e osservazioni concernenti l'esecuzione delle spese per il futuro;
 - d) in allegato, un elenco dei documenti trasmessi dalla Commissione, nonché di quelli richiesti alla Commissione e non ricevuti;
 - e) i pareri delle commissioni interessate.

2. Qualora la commissione competente per il merito proponga il rinvio della decisione concernente il discarico, la relativa proposta di risoluzione indica altresì

- a) le ragioni del rinvio;
- b) le ulteriori azioni che si prevede verranno adottate dalla Commissione e il relativo termine;
- c) i documenti necessari affinché il Parlamento possa prendere una decisione con cognizione di causa.

Articolo 4

Esame e votazioni in Parlamento

1. La relazione della commissione competente per il merito concernente il discarico è iscritta all'ordine del giorno della prima tornata successiva alla sua presentazione.
2. Sono ricevibili solo gli emendamenti alla proposta di risoluzione presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c).
3. La votazione sulle proposte di decisione e sulla proposta di risoluzione ha luogo, nella misura in cui l'articolo 5 non preveda diversamente, secondo l'ordine di cui all'articolo 3.
4. Il Parlamento decide a maggioranza dei voti espressi, a norma dell'articolo 198 del trattato CE.

Articolo 5

Varianti procedurali

1. Votazione nella tornata di aprile

In questa prima fase, la relazione sul discarico contiene una proposta di decisione sulla concessione o il rinvio del discarico.

- a) Se una proposta di concessione del discarico ottiene la maggioranza, il discarico è concesso. In tal caso, costituisce nel contempo chiusura dei conti.

Se una proposta di concessione del discarico non ottiene la maggioranza, il discarico si ritiene rinviato e la commissione competente per il merito presenta, entro il termine di sei mesi, una nuova relazione contenente una proposta di concessione o di rifiuto del discarico;

- b) Se viene approvata una proposta di rinvio del discarico, la commissione competente per il merito presenta, entro il termine di sei mesi, una nuova relazione contenente una proposta di concessione o di rifiuto del discarico. In tal caso anche la chiusura dei conti è rinviata e viene ripresentata con la nuova relazione.

Se una proposta di rinvio del discarico non ottiene la maggioranza, il discarico si considera concesso. In tal caso, la decisione costituisce nel contempo chiusura dei conti. La proposta di risoluzione può essere comunque posta in votazione.

2. Votazione nella tornata di ottobre

In questa seconda fase, la relazione sul discarico contiene una proposta di decisione sulla concessione o il rifiuto del discarico.

- a) Se una proposta di concessione del discarico ottiene la maggioranza, il discarico è concesso. In tal caso, costituisce nel contempo chiusura dei conti.

Se una proposta di concessione del discarico non ottiene la maggioranza, il discarico si considera rifiutato. Una proposta formale di chiusura dei conti per l'esercizio in questione è presentata nel corso di una tornata successiva, durante la quale la Commissione è invitata a rilasciare una dichiarazione;

- b) Se una proposta di rifiuto del discarico ottiene la maggioranza, una proposta formale di chiusura dei conti per l'esercizio in questione è presentata nel corso di una tornata successiva, durante la quale la Commissione è invitata a rilasciare una dichiarazione.

Se una proposta di rifiuto del discarico non ottiene la maggioranza, il discarico si considera concesso. In tal caso, la decisione costituisce nel contempo chiusura dei conti. La proposta di risoluzione può essere comunque posta in votazione.

3. Se la proposta di risoluzione o la proposta di chiusura dei conti contengono disposizioni che appaiono in contraddizione con il voto del Parlamento sul discarico, il Presidente, dopo aver consultato il presidente della commissione competente per il merito, può rinviare tale votazione e fissare un nuovo termine per la presentazione di emendamenti.

Articolo 6

Esecuzione delle decisioni di discarico

1. Le decisioni o le risoluzioni del Parlamento adottate in conformità dell'articolo 3 sono trasmesse dal Presidente alla Commissione e a tutte le altre istituzioni. Il Presidente provvede a farle pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella serie riservata agli atti di carattere legislativo.
 2. La commissione competente per il merito riferisce al Parlamento almeno una volta all'anno sulle iniziative prese dalle istituzioni in risposta alle osservazioni che accompagnano le decisioni di discarico e alle altre osservazioni contenute nelle risoluzioni del Parlamento concernenti l'esecuzione delle spese.
 3. Il Presidente, agendo a nome del Parlamento, sulla base di una relazione della commissione competente in materia di controllo di bilancio, può presentare un ricorso contro l'istituzione interessata dinanzi alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 232 del trattato CE, per la mancata esecuzione di obblighi derivanti dalle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico o le altre risoluzioni concernenti l'esecuzione delle spese.
-

ALLEGATO VI

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI ⁽¹⁾

I. Commissione per gli affari esteri

Commissione competente per:

1. *la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD)*; in tale contesto la commissione è assistita da una sottocommissione per la sicurezza e la difesa;
2. le relazioni con le altre istituzioni e organi dell'UE, con l'ONU e con le altre organizzazioni internazionali e assemblee interparlamentari per le questioni che rientrano nelle sue competenze;
3. il rafforzamento delle relazioni politiche con i paesi terzi, in particolare quelli che si trovano nelle immediate vicinanze dell'Unione, attraverso importanti programmi di cooperazione e di assistenza o attraverso accordi internazionali quali gli accordi di associazione e di partenariato;
4. l'apertura, il monitoraggio e la conclusione dei negoziati relativi all'adesione di Stati europei all'Unione;
5. le questioni concernenti i diritti dell'uomo, la protezione delle minoranze e la promozione dei valori democratici nei paesi terzi; in questo contesto la commissione è assistita da una sottocommissione per i diritti dell'uomo; fatte salve le disposizioni pertinenti, alle riunioni della sottocommissione sono invitati membri di altre commissioni ed organi dotati di competenze in questo settore.

La commissione assicura il coordinamento dei lavori delle commissioni parlamentari miste e delle commissioni parlamentari di cooperazione nonché delle delegazioni interparlamentari e delle delegazioni ad hoc e delle missioni incaricate dei monitoraggi elettorali che rientrano nel suo ambito di competenza.

II. Commissione per lo sviluppo

Commissione competente per:

1. *la promozione, l'attuazione e il controllo della politica di sviluppo e cooperazione dell'Unione*, in particolare:
 - a) il dialogo politico con i paesi in via di sviluppo, a livello bilaterale e nelle pertinenti organizzazioni internazionali e sedi interparlamentari;
 - b) l'aiuto ai paesi in via di sviluppo e gli accordi di cooperazione con tali paesi;
 - c) la promozione dei valori democratici, del buon governo e dei diritti dell'uomo nei paesi in via di sviluppo.
2. le questioni riguardanti l'accordo di partenariato ACP-UE e le relazioni con gli organi competenti;
3. la partecipazione del Parlamento a missioni di osservazione elettorale, *ove opportuno in cooperazione con altre commissioni e delegazioni pertinenti.*

La commissione assicura il coordinamento dei lavori delle delegazioni interparlamentari e delle delegazioni ad hoc che rientrano nel suo ambito di competenza.

⁽¹⁾ Approvato con decisione del Parlamento del 29 gennaio 2004.

III. Commissione per il commercio internazionale

Commissione competente per:

le questioni relative alla definizione e all'attuazione della politica commerciale comune dell'Unione e alle sue relazioni economiche esterne, in particolare:

1. le relazioni finanziarie, economiche e commerciali con paesi terzi e organizzazioni regionali;
2. le misure di armonizzazione o normalizzazione tecnica nei settori coperti da strumenti di diritto internazionale;
3. le relazioni con le organizzazioni internazionali pertinenti e con le organizzazioni che promuovono l'integrazione economica e commerciale regionale al di fuori dell'Unione;
4. le relazioni con l'Organizzazione mondiale per il commercio, compresa la sua dimensione parlamentare.

La commissione assicura il collegamento con le pertinenti delegazioni interparlamentari e delegazioni ad hoc per gli aspetti economici e commerciali delle relazioni con i paesi terzi.

IV. Commissione per i bilanci

Commissione competente per:

1. il quadro finanziario pluriennale delle entrate e delle spese dell'Unione ed il sistema delle risorse proprie dell'Unione;
2. le prerogative di bilancio del Parlamento, vale a dire il bilancio dell'Unione nonché la negoziazione e l'applicazione degli accordi interistituzionali in materia;
3. lo stato di previsione del Parlamento, in conformità della procedura definita nel regolamento;
4. il bilancio degli organismi decentrati;
5. le attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti;
6. l'iscrizione in bilancio del Fondo europeo di sviluppo, fatte salve le attribuzioni della commissione competente per l'accordo di partenariato ACP-UE;
7. le incidenze finanziarie e la compatibilità con il quadro finanziario pluriennale di tutti gli atti comunitari, fatte salve le attribuzioni delle commissioni interessate;
8. il monitoraggio e la valutazione dell'esecuzione del bilancio in corso, nonostante l'articolo 72, paragrafo 1 del regolamento, gli storni di stanziamenti, le procedure relative agli organigrammi, gli stanziamenti amministrativi e i pareri su progetti in materia di immobili aventi incidenze finanziarie significative;
9. il regolamento finanziario, escluse le questioni concernenti l'esecuzione, la gestione e il controllo del bilancio.

V. Commissione per il controllo dei bilanci

Commissione competente per:

1. il controllo dell'esecuzione del bilancio dell'Unione e del Fondo europeo di sviluppo nonché le decisioni di scarico che devono essere adottate dal Parlamento, compresa la procedura interna di scarico e tutte le altre misure di accompagnamento o di applicazione di tali decisioni;
2. la chiusura, il rendimento e la verifica dei conti e dei bilanci finanziari dell'Unione, delle sue istituzioni e di ogni organismo da essa finanziato, ivi compresa la determinazione degli stanziamenti da riportare e dei saldi;

3. il controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti;
4. la valutazione del rapporto costo-efficacia delle varie forme di finanziamento comunitario in sede di attuazione delle politiche dell'Unione;
5. l'esame delle frodi e delle irregolarità commesse in sede di esecuzione del bilancio dell'Unione, le misure volte a prevenire e perseguire tali casi e in generale la tutela degli interessi finanziari dell'Unione;
6. le relazioni con la Corte dei conti, la nomina dei suoi membri e l'esame delle sue relazioni;
7. il regolamento finanziario per quanto riguarda l'esecuzione, la gestione e il controllo del bilancio.

VI. Commissione per i problemi economici e monetari

Commissione competente per:

1. le politiche economiche e monetarie dell'Unione, il funzionamento dell'Unione economica e monetaria e il sistema monetario e finanziario europeo (comprese le relazioni con le istituzioni o organizzazioni pertinenti);
2. la libera circolazione dei capitali e dei pagamenti (pagamenti transfrontalieri, spazio unico dei pagamenti, bilancia dei pagamenti, movimenti di capitali e politica di assunzione e di erogazione di prestiti, controllo dei movimenti di capitali provenienti da paesi terzi, misure volte ad incoraggiare l'esportazione di capitali dell'Unione);
3. il sistema monetario e finanziario internazionale (comprese le relazioni con le istituzioni e le organizzazioni finanziarie e monetarie);
4. le norme sulla concorrenza e gli aiuti di Stato o pubblici;
5. le disposizioni fiscali;
6. la regolamentazione e la vigilanza in materia di servizi, istituzioni e mercati finanziari, compresi la rendicontazione finanziaria, la revisione dei conti, le norme contabili, il governo societario e le altre questioni di diritto delle società riguardanti specificamente i servizi finanziari.

VII. Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Commissione competente per:

1. la politica dell'occupazione e tutti gli aspetti della politica sociale, quali le condizioni di lavoro, la sicurezza sociale e la protezione sociale;
2. le misure per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;
3. il Fondo sociale europeo;
4. la politica di formazione professionale, comprese le qualifiche professionali;
5. la libera circolazione dei lavoratori e dei pensionati;
6. il dialogo sociale;

7. tutte le forme di discriminazione sul luogo di lavoro e nel mercato del lavoro, eccetto quelle fondate sul sesso;
8. le relazioni con:
 - il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop),
 - la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro,
 - la Fondazione europea per la formazione,
 - l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro,nonché le relazioni con altri organismi dell'UE ed organizzazioni internazionali pertinenti.

VIII. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Commissione competente per:

1. la politica dell'ambiente e le misure per la sua tutela concernenti, in particolare:
 - a) l'inquinamento dell'aria, del suolo e delle acque, la gestione e il riciclaggio dei rifiuti, le sostanze e i preparati pericolosi, i livelli di rumore, il cambiamento climatico, la tutela della biodiversità;
 - b) lo sviluppo sostenibile;
 - c) le misure e gli accordi internazionali e regionali per la protezione dell'ambiente;
 - d) la riparazione del danno ambientale;
 - e) la protezione civile;
 - f) l'Agenzia europea dell'ambiente.
2. la sanità pubblica, in particolare:
 - a) i programmi e le azioni specifiche nel settore della sanità pubblica;
 - b) i prodotti farmaceutici e cosmetici;
 - c) gli aspetti sanitari del bioterrorismo;
 - d) l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.
3. le questioni riguardanti la sicurezza alimentare, in particolare:
 - a) l'etichettatura e la sicurezza dei prodotti alimentari;
 - b) la legislazione veterinaria concernente la protezione contro i rischi per la salute umana; i controlli sanitari dei prodotti alimentari e dei sistemi di produzione alimentare;
 - c) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e l'Ufficio alimentare e veterinario europeo.

IX. Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Commissione competente per:

1. la politica industriale dell'Unione e l'applicazione delle nuove tecnologie, comprese le misure relative alle piccole e medie imprese;

2. la politica dell'Unione nel campo della ricerca, compresi la diffusione e lo sfruttamento dei risultati della ricerca;
3. la politica spaziale;
4. le attività del Centro comune di ricerca, l'Ufficio centrale di misure nucleari, JET, ITER e gli altri progetti nello stesso settore;
5. le misure comunitarie riguardanti la politica energetica in generale, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e l'efficienza energetica compresi la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dell'energia;
6. il trattato Euratom e l'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom; la sicurezza nucleare, lo smantellamento degli impianti e lo smaltimento dei residui nel settore nucleare;
7. la società dell'informazione e la tecnologia dell'informazione, compresi la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture delle telecomunicazioni.

X. **Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori**

Commissione competente per:

1. il coordinamento a livello comunitario della legislazione nazionale nel settore del mercato interno e dell'Unione doganale, in particolare:
 - a) la libera circolazione delle merci, compresa l'armonizzazione delle norme tecniche;
 - b) il diritto di stabilimento;
 - c) la libera prestazione dei servizi, salvo che nel settore finanziario e in quello postale.
2. le misure volte all'individuazione e all'eliminazione di potenziali ostacoli al funzionamento del mercato interno;
3. la promozione e la tutela degli interessi economici dei consumatori, eccettuate le questioni concernenti la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, nel contesto dell'instaurazione del mercato interno.

XI. **Commissione per i trasporti e il turismo**

Commissione competente per:

1. lo sviluppo di una politica comune per i trasporti ferroviari, su strada, per vie navigabili, marittimi ed aerei, in particolare:
 - a) le norme comuni applicabili ai trasporti all'interno dell'Unione europea;
 - b) la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti;
 - c) la fornitura di servizi di trasporto e le relazioni con i paesi terzi nel settore dei trasporti;
 - d) la sicurezza dei trasporti;
 - e) le relazioni con le organizzazioni internazionali dei trasporti.
2. i servizi postali;
3. il turismo.

XII. Commissione per lo sviluppo regionale

Commissione competente per la politica regionale e di coesione, in particolare:

- a) il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e gli altri strumenti di politica regionale dell'Unione;
- b) la valutazione dell'incidenza delle altre politiche dell'Unione sulla coesione economica e sociale;
- c) il coordinamento degli strumenti strutturali dell'Unione;
- d) le regioni ultraperiferiche e le regioni insulari nonché la cooperazione transfrontaliera e interregionale;
- e) le relazioni con il Comitato delle regioni, con le organizzazioni di cooperazione interregionale e con le autorità locali e regionali.

XIII. Commissione per l'agricoltura

Commissione competente per:

1. il funzionamento e lo sviluppo della politica agricola comune;
2. lo sviluppo rurale, comprese le attività dei pertinenti strumenti finanziari;
3. la legislazione in materia di:
 - a) questioni veterinarie e fitosanitarie e alimenti per gli animali, purché le misure in questione non siano destinate alla protezione contro i rischi per la salute umana;
 - b) allevamento e benessere degli animali.
4. il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli;
5. l'approvvigionamento di materie prime agricole;
6. l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali;
7. la silvicoltura.

XIV. Commissione per la pesca

Commissione competente per:

1. il funzionamento e lo sviluppo della politica comune della pesca e la sua gestione;
2. la conservazione delle risorse della pesca;
3. l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca;
4. la politica strutturale nei settori della pesca e dell'acquacoltura, compresi gli strumenti finanziari di orientamento della pesca;
5. gli accordi internazionali di pesca.

XV. Commissione per la cultura e l'istruzione

Commissione competente per:

1. gli aspetti culturali dell'Unione europea ed in particolare:
 - a) il miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura;
 - b) la protezione e la promozione della diversità culturale e linguistica;
 - c) la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale, gli scambi culturali e la creazione artistica.
2. la politica dell'Unione europea nel campo dell'istruzione, compresi il settore dell'istruzione superiore europea, la promozione del sistema delle scuole europee e l'apprendimento in tutto l'arco della vita;
3. la politica dell'audiovisivo e gli aspetti culturali ed educativi della società dell'informazione;
4. la politica della gioventù e lo sviluppo di una politica dello sport e delle attività ricreative;
5. la politica dell'informazione e dei media;
6. la cooperazione con i paesi terzi nei settori della cultura e dell'istruzione e le relazioni con le pertinenti organizzazioni e istituzioni internazionali.

XVI. Commissione giuridica

Commissione competente per:

1. l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione europea, la conformità degli atti dell'Unione europea al diritto primario, in particolare la scelta delle basi giuridiche e il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;
2. l'interpretazione e l'applicazione del diritto internazionale, se e in quanto esso interessi l'Unione europea;
3. la semplificazione del diritto comunitario, in particolare le proposte legislative per la sua codificazione ufficiale;
4. la tutela giurisdizionale dei diritti e delle prerogative del Parlamento, compresa la sua partecipazione a ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado;
5. gli atti comunitari che interessano l'ordinamento giuridico degli Stati membri, in particolare nei seguenti settori:
 - a) diritto civile e commerciale;
 - b) diritto delle società;
 - c) diritto della proprietà intellettuale;
 - d) diritto processuale.
6. la responsabilità ambientale e le sanzioni applicabili ai reati contro l'ambiente;
7. le questioni etiche connesse con le nuove tecnologie, in cooperazione rafforzata con le commissioni interessate;
8. lo statuto dei deputati e lo statuto del personale delle Comunità europee;
9. i privilegi e le immunità nonché la verifica dei poteri dei deputati;
10. l'organizzazione e lo statuto della Corte di giustizia;

11. l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

XVII. Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Commissione competente per:

1. la protezione, nel territorio dell'Unione, dei diritti dei cittadini, dei diritti dell'uomo e dei diritti fondamentali, compresa la protezione delle minoranze, enunciati nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
2. le misure necessarie per combattere tutte le forme di discriminazione diverse da quelle fondate sul sesso e da quelle che si verificano sul luogo di lavoro e nel mercato del lavoro;
3. la legislazione relativa alla trasparenza e alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
4. l'instaurazione e lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare:
 - a) le misure riguardanti l'ingresso e la circolazione delle persone, l'asilo e le migrazioni nonché la cooperazione giudiziaria e amministrativa in materia civile;
 - b) le misure riguardanti una gestione integrata delle frontiere esterne;
 - c) le misure relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
5. l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze e l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, Europol, Eurojust, Cepol e gli altri organismi e agenzie operanti nello stesso campo;
6. la constatazione di un chiaro rischio di una violazione grave da parte di uno Stato membro dei principi comuni agli Stati membri.

XVIII. Commissione per gli affari costituzionali

Commissione competente per:

1. gli aspetti istituzionali del processo d'integrazione europea, in particolare nel quadro della preparazione e dei lavori delle convenzioni e delle conferenze intergovernative;
2. l'applicazione del trattato UE e la valutazione del suo funzionamento;
3. le conseguenze istituzionali dei negoziati per l'allargamento dell'Unione;
4. le relazioni interistituzionali, compreso l'esame, sulla base dell'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento, degli accordi interistituzionali ai fini della loro approvazione da parte del Parlamento;
5. la procedura elettorale uniforme;
6. i partiti politici a livello europeo, fatte salve le competenze dell'Ufficio di presidenza;
7. la constatazione dell'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi comuni agli Stati membri;
8. l'interpretazione e l'applicazione del regolamento e le proposte di modifica del medesimo.

XIX. Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

Commissione competente per:

1. la definizione, la promozione e la tutela dei diritti della donna nell'Unione e le misure adottate dalla Comunità al riguardo;
2. la promozione dei diritti della donna nei paesi terzi;
3. la politica in materia di pari opportunità, compresa la parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità nel mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro;
4. l'eliminazione di ogni forma di discriminazione fondata sul sesso;
5. la realizzazione e l'ulteriore sviluppo dell'integrazione della dimensione di genere («gender mainstreaming») in tutti i settori;
6. il seguito dato agli accordi e alle convenzioni internazionali aventi attinenza con i diritti della donna;
7. la politica d'informazione riguardo alle donne.

XX. Commissione per le petizioni

Commissione competente per:

1. le petizioni;
 2. le relazioni con il Mediatore europeo.
-

ALLEGATO VII

INFORMAZIONE E DOCUMENTI SENSIBILI E RISERVATI

A. **Esame dei documenti confidenziali trasmessi al Parlamento**

Procedura da applicare per l'esame dei documenti confidenziali trasmessi al Parlamento europeo ⁽¹⁾

1. Per documenti riservati si intendono i documenti e le informazioni ai quali l'accesso del pubblico può essere rifiutato in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio; in tale definizione rientrano i documenti sensibili quali definiti all'articolo 9 di detto regolamento.

Qualora il carattere riservato di un documento ricevuto dal Parlamento sia messo in dubbio da una delle istituzioni, la questione è deferita al comitato interistituzionale istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Quando documenti riservati sono trasmessi al Parlamento con la riserva che vengano esaminati in via confidenziale, il presidente della commissione competente del Parlamento applica d'ufficio la procedura di trattamento confidenziale prevista al successivo punto 3.

Disposizioni ulteriori sulla protezione dei documenti riservati sono adottate dall'Assemblea sulla base di una proposta dell'Ufficio di presidenza e sono allegate al presente regolamento. Tali disposizioni tengono conto degli accordi che verranno conclusi con la Commissione e con il Consiglio.

2. Qualsiasi commissione del Parlamento può, su richiesta scritta od orale di uno dei suoi membri, far applicare la procedura di trattamento confidenziale a un'informazione o a un documento determinati. Per decidere l'applicazione della procedura di trattamento confidenziale è necessario il voto della maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

3. Qualora il presidente della commissione abbia disposto l'applicazione della procedura di trattamento confidenziale, possono assistere alla discussione soltanto i membri della commissione nonché i funzionari e gli esperti precedentemente designati dal presidente, limitati allo stretto necessario.

I documenti vengono numerati, distribuiti all'inizio della riunione e raccolti al termine di quest'ultima. Non si possono prendere appunti né tantomeno fare fotocopie.

Il processo verbale della riunione non fornisce alcun dettaglio dell'esame del punto trattato secondo la procedura confidenziale. Soltanto la decisione, qualora venga presa, può figurare nel processo verbale.

4. L'esame di casi di violazione del segreto può essere richiesto da tre membri della commissione che ha avviato la procedura ed essere iscritto all'ordine del giorno. La maggioranza dei membri della commissione può decidere che l'esame della violazione del segreto figuri all'ordine del giorno della prima riunione successiva alla presentazione di tale richiesta presso il presidente della commissione.

5. Sanzioni: in caso di infrazione, il presidente della commissione, previa consultazione dei vicepresidenti, adotta con decisione motivata le sanzioni (ammonizione, espulsione temporanea, prolungata o definitiva dalla commissione).

Contro tale decisione il membro interessato può presentare un ricorso non sospensivo. Questo ricorso è esaminato congiuntamente dalla Conferenza dei presidenti e dall'ufficio di presidenza della commissione interessata. La decisione, adottata a maggioranza, è senza appello.

Qualora sia provato che un funzionario non ha rispettato il segreto, gli sono comminabili le sanzioni previste dallo Statuto del personale.

⁽¹⁾ Approvata con decisione del Parlamento del 15 febbraio 1989 e modificata con decisione del Parlamento del 13 novembre 2001.

B. Accesso del Parlamento alle informazioni sensibili nel settore della politica di sicurezza e di difesa

Accordo interistituzionale del 20 novembre 2002 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo all'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa ⁽²⁾

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 21 del trattato sull'Unione europea prevede che la Presidenza del Consiglio consulti il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune e provveda affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. L'articolo stabilisce anche che il Parlamento europeo sia regolarmente informato dalla Presidenza del Consiglio e dalla Commissione in merito allo sviluppo della politica estera e di sicurezza comune. Occorrerebbe introdurre un meccanismo per garantire l'applicazione di questi principi in tale settore.
- (2) Data la natura specifica e il contenuto particolarmente delicato di talune informazioni classificate con un elevato grado di riservatezza nel settore della politica di sicurezza e di difesa, occorrerebbe introdurre speciali disposizioni per il trattamento dei documenti contenenti tali informazioni.
- (3) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽³⁾, il Consiglio è tenuto a informare il Parlamento europeo in merito ai documenti sensibili, quali definiti nell'articolo 9, paragrafo 1 di detto regolamento, conformemente agli accordi conclusi fra le istituzioni.
- (4) Nella maggior parte degli Stati membri vi sono meccanismi specifici per la trasmissione e il trattamento di informazioni classificate tra governi e parlamenti nazionali. Il presente accordo interistituzionale dovrebbe assicurare al Parlamento europeo un trattamento che si richiami alle migliori prassi degli Stati membri,

HANNO CONCLUSO IL PRESENTE ACCORDO INTERISTITUZIONALE:

1. Portata

- 1.1. Il presente accordo interistituzionale verte sull'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili, ossia alle informazioni classificate «TRÈS SECRET/TOP SECRET», «SECRET» o «CONFIDENTIEL», qualunque ne sia l'origine, il supporto o lo stato di completezza, di cui il Consiglio dispone nel settore della politica di sicurezza e di difesa e sul trattamento dei documenti così classificati.
- 1.2. Le informazioni provenienti da uno Stato terzo o da un'organizzazione internazionale sono trasmesse con il consenso di detto Stato o organizzazione.

Per le informazioni provenienti da uno Stato membro che sono trasmesse al Consiglio senza esplicite restrizioni circa la loro diffusione ad altre istituzioni, oltre alla classificazione, si applicano le norme di cui alle sezioni 2 e 3 del presente accordo interistituzionale. Altrimenti esse sono trasmesse con il consenso dello Stato membro di cui trattasi.

Qualora rifiuti di trasmettere informazioni provenienti da uno Stato terzo, da un'organizzazione internazionale o da uno Stato membro, il Consiglio precisa i motivi di tale rifiuto.

- 1.3. Le disposizioni del presente accordo interistituzionale si applicano conformemente alla normativa applicabile, fatta salva la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto di inchiesta del Parlamento europeo ⁽⁴⁾ e fatti salvi gli accordi esistenti, in particolare l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo,

⁽²⁾ GU C 298 del 30.11.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 113 del 19.5.1995, pag. 2.

il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽⁵⁾.

2. Norme generali

- 2.1. Le due istituzioni agiscono in conformità dei propri doveri reciproci di sincera collaborazione in uno spirito di fiducia reciproca, nonché ai sensi delle pertinenti disposizioni dei trattati. La trasmissione e il trattamento delle informazioni contemplate dal presente accordo interistituzionale devono tenere nel debito conto gli interessi che la classificazione ha lo scopo di proteggere e, in particolare, il pubblico interesse per quanto riguarda la sicurezza e la difesa dell'Unione europea o di uno o più Stati membri ovvero la gestione militare e non militare delle crisi.
- 2.2. Su richiesta di una delle persone di cui al punto 3.1., la Presidenza del Consiglio o il Segretario Generale/Alto Rappresentante la mettono al corrente con la dovuta sollecitudine del contenuto delle informazioni sensibili necessarie all'esercizio delle competenze conferite al Parlamento europeo dal trattato sull'Unione europea nel settore coperto dal presente accordo interistituzionale, tenendo conto dell'interesse pubblico in questioni relative alla sicurezza e alla difesa dell'Unione europea o di uno o più Stati membri o alla gestione militare e non militare delle crisi, ai sensi delle disposizioni di cui alla sezione 3.

3. Disposizioni sull'accesso e il trattamento delle informazioni sensibili

- 3.1. Nell'ambito del presente accordo interistituzionale il Presidente del Parlamento europeo o il presidente della commissione del Parlamento europeo per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa possono chiedere che la Presidenza del Consiglio o il Segretario Generale/Alto Rappresentante forniscano informazioni alla suddetta commissione sugli sviluppi della politica europea in materia di sicurezza e di difesa, tra cui anche informazioni sensibili di cui al punto 3.3.
- 3.2. Nel caso di una crisi o su richiesta del Presidente del Parlamento europeo o del presidente della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, dette informazioni sono fornite con la massima sollecitudine.
- 3.3. In quest'ambito il Presidente del Parlamento europeo e un comitato speciale presieduto dal presidente della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, composto di quattro membri designati dalla conferenza dei presidenti, sono informati dalla Presidenza del Consiglio e dal Segretario Generale/Alto Rappresentante del contenuto delle informazioni sensibili, ove ciò sia necessario per l'esercizio delle competenze conferite al Parlamento europeo dal trattato sull'Unione europea nel settore coperto dal presente accordo interistituzionale. Il Presidente del Parlamento europeo e il comitato speciale possono chiedere di consultare i documenti di cui trattasi negli edifici del Consiglio.

Qualora sia opportuno e possibile alla luce della natura e del contenuto delle informazioni o dei documenti di cui trattasi, questi sono messi a disposizione del Presidente del Parlamento europeo, il quale sceglie una delle seguenti opzioni:

- a) informazioni destinate al presidente della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa;
- b) accesso alle informazioni limitato ai soli membri della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa;
- c) discussione nell'ambito della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa riunita a porte chiuse, secondo le modalità che possono variare secondo il grado di riservatezza;
- d) comunicazione di documenti dai quali sono state espunte informazioni secondo il grado di segretezza richiesto.

⁽⁵⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

Queste opzioni non si applicano se l'informazione sensibile è classificata «TRÈS SECRET/TOP SECRET».

Per quanto riguarda le informazioni o i documenti classificati «SECRET» o «CONFIDENTIAL», la scelta di una delle opzioni da parte del Presidente del Parlamento europeo è preliminarmente concordata con il Consiglio.

Le informazioni o i documenti di cui trattasi non sono pubblicati né inoltrati ad alcun altro destinatario.

4. Disposizioni finali

- 4.1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, ciascuno per le proprie competenze, adottano tutte le misure necessarie per assicurare l'attuazione del presente accordo interistituzionale, inclusi i passi necessari per il nulla osta di sicurezza delle persone coinvolte.
- 4.2. Le due istituzioni sono disposte a discutere accordi interistituzionali comparabili relativi alle informazioni classificate in altri settori delle attività del Consiglio, fermo restando che le disposizioni del presente accordo interistituzionale non costituiscono un precedente per altri settori di attività dell'Unione o della Comunità e non incidono sulla sostanza di qualsiasi altro accordo interistituzionale.
- 4.3. Il presente accordo interistituzionale è riveduto dopo due anni su richiesta di una delle due istituzioni sulla scorta dell'esperienza maturata nella sua attuazione.

ALLEGATO

Il presente accordo interistituzionale è attuato conformemente alle norme applicabili in materia e, in particolare, al principio secondo cui il consenso dell'originatore costituisce una condizione necessaria per la trasmissione di informazioni classificate, come stabilito al punto 1.2.

La consultazione di documenti sensibili da parte dei membri del comitato speciale del Parlamento europeo ha luogo in una sala munita di dispositivi di sicurezza nei locali del Consiglio.

Il presente accordo interistituzionale entrerà in vigore allorché il Parlamento europeo avrà adottato misure di sicurezza interne conformemente ai principi stabiliti al punto 2.1 e paragonabili a quelle delle altre istituzioni, al fine di garantire un livello di protezione equivalente delle informazioni sensibili di cui trattasi.

C. Attuazione dell'accordo interistituzionale riguardante l'accesso del Parlamento a informazioni sensibili nel settore della politica di sicurezza e di difesa

Decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2002 sull'attuazione dell'accordo interistituzionale riguardante l'accesso del Parlamento europeo a informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa ⁽⁶⁾

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto l'articolo 9, in particolare i paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁷⁾,

visto l'allegato VII, Parte A, punto 1, del suo regolamento,

visto l'articolo 20 della decisione dell'Ufficio di Presidenza del 28 novembre 2001 relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo ⁽⁸⁾,

⁽⁶⁾ GU C 298 del 30.11.2002, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

⁽⁸⁾ GU C 374 del 29.12.2001, pag. 1.

visto l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo all'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa,

vista la proposta dell'Ufficio di presidenza,

Considerando la natura specifica e il contenuto particolarmente sensibile di talune informazioni altamente riservate nel settore della politica di sicurezza e di difesa.

Considerando l'obbligo del Consiglio di fornire al Parlamento europeo le informazioni relative a documenti sensibili conformemente alle disposizioni convenute tra le istituzioni.

Considerando che i deputati al Parlamento europeo che fanno parte del comitato speciale istituito dall'accordo interistituzionale devono essere abilitati ad accedere alle informazioni sensibili in applicazione del principio del «bisogno di conoscere».

Considerando la necessità di stabilire meccanismi specifici per il ricevimento, il trattamento e il controllo di informazioni sensibili provenienti dal Consiglio, da Stati membri, da paesi terzi o da organizzazioni internazionali,

DECIDE:

Articolo 1

La presente decisione concerne l'adozione di misure complementari necessarie all'attuazione dell'accordo interistituzionale relativo all'accesso del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa.

Articolo 2

La richiesta di accesso del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio sarà da questo trattata nel rispetto della sua regolamentazione. Laddove i documenti richiesti siano stati redatti da altre istituzioni, Stati membri, Stati terzi o organizzazioni internazionali, essi sono trasmessi con il loro accordo.

Articolo 3

Il Presidente del Parlamento europeo è responsabile dell'attuazione, in seno all'Istituzione, dell'accordo interistituzionale.

A tal fine egli adotterà ogni misura necessaria per garantire il trattamento riservato delle informazioni ricevute direttamente dal Presidente del Consiglio o dal Segretario generale/Alto rappresentante o delle informazioni ottenute all'atto della consultazione di documenti sensibili negli edifici del Consiglio.

Articolo 4

Quando il Presidente del Parlamento europeo o il presidente della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa chiedono alla Presidenza del Consiglio o al Segretario generale/Alto rappresentante di fornire informazioni sensibili al comitato speciale istituito dall'accordo interistituzionale, queste ultime saranno fornite in tempi brevi. A tal fine il Parlamento europeo attrezzerà una sala specialmente concepita allo scopo. La scelta della sala garantirà un livello di protezione equivalente a quello previsto per la tenuta di questo tipo di riunioni dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio ⁽⁹⁾.

Articolo 5

La riunione di informazione presieduta dal Presidente del Parlamento europeo o dal presidente della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa avrà luogo a porte chiuse.

⁽⁹⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

Ad eccezione dei quattro membri designati dalla Conferenza dei presidenti, avranno accesso alla sala di riunione solo i funzionari che, a motivo delle funzioni svolte o delle esigenze di servizio, vi saranno stati abilitati e autorizzati in applicazione del principio del «bisogno di conoscere».

Articolo 6

In applicazione del punto 3.3. dell'accordo interistituzionale, quando il Presidente del Parlamento europeo o il presidente della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa decidono di chiedere la consultazione di documenti contenenti informazioni sensibili, tale consultazione avverrà negli edifici del Consiglio.

La consultazione in loco dei documenti avverrà nella versione disponibile degli stessi.

Articolo 7

I deputati al Parlamento europeo previsti assistere alle riunioni di informazione o prendere conoscenza dei documenti sensibili saranno soggetti ad una procedura di abilitazione al pari dei membri del Consiglio e della Commissione. A tal fine il Presidente del Parlamento europeo avvierà i passi necessari presso le competenti autorità nazionali.

Articolo 8

I funzionari che hanno accesso alle informazioni sensibili saranno abilitati conformemente alle disposizioni stabilite per le altre istituzioni. I funzionari così abilitati saranno chiamati ad assistere, in applicazione del principio del «bisogno di sapere», alle riunioni d'informazione di cui sopra o a prendere conoscenza del loro contenuto. A tal fine il Segretario generale concederà l'autorizzazione, previo parere delle competenti autorità nazionali degli Stati membri, sulla base di un'indagine di sicurezza condotta dalle stesse autorità.

Articolo 9

Le informazioni ottenute in occasione di tali riunioni o in sede di consultazione dei documenti negli edifici del Consiglio non potranno formare oggetto di alcuna divulgazione, diffusione o riproduzione totale o parziale su qualunque supporto. Non sarà altresì autorizzata alcuna registrazione delle informazioni sensibili fornite dal Consiglio.

Articolo 10

I deputati al Parlamento europeo designati dalla Conferenza dei presidenti ad avere accesso alle informazioni sensibili saranno tenuti al segreto. Coloro che violeranno tale obbligo sono sostituiti in seno al comitato speciale da un altro membro designato dalla Conferenza dei presidenti. A tal fine, il membro ritenuto responsabile della violazione potrà essere ascoltato, prima della sua esclusione dal comitato speciale, dalla Conferenza dei presidenti che si riunirà specialmente a porte chiuse. Oltre alla sua esclusione dal comitato speciale, il membro responsabile della fuga di informazioni potrà essere, se del caso, oggetto di provvedimenti giudiziari in applicazione della legislazione vigente.

Articolo 11

I funzionari debitamente abilitati e autorizzati a avere accesso a informazioni sensibili in applicazione del principio del «bisogno di conoscere» sono tenuti al segreto. Ogni violazione di tale norma sarà oggetto di un'inchiesta condotta sotto l'autorità del Presidente del Parlamento e, se del caso, di una procedura disciplinare conformemente allo Statuto dei funzionari. In caso di provvedimenti giudiziari il Presidente prenderà tutte le misure necessarie a permettere alle competenti autorità nazionali di avviare le pertinenti procedure.

Articolo 12

L'Ufficio di presidenza è competente a procedere a eventuali adattamenti, modifiche o interpretazioni resisi necessari per l'applicazione della presente decisione.

Articolo 13

La presente decisione è allegata al regolamento interno del Parlamento europeo ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ALLEGATO VIII

MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INCHIESTA DEL PARLAMENTO EUROPEO**Decisione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 19 aprile 1995 recante modalità per l'esercizio del diritto di inchiesta del Parlamento europeo ⁽¹⁾**

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 20 B,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 193,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 107 B,

Considerando che occorre definire le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo, nel rispetto delle disposizioni previste dai trattati che istituiscono le Comunità europee.

Considerando che le commissioni temporanee d'inchiesta devono poter disporre dei mezzi necessari per lo svolgimento dei loro compiti; che, a tal fine, occorre che gli Stati membri e le istituzioni e gli organi delle Comunità europee prendano tutte le misure intese ad agevolarle nello svolgimento di tali compiti.

Considerando che occorre salvaguardare la segretezza e la riservatezza dei lavori delle commissioni temporanee d'inchiesta.

Considerando che, su richiesta di una delle tre istituzioni interessate, le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta potranno essere rivedute, una volta conclusa la presente legislatura del Parlamento europeo, alla luce dell'esperienza acquisita,

HANNO ADOTTATO DI COMUNE ACCORDO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo sono definite dalla presente decisione, conformemente all'articolo 20 B del trattato CECA, all'articolo 193 del trattato CE e all'articolo 107 B del trattato CEEA.

Articolo 2

1. Alle condizioni ed entro i limiti fissati dai trattati di cui all'articolo 1 e nell'ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei suoi membri, può costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto comunitario imputabili a un'istituzione o a un organo delle Comunità europee, a un'amministrazione pubblica di uno Stato membro o a persone cui il diritto comunitario conferisce mandato di applicare quest'ultimo.

Il Parlamento stabilisce la composizione e le regole interne di funzionamento delle commissioni temporanee d'inchiesta.

La decisione recante costituzione di una commissione d'inchiesta, in cui sono precisati in particolare l'oggetto di quest'ultima e il termine per il deposito della relazione, viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU L 113 del 19.5.1995, pag. 2.

2. La commissione temporanea d'inchiesta svolge le sue funzioni nel rispetto dei poteri conferiti dai trattati alle istituzioni e agli organi delle Comunità europee.

I membri della commissione temporanea d'inchiesta e chiunque, in ragione delle sue funzioni, abbia ottenuto o ricevuto comunicazione di fatti, informazioni, conoscenze, documenti o oggetti protetti dal segreto in virtù delle disposizioni prese da uno Stato membro o da un'istituzione delle Comunità, sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a tenerli segreti a chiunque non sia autorizzato nonché al pubblico.

Le audizioni e deposizioni sono pubbliche. Su richiesta di un quarto dei membri della commissione d'inchiesta ovvero delle autorità comunitarie o nazionali, o qualora le informazioni fornite alla commissione temporanea d'inchiesta siano coperte dal segreto, esse si tengono di diritto a porte chiuse. I testimoni o i periti possono chiedere di deporre o testimoniare a porte chiuse.

3. Una commissione temporanea d'inchiesta non può esaminare fatti di cui è causa dinanzi a una giurisdizione nazionale o comunitaria, fino all'espletamento della procedura giudiziaria.

Entro due mesi dalla pubblicazione di cui al paragrafo 1 o dal momento in cui la Commissione abbia avuto conoscenza di una denuncia, dinanzi a una commissione temporanea d'inchiesta, di una violazione del diritto comunitario a opera di uno Stato membro, la Commissione può notificare al Parlamento europeo che un fatto riguardante una commissione temporanea d'inchiesta è oggetto di un procedimento precontenzioso comunitario; in tal caso, la commissione temporanea d'inchiesta prende tutte le misure necessarie affinché la Commissione possa esercitare pienamente i suoi poteri conformemente ai trattati.

4. Una commissione temporanea d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione, entro il termine fissato all'atto della sua costituzione o, al più tardi, alla scadenza di un termine massimo di dodici mesi dalla data della sua costituzione e, in ogni caso, alla fine della legislatura.

Con decisione motivata, il Parlamento può prorogare di tre mesi e a due riprese il termine di dodici mesi. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

5. Una commissione temporanea d'inchiesta non può essere costituita né ricostituita per fatti già oggetto di inchiesta da parte di una commissione temporanea prima della scadenza di un termine minimo di dodici mesi dal deposito della relazione riguardante tale inchiesta o dalla conclusione dei suoi compiti e se non sono emersi fatti nuovi.

Articolo 3

1. La commissione temporanea d'inchiesta procede alle inchieste necessarie per verificare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto comunitario, alle condizioni enunciate in appresso.

2. La commissione temporanea d'inchiesta può trasmettere un invito a un'istituzione o a un organo delle Comunità europee o al governo di uno Stato membro affinché designino un loro membro a partecipare ai suoi lavori.

3. Su richiesta motivata della commissione temporanea d'inchiesta, gli Stati membri interessati e le istituzioni o gli organi delle Comunità europee designano il dipendente o l'agente che autorizzano a comparire dinanzi alla commissione temporanea d'inchiesta, a meno che non vi si oppongano motivi di segretezza, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, in base a una legislazione nazionale o comunitaria.

I dipendenti e gli agenti in questione depongono a nome e su istruzioni del loro governo o della loro istituzione. Essi restano soggetti agli obblighi derivanti dai loro rispettivi statuti.

4. Le autorità degli Stati membri e le istituzioni o gli organi delle Comunità europee forniscono alla commissione temporanea d'inchiesta, a richiesta di quest'ultima o di propria iniziativa, i documenti necessari allo svolgimento dei suoi compiti, a meno che non vi si oppongano motivi di segretezza, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, in base a una legislazione o una regolamentazione nazionale o comunitaria.

5. I paragrafi 3 e 4 lasciano impregiudicate le altre disposizioni degli Stati membri che si oppongono alla comparizione di propri funzionari o alla trasmissione di documenti.

L'ostacolo derivante da motivi di segretezza, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale ovvero dalle disposizioni di cui al primo comma è notificato al Parlamento da un rappresentante avente il potere di assumere obblighi in nome e per conto del governo dello Stato membro interessato o dell'istituzione.

6. Le istituzioni o gli organi delle Comunità europee forniscono alla commissione temporanea d'inchiesta i documenti originari di uno Stato membro soltanto dopo averne informato detto Stato.

Essi le comunicano i documenti cui si applica il paragrafo 5 unicamente previo accordo dello Stato membro interessato.

7. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 si applicano alle persone fisiche o giuridiche cui il diritto comunitario conferisce mandato di applicare quest'ultimo.

8. Nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti, la commissione temporanea d'inchiesta può chiedere a qualsiasi altra persona di testimoniare dinanzi a essa. Colui che, chiamato in causa nel corso di un'inchiesta, possa subirne un danno, viene informato dalla commissione temporanea d'inchiesta e da questa sentito, qualora ne faccia domanda.

Articolo 4

1. Le informazioni raccolte dalla commissione temporanea d'inchiesta sono destinate unicamente allo svolgimento dei compiti assegnatili. Dette informazioni non possono essere rese pubbliche qualora contengano elementi coperti da segreto o riservati, o qualora chiamino nominativamente in causa delle persone.

Il Parlamento europeo adotta le disposizioni amministrative e inerenti al proprio regolamento necessarie a salvaguardare la segretezza e la riservatezza dei lavori delle commissioni temporanee d'inchiesta.

2. La relazione della commissione temporanea d'inchiesta è presentata al Parlamento, che può decidere di renderla pubblica nel rispetto delle disposizioni del paragrafo 1.

3. Il Parlamento può trasmettere alle istituzioni e agli organi delle Comunità europee o agli Stati membri le raccomandazioni da esso eventualmente adottate in base alla relazione della commissione temporanea d'inchiesta. Essi ne traggono le conclusioni che giudicano opportune.

Articolo 5

Le comunicazioni alle autorità nazionali degli Stati membri intese all'applicazione della presente decisione sono eseguite per il tramite delle rispettive rappresentanze permanenti presso l'Unione europea.

Articolo 6

Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, le suddette modalità potranno essere rivedute una volta conclusa la presente legislatura del Parlamento alla luce dell'esperienza acquisita.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

*ALLEGATO IX***Disposizioni di attuazione dell'articolo 9, paragrafo 2
Gruppi d'interesse presso il Parlamento europeo***Articolo 1***Lasciapassare**

1. Sul lasciapassare, rilasciato sotto forma di tesserino plastificato, figurano la fotografia del titolare, il cognome e i nomi di quest'ultimo e la denominazione dell'impresa, dell'organizzazione o della persona per la quale il titolare lavora.

Il titolare deve portare in permanenza e in modo visibile il lasciapassare in ogni locale del Parlamento, pena il suo ritiro.

I lasciapassare si distinguono per forma e colore dalle tessere rilasciate ai visitatori occasionali.

2. Il lasciapassare è rinnovato unicamente se il titolare ha rispettato gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Qualsiasi contestazione da parte di un deputato circa l'attività di un rappresentante o di un gruppo di interessi è sottoposta ai Questori, che istruiscono il caso e possono deliberare sul mantenimento o il ritiro del lasciapassare.

3. Il lasciapassare non autorizza in alcun caso i titolari ad assistere alle riunioni del Parlamento o dei suoi organi, fatte salve le riunioni dichiarate aperte al pubblico, e non consente, in tal caso, alcuna deroga alle norme di accesso che si applicano a qualsiasi altro cittadino dell'Unione.

*Articolo 2***Assistenti**

1. All'inizio di ogni legislatura i Questori stabiliscono il numero massimo di assistenti che ciascun deputato può accreditare.

Nell'assumere le loro funzioni, gli assistenti accreditati rilasciano una dichiarazione scritta sulle proprie attività professionali e su qualsiasi altra funzione o attività retribuita da essi esercitata.

2. Essi hanno accesso al Parlamento alle stesse condizioni del personale del Segretariato generale o dei gruppi politici.

3. Qualsiasi altra persona, comprese quelle che lavorano a diretto contatto con i deputati, potrà accedere al Parlamento soltanto alle condizioni stabilite all'articolo 9, paragrafo 2.

*Articolo 3***Codice di condotta**

1. Nel quadro delle loro relazioni con il Parlamento, le persone figuranti nel registro previsto all'articolo 9, paragrafo 2

- a) devono rispettare le disposizioni dell'articolo 9 e del presente allegato;
- b) devono dichiarare l'interesse o gli interessi che rappresentano nei loro rapporti con i deputati, il loro personale o i dipendenti dell'istituzione;
- c) devono astenersi da qualsiasi azione volta a ottenere informazioni in modo disonesto;
- d) non possono vantare alcun rapporto ufficiale con il Parlamento nelle loro relazioni con terzi;

- e) non possono diffondere presso terzi, a scopo di lucro, copie di documenti ottenuti presso il Parlamento;
- f) devono ottemperare rigorosamente alle disposizioni dell'allegato I, articolo 2, secondo comma;
- g) devono assicurarsi che qualsiasi assistenza fornita nel quadro delle disposizioni di cui all'allegato I, articolo 2 sia dichiarata nell'apposito registro;
- h) devono ottemperare, in caso di assunzione di ex dipendenti delle istituzioni, alle disposizioni dello statuto del personale;
- i) devono conformarsi alle disposizioni adottate dal Parlamento in materia di diritti e responsabilità degli ex deputati;
- j) per evitare possibili conflitti di interesse devono ottenere il consenso preliminare del deputato o dei deputati interessati in merito a qualsiasi rapporto contrattuale o all'assunzione di un assistente parlamentare e successivamente far sì che ciò sia dichiarato nel registro previsto all'articolo 9, paragrafo 2;

2. Ogni violazione del presente codice di condotta può condurre al ritiro del lasciapassare rilasciato alle persone interessate e, se del caso, all'impresa di cui sono dipendenti.

ALLEGATO X

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL MEDIATORE**A. Decisione del Parlamento europeo concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore ⁽¹⁾**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare gli articoli 195, paragrafo 4 del trattato CE, 20 D, paragrafo 4 del trattato CECA e 107 D, paragrafo 4 del trattato CEEA,

visto il parere della Commissione,

vista l'approvazione del Consiglio,

Considerando che occorre fissare lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni di mediatore, nel rispetto delle disposizioni previste dai trattati che istituiscono le Comunità europee.

Considerando che bisogna determinare le condizioni alle quali al mediatore può essere presentata una denuncia, così come le relazioni tra l'esercizio delle funzioni di mediatore e le procedure giurisdizionali o amministrative.

Considerando che il mediatore, che può anche agire di propria iniziativa, deve poter disporre di tutti gli elementi necessari all'esercizio delle sue funzioni; che, a tale scopo, le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore, a sua richiesta, le informazioni che egli richiede loro, purché non ostino motivi di segreto professionale debitamente giustificati e fermo restando l'obbligo del mediatore di non divulgarle; che le autorità degli Stati membri hanno l'obbligo di fornire al mediatore tutte le informazioni necessarie, purché non siano soggette a disposizioni legislative o regolamentari in materia di segreto professionale ovvero ad altre disposizioni che ne vietino la pubblicazione; che, se non riceve l'assistenza richiesta, il mediatore ne informa il Parlamento europeo, al quale spetta prendere le iniziative del caso.

Considerando che occorre prevedere le procedure da seguire allorché dalle indagini del mediatore emergano casi di cattiva amministrazione; che occorre altresì prevedere la presentazione di una relazione complessiva del mediatore al Parlamento europeo, al termine di ciascuna tornata annuale.

Considerando che il mediatore e il personale alle sue dipendenze hanno l'obbligo della riservatezza per quanto riguarda le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni; che il mediatore d'altra parte è tenuto a informare le autorità competenti dei fatti aventi a suo giudizio un'incidenza penale di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito di un'indagine.

considerando che bisogna prevedere la possibilità di una cooperazione tra il mediatore e le autorità corrispondenti che esistono in taluni Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali pertinenti.

considerando che spetta al Parlamento europeo nominare il mediatore all'inizio e per la durata di ciascuna legislatura, scegliendolo tra personalità che siano cittadini dell'Unione e offrano tutte le garanzie di indipendenza e di competenza richieste.

considerando che è necessario prevedere le condizioni alle quali il mediatore cessa dalle sue funzioni.

⁽¹⁾ Approvata il 9 marzo 1994 (GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15) e modificata dalla decisione del Parlamento europeo del 14 marzo 2002 (GU L 92 del 9.4.2002, pag. 13) che abroga gli articoli 12 e 16.

Considerando che il mediatore deve esercitare le proprie funzioni nella più completa indipendenza, alla quale sin dal momento in cui assume l'incarico egli si impegna solennemente dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee; che occorre determinare le incompatibilità con la funzione di mediatore, oltreché la retribuzione, i privilegi e le immunità che gli sono accordati.

Considerando che vanno previste disposizioni relativamente ai funzionari e agli agenti del segretariato che devono assistere il mediatore e disposizioni in merito al suo bilancio; che la sede del mediatore è quella del Parlamento europeo.

Considerando che spetta al mediatore adottare le disposizioni di esecuzione della presente decisione; che, d'altra parte, occorre stabilire disposizioni transitorie che si applichino al primo mediatore che sarà nominato dopo l'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

1. Lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore sono fissati dalla presente decisione in conformità degli articoli 195, paragrafo 4 del trattato CE, 20 D, paragrafo 4 del trattato CECA e 107 D, paragrafo 4 del trattato CEEA.
2. Il mediatore svolge le sue funzioni nel rispetto delle competenze attribuite dai trattati alle istituzioni e agli organi comunitari.
3. Il mediatore non può intervenire nei procedimenti avviati dinanzi ad un organo giurisdizionale né rimettere in discussione la fondatezza di una decisione giudiziaria di un siffatto organo.

Articolo 2

1. Alle condizioni e nei limiti stabiliti dai summenzionati trattati, il mediatore contribuisce a individuare i casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia e per il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, e a proporre raccomandazioni per porvi rimedio. L'azione di qualsiasi altra autorità o persona non può costituire oggetto di denunce presentate al mediatore.
2. Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro dell'Unione può presentare al mediatore, direttamente o tramite un deputato del Parlamento europeo, una denuncia riguardante un caso di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia e per il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Il mediatore informa l'istituzione o l'organo interessato non appena ricevuta la denuncia.
3. Nella denuncia devono figurare chiaramente l'oggetto della stessa e l'identità della persona che la presenta; quest'ultima può chiedere che la denuncia venga esaminata confidenzialmente.
4. La denuncia deve essere presentata entro due anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del ricorrente. Essa deve essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni o gli organi interessati.
5. Il mediatore può consigliare al ricorrente di rivolgersi ad un'altra autorità.
6. Le denunce presentate al mediatore non interrompono i termini per i ricorsi nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi.
7. Allorché il mediatore, a causa di un procedimento giurisdizionale in corso o concluso sui fatti addotti, deve dichiarare inaccettabile una denuncia o porre fine al suo esame, i risultati delle indagini da lui eventualmente svolte in precedenza sono archiviati.

8. Al mediatore può essere presentata una denuncia inerente ai rapporti di lavoro tra istituzioni e organi comunitari e i loro funzionari o altri agenti soltanto se l'interessato ha esperito le possibilità interne di domanda o ricorso amministrativo, in particolare quelle di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2 dello statuto dei funzionari, e solo dopo che sono scaduti i termini fissati per la risposta da parte dell'autorità interessata.

9. Il mediatore informa quanto prima la persona che ha presentato la denuncia sul seguito dato alla stessa.

Articolo 3

1. Ai fini dell'accertamento di eventuali casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, il mediatore effettua di propria iniziativa, o a seguito di una denuncia, tutte le indagini che ritenga necessarie. Egli ne informa l'istituzione o l'organo interessato, il quale può fargli pervenire qualsiasi utile osservazione.

2. Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore le informazioni che egli richiede loro e gli permettono la consultazione dei loro fascicoli. Essi possono rifiutarvisi soltanto per motivi di segreto professionale debitamente giustificati.

Consentono l'accesso a documenti provenienti da uno Stato membro e soggetti in tale Stato al segreto in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare soltanto previo consenso di detto Stato membro.

Consentono l'accesso agli altri documenti provenienti da uno Stato membro dopo averne informato lo Stato membro interessato.

In ambo i casi, e in conformità dell'articolo 4, il mediatore non può divulgare il contenuto di detti documenti.

I funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari sono tenuti a testimoniare, a richiesta del mediatore; essi rendono dichiarazioni a nome delle loro amministrazioni e in base alle istruzioni di queste e restano vincolati dall'obbligo del segreto professionale.

3. Le autorità degli Stati membri hanno l'obbligo di fornire al mediatore, a sua richiesta, tramite le Rappresentanze permanenti degli Stati membri presso le Comunità europee, tutte le informazioni che possono contribuire a far luce su casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo che dette informazioni siano soggette a disposizioni legislative o regolamentari in materia di segreto professionale ovvero a qualsiasi altra disposizione che ne vieti la pubblicazione. Nell'ultimo caso, tuttavia, lo Stato membro interessato può consentire al mediatore di venire a conoscenza di dette informazioni, purché si impegni a non divulgarne il contenuto.

4. Il mediatore, qualora non ottenga l'assistenza richiesta, ne informa il Parlamento europeo, il quale prende le iniziative del caso.

5. Il mediatore ricerca, per quanto possibile, assieme all'istituzione o all'organo interessato una soluzione atta a eliminare i casi di cattiva amministrazione e a soddisfare la denuncia presentata.

6. Il mediatore, quando ha individuato un caso di cattiva amministrazione, ne informa l'istituzione o l'organo interessato, proponendo, se del caso, progetti di raccomandazione. L'istituzione o l'organo interessato è tenuto a trasmettergli entro tre mesi un parere circostanziato.

7. Il mediatore trasmette quindi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione o all'organo interessato. Egli può corredarla di raccomandazioni. Il mediatore informa il ricorrente sul risultato delle indagini, sul parere formulato dall'istituzione o dall'organo interessato nonché sulle eventuali raccomandazioni che egli ha proposto.

8. Al termine di ogni sessione annuale il mediatore presenta al Parlamento europeo una relazione sui risultati delle proprie indagini.

Articolo 4

1. Il mediatore e il personale alle sue dipendenze - ai quali si applicano gli articoli 287 del trattato CE, 47, paragrafo 2 del trattato CECA e 194 del trattato CEEA - sono tenuti a non divulgare le informazioni e i documenti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle indagini da loro svolte. Essi hanno altresì l'obbligo della riservatezza

nei confronti di informazioni che possano recar pregiudizio alla persona che sporge denuncia o a qualsiasi altra persona interessata, fatto salvo il disposto del paragrafo 2.

2. Qualora, nell'ambito di un'indagine, venga a conoscenza di fatti aventi, a suo giudizio, un'incidenza penale, il mediatore li comunica immediatamente alle autorità nazionali competenti tramite le Rappresentanze permanenti degli Stati membri presso le Comunità europee nonché, se del caso, all'istituzione comunitaria da cui dipende il funzionario o l'agente interessato; quest'ultima potrebbe eventualmente applicare l'articolo 18, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Il mediatore può altresì informare l'istituzione o l'organo comunitario interessato dei fatti riguardanti, sotto il profilo disciplinare, il comportamento di uno dei loro funzionari o agenti.

Articolo 5

Qualora ciò contribuisca a rendere più efficaci le proprie indagini e a migliorare la tutela dei diritti e degli interessi delle persone che sporgono denuncia, il mediatore può cooperare con le autorità corrispondenti che esistono in taluni Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali applicabili. Il mediatore non può esigere, in tal modo, documenti ai quali non avrebbe accesso ai sensi dell'articolo 3.

Articolo 6

1. Il mediatore è nominato dal Parlamento europeo a seguito di ogni elezione dello stesso e per la durata della legislatura; il suo mandato è rinnovabile.

2. Il mediatore è scelto tra personalità che siano cittadini dell'Unione in pieno possesso dei diritti civili e politici, che offrano piena garanzia di indipendenza e soddisfino le condizioni richieste nel loro Stato per l'esercizio delle più alte funzioni giurisdizionali o che siano in possesso di esperienza e competenza notorie per l'assolvimento delle funzioni di mediatore.

Articolo 7

1. Il mediatore cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del mandato oppure a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio.

2. Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, il mediatore resta in carica fino alla sua sostituzione.

3. In caso di cessazione anticipata delle funzioni, il suo successore è nominato entro un termine di tre mesi a decorrere dall'inizio della vacanza del posto, per il periodo ancora da coprire sino al termine della legislatura.

Articolo 8

Il mediatore che non risponda più alle condizioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo.

Articolo 9

1. Il mediatore esercita le sue funzioni nella massima indipendenza, nell'interesse generale delle Comunità e dei cittadini dell'Unione. Nello svolgere le sue funzioni, egli né chiede né accetta istruzioni da alcun governo o organismo. Egli si astiene dal compiere atti incompatibili con il carattere delle sue funzioni.

2. Nell'assumere l'incarico il mediatore s'impegna solennemente, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ad esercitare le proprie funzioni nella massima indipendenza e con totale imparzialità e a rispettare, per tutta la durata delle sue funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla sua carica e in particolare i doveri di onestà e riserbo per quanto riguarda l'accettare, dopo la cessazione, determinate funzioni o determinati vantaggi.

Articolo 10

1. Per tutto il periodo del suo mandato il mediatore non può esercitare alcuna altra funzione politica o amministrativa né svolgere un'altra attività professionale retribuita o non retribuita.

2. Per quanto riguarda la retribuzione, le indennità e il trattamento di quiescenza, il mediatore è assimilato a un giudice della Corte di giustizia delle Comunità europee.
3. Si applicano al mediatore e ai funzionari e agenti della sua segreteria gli articoli da 12 a 15 incluso e l'articolo 18 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 11

1. Il mediatore è assistito da una segreteria di cui egli nomina il principale responsabile.
2. Ai funzionari e agli agenti della segreteria del mediatore si applicano i regolamenti e le normative applicabili ai funzionari e altri agenti delle Comunità europee. Il loro numero è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.
3. I funzionari delle Comunità europee e degli Stati membri designati a far parte della segreteria del mediatore, sono comandati nell'interesse del servizio con garanzia di reintegrazione automatica nell'istituzione di provenienza.
4. Per le questioni riguardanti il personale alle sue dipendenze, il mediatore è assimilato alle istituzioni ai sensi dell'articolo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Articolo 12

(Soppresso)

Articolo 13

La sede del mediatore è quella del Parlamento europeo.

Articolo 14

Il mediatore adotta le disposizioni di esecuzione della presente decisione.

Articolo 15

Il primo mediatore nominato dopo l'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea è nominato per il periodo rimanente fino al termine della legislatura.

Articolo 16

(Soppresso)

Articolo 17

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

B. Decisione con cui il Mediatore europeo adotta le disposizioni di esecuzione ⁽²⁾

Articolo 1

Definizioni

Ai sensi delle presenti disposizioni di esecuzione,

⁽²⁾ Approvata l'8 luglio 2002 e modificata con decisione del Mediatore europeo del 5 aprile 2004.

- a) per «istituzione interessata» si intende l'istituzione o l'organo comunitario che è oggetto di una denuncia o di un'indagine di iniziativa del Mediatore stesso;
- b) per «Statuto» si intendono lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore.

Articolo 2

Ricevimento delle denunce

- 2.1. Le denunce sono classificate, registrate e numerate al momento del ricevimento.
- 2.2. Al denunciante viene inviato un riscontro scritto recante il numero di registrazione della denuncia e il nominativo del giurista che se ne occupa.
- 2.3. Una petizione trasmessa al Mediatore dal Parlamento europeo è trattata come una denuncia, previo consenso del firmatario.
- 2.4. Ove opportuno e con il consenso del denunciante, il Mediatore può trasferire al Parlamento europeo una denuncia perché la tratti come una petizione.
- 2.5. Ove opportuno e con il consenso del denunciante, il Mediatore può trasferire una denuncia ad un'altra autorità competente.

Articolo 3

Ricevibilità delle denunce

- 3.1. Il Mediatore valuta se una denuncia rientri nel suo mandato e, in caso affermativo, se sia ricevibile sulla base dei criteri definiti nel trattato e nello Statuto; egli può chiedere al denunciante di fornire ulteriori informazioni o documenti prima di prendere una decisione.
- 3.2. Qualora una denuncia esuli dal suo mandato o sia irricevibile, il Mediatore archivia il relativo fascicolo. Egli informa il denunciante della sua decisione rendendone noti i motivi. Il Mediatore può consigliare al denunciante di rivolgersi ad un'altra autorità.

Articolo 4

Indagini in relazione a denunce ricevibili

- 4.1. Il Mediatore decide se vi siano motivi sufficienti a giustificare l'avvio di indagini in relazione ad una denuncia ricevibile.
- 4.2. Se ritiene che non vi siano sufficienti motivi per un'indagine, il Mediatore archivia il fascicolo relativo alla denuncia e ne informa il denunciante.
- 4.3. Se ritiene che vi siano motivi sufficienti a giustificare l'avvio di indagini, il Mediatore ne informa il denunciante e l'istituzione interessata. Egli trasmette a quest'ultima copia della denuncia invitandola a formulare un parere entro un determinato periodo di tempo che di norma non supera i tre mesi. L'invito all'istituzione interessata può specificare aspetti particolari della denuncia, o questioni specifiche che dovrebbero essere affrontate nel parere.
- 4.4. Il Mediatore invia il parere dell'istituzione interessata al denunciante. Il denunciante ha facoltà di sottoporre le sue osservazioni al Mediatore entro un determinato periodo di tempo che di norma non supera un mese.
- 4.5. Dopo aver esaminato il parere e le eventuali osservazioni formulate su di esso dal denunciante, il Mediatore può decidere di chiudere il caso con una decisione motivata o di continuare le indagini. Egli ne informa sia il denunciante che l'istituzione interessata.

*Articolo 5***Poteri di indagine**

5.1. Con riserva delle condizioni stabilite dallo Statuto, il Mediatore può chiedere alle istituzioni e agli organi comunitari, nonché alle autorità degli Stati membri di fornirgli, in tempi ragionevoli, informazioni o documenti ai fini dell'indagine.

5.2. Il Mediatore può esaminare il fascicolo dell'istituzione comunitaria interessata al fine di verificare l'accuratezza e la completezza delle sue risposte. Il Mediatore può copiare l'intero fascicolo o documenti specifici in esso contenuti. Il Mediatore informa il denunciante di aver effettuato un esame.

5.3. Il Mediatore può chiedere a funzionari o ad altri agenti di istituzioni od organi comunitari di testimoniare, in conformità delle disposizioni dello Statuto.

5.4. Il Mediatore può chiedere alle istituzioni e agli organi comunitari di prendere disposizioni per consentirgli di svolgere le sue indagini in loco.

5.5. Il Mediatore può commissionare studi o relazioni di esperti qualora li consideri necessari al buon esito di un'indagine.

*Articolo 6***Conciliazioni amichevoli**

6.1. Se ritiene che sussista un caso di cattiva amministrazione, il Mediatore ricerca, per quanto possibile cooperando con l'istituzione interessata, una conciliazione amichevole atta ad eliminare tale caso di cattiva amministrazione e a soddisfare il denunciante.

6.2. Se ritiene che la cooperazione abbia avuto esito positivo, il Mediatore può decidere di chiudere il caso con una decisione motivata. Egli informa sia il denunciante che l'istituzione interessata della propria decisione.

6.3. Se ritiene che una conciliazione amichevole non sia possibile o che la ricerca di quest'ultima non abbia avuto esito positivo, egli chiude il caso con una decisione motivata che può comprendere una valutazione critica oppure elabora una relazione corredata di progetti di raccomandazione.

*Articolo 7***Valutazioni critiche**

7.1. Il Mediatore formula una valutazione critica se ritiene:

- a) che non sia più possibile per l'istituzione interessata eliminare il caso di cattiva amministrazione e
- b) che il caso di cattiva amministrazione non abbia implicazioni generali.

7.2. Quando il Mediatore chiude il caso con una valutazione critica ne informa il denunciante.

*Articolo 8***Relazioni e raccomandazioni**

8.1. Il Mediatore elabora una relazione corredata di progetti di raccomandazione all'istituzione interessata se ritiene

- a) che sia possibile per l'istituzione interessata eliminare il caso di cattiva amministrazione ovvero
- b) che il caso di cattiva amministrazione abbia implicazioni generali.

8.2. Il Mediatore invia una copia della sua relazione e dei progetti di raccomandazione all'istituzione interessata e al denunciante.

8.3. L'istituzione interessata trasmette entro tre mesi un parere circostanziato al Mediatore. Il parere circostanziato può essere costituito dall'accettazione della decisione del Mediatore e da una descrizione delle misure adottate per attuare i progetti di raccomandazione.

8.4. Qualora il Mediatore ritenga che il parere circostanziato non sia soddisfacente può elaborare una relazione speciale, destinata al Parlamento europeo, sul caso di cattiva amministrazione. La relazione può contenere raccomandazioni. Il Mediatore invia copia della relazione all'istituzione interessata e al denunciante.

Articolo 9

Indagini di propria iniziativa

9.1. Il Mediatore può decidere di avviare indagini di propria iniziativa.

9.2. I poteri di indagine di cui il Mediatore è investito quando svolge un'indagine di propria iniziativa coincidono con quelli di cui dispone in occasione di indagini avviate in base ad una denuncia.

9.3. Le procedure seguite nelle indagini avviate in base ad una denuncia sono applicate, per analogia, anche alle indagini di propria iniziativa.

Articolo 10

Aspetti procedurali

10.1. Se il denunciante lo richiede, il Mediatore classifica la denuncia come riservata. Qualora ritenga necessario tutelare gli interessi del denunciante o di terzi, egli può altresì decidere di propria iniziativa di classificare una denuncia come riservata.

10.2. Qualora lo ritenga opportuno, il Mediatore può provvedere a garantire che una denuncia sia trattata in via prioritaria.

10.3. Se sono avviate procedure giudiziarie sui fatti che costituiscono oggetto di indagine da parte del Mediatore, quest'ultimo chiude il caso. Il risultato delle indagini che ha effettuato fino a quel momento è archiviato senza ulteriore seguito.

10.4. Qualora, nell'ambito di un'indagine, venga a conoscenza di fatti aventi un'incidenza penale, il Mediatore ne informa le autorità nazionali competenti e, se del caso, l'istituzione o l'organo comunitario interessato. Egli può altresì informare l'istituzione o l'organo comunitario interessato di fatti che, a suo avviso, possono giustificare provvedimenti disciplinari.

Articolo 11

Relazioni destinate al Parlamento europeo

11.1. Il Mediatore presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sulla sua attività in generale, che include i risultati delle sue indagini.

11.2. Oltre alle relazioni speciali a norma del precedente articolo 8.4, il Mediatore può presentare al Parlamento europeo le altre relazioni speciali che ritiene opportune ai fini dell'assolvimento dei propri compiti conformemente ai trattati e allo statuto.

11.3. La relazione annuale e le relazioni speciali del Mediatore possono includere le raccomandazioni che egli ritiene opportune ai fini dell'assolvimento dei propri compiti conformemente ai trattati e allo statuto.

Articolo 12

Cooperazione con difensori civici e organi corrispondenti degli Stati membri

Il Mediatore può operare congiuntamente a difensori civici e ad organi corrispondenti degli Stati membri, allo scopo di rendere più efficaci le proprie indagini e quelle svolte da difensori civici e da organi corrispondenti degli Stati membri nonché di rendere più efficaci le disposizioni di tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini a norma del

diritto dell'Unione europea e della Comunità europea.

Articolo 13

Diritto del denunciante di prendere visione del fascicolo

13.1. Il denunciante ha il diritto di prendere visione del fascicolo del Mediatore concernente la sua denuncia, conformemente all'articolo 13.3.

13.2. Il denunciante può esercitare il diritto di prendere visione del fascicolo in loco. Può chiedere al Mediatore di fornirgli una copia dell'intero fascicolo o di documenti specifici in esso contenuti.

13.3. Nel caso in cui il Mediatore esamini il fascicolo dell'istituzione interessata o ascolti la deposizione di un testimone a norma dei precedenti articoli 5.2 e 5.3, il denunciante non ha accesso ai documenti confidenziali o alle informazioni confidenziali ottenuti a seguito dell'esame o dell'escussione.

Articolo 14

Accesso pubblico a documenti custoditi dal Mediatore

14.1. Il pubblico ha accesso ai documenti non pubblicati custoditi dal Mediatore alle stesse condizioni ed entro gli stessi limiti definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 ⁽³⁾ per l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e all'articolo 14.2 in appresso.

14.2. Nel caso in cui il Mediatore esamini il fascicolo dell'istituzione interessata o ascolti la deposizione di un testimone conformemente ai precedenti articoli 5.2 e 5.3, il pubblico non ha accesso ai documenti confidenziali o alle informazioni riservate ottenute a seguito dell'esame o dell'escussione.

14.3. Le richieste di accesso ai documenti vengono fatte per iscritto (lettera, fax o e-mail) e in modo sufficientemente preciso da garantire che il documento venga individuato.

14.4. Le richieste di accesso ai seguenti documenti vengono concesse automaticamente salvo che in relazione a denunce classificate come riservate ai sensi del precedente articolo 10.1:

- a) il registro generale delle denunce;
- b) le denunce e i relativi documenti allegati dal denunciante;
- c) i pareri e i pareri circostanziati delle istituzioni interessate e eventuali osservazioni formulate al riguardo dal denunciante;
- d) le decisioni del Mediatore di chiudere il caso;
- e) relazioni e progetti di raccomandazione a norma del precedente articolo 8.4.

14.5. L'accesso è consentito in loco o fornendo una copia. Il Mediatore può imporre costi ragionevoli per la fornitura di copie. Il metodo di calcolo di tale importo è precisato.

14.6. L'accesso ai documenti menzionati all'articolo 14.4 viene consentito rapidamente. Le decisioni in merito ad una richiesta di accesso pubblico ad altri documenti sono prese entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione.

14.7. Nei casi in cui una richiesta di accesso a un documento sia rifiutata globalmente o in parte vengono precisati i motivi del rifiuto.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

*Articolo 15***Lingue**

15.1. Una denuncia può essere presentata al Mediatore in una qualsiasi delle lingue del Trattato. Il Mediatore non è tenuto a esaminare denunce presentate in altre lingue.

15.2. La lingua procedurale del Mediatore è una delle lingue del Trattato; in caso di denuncia, la lingua ufficiale in cui questa è redatta.

15.3. Il Mediatore decide quali documenti devono essere redatti nella lingua procedurale.

15.4. La lingua utilizzata nella corrispondenza con le autorità degli Stati membri è la lingua ufficiale dello Stato interessato.

15.5. La relazione annuale e le relazioni speciali, come pure, se possibile, gli altri documenti del Mediatore sono pubblicati in tutte le lingue ufficiali.

*Articolo 16***Pubblicazione di relazioni**

16.1. Il Mediatore europeo pubblica nella Gazzetta ufficiale annunci concernenti l'adozione delle relazioni annuali e speciali, rendendo noti gli strumenti mediante i quali gli interessati possono avere accesso al testo completo dei documenti.

16.2. Qualsiasi relazione o sintesi delle decisioni del Mediatore concernenti denunce riservate è pubblicata in una forma che non consenta di individuare il denunciante.

*Articolo 17***Entrata in vigore**

17.1. Le disposizioni di esecuzione adottate il 16 ottobre 1997 sono abrogate.

17.2. La presente decisione entra in vigore il 1 gennaio 2003.

17.3. Il Presidente del Parlamento europeo è informato dell'adozione della presente decisione. L'annuncio viene altresì pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO XI

LOTTA CONTRO LE FRODI, LA CORRUZIONE E OGNI ALTRA ATTIVITÀ ILLECITA LESIVA DEGLI INTERESSI DELLE COMUNITÀ**Decisione del Parlamento europeo riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità ⁽¹⁾**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 199,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e in particolare l'articolo 25,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e in particolare l'articolo 112,

visto il suo regolamento, e in particolare l'articolo 186, lettera c) ⁽²⁾,

Considerando che il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, nonché il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio ⁽⁴⁾, relativi alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode, prevedono che l'Ufficio avvii e svolga indagini amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati CE e CEEA o in base ad essi.

Considerando che la responsabilità dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, come istituito dalla Commissione, va oltre la protezione degli interessi finanziari e si estende a tutte le attività connesse alla tutela degli interessi comunitari contro comportamenti irregolari perseguibili in sede disciplinare o penale.

Considerando che è necessario aumentare la portata e l'efficacia della lotta antifrode avvalendosi dell'esperienza acquisita nel campo delle indagini amministrative.

Considerando che è pertanto necessario che tutte le istituzioni, tutti gli organi e tutti gli organismi, nella loro autonomia amministrativa, affidino all'Ufficio il compito di procedere al loro interno a indagini amministrative volte ad accertare fatti gravi, connessi all'esercizio delle loro attività professionali, che possono costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità, come quelli di cui all'articolo 11, all'articolo 12, secondo e terzo comma, agli articoli 13, 14 e 16 e all'articolo 17, primo comma, dello statuto applicabile ai funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti (in prosieguo: «lo statuto»), lesivo degli interessi di dette Comunità e perseguibile in sede disciplinare o penale, oppure una colpa personale grave ai sensi dell'articolo 22 dello statuto o un inadempimento di obblighi analoghi dei deputati, o del personale del Parlamento europeo cui non si applica lo statuto.

Considerando che tali indagini devono essere svolte nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, nonché dei testi adottati per la loro applicazione, e dello statuto.

Considerando che tali indagini devono svolgersi secondo modalità equivalenti in tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi comunitari e che l'attribuzione di tale compito all'Ufficio non incide sulla responsabilità propria delle istituzioni, degli organi e degli organismi e non menoma in alcun modo la tutela giuridica delle persone interessate.

⁽¹⁾ Approvata nella seduta del 18 novembre 1999.

⁽²⁾ Attualmente articolo 204, lettera c).

⁽³⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.

Considerando che, in attesa della modifica dello statuto, è necessario determinare le modalità pratiche con cui i membri delle istituzioni e degli organi, i dirigenti degli organismi e i funzionari e agenti degli stessi collaborano al regolare svolgimento delle indagini interne,

DECIDE:

Articolo 1

Obbligo di cooperare con l'Ufficio

Il Segretario generale, i servizi e tutti i funzionari o agenti del Parlamento europeo sono tenuti ad assicurare piena cooperazione agli agenti dell'Ufficio e a fornire loro tutta l'assistenza necessaria alle indagini. A tale scopo presentano agli agenti dell'Ufficio tutti gli elementi di informazione e tutte le spiegazioni utili.

Fatte salve le pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nonché dei testi adottati per la loro applicazione, i deputati cooperano pienamente con l'Ufficio.

Articolo 2

Obbligo d'informazione

I funzionari e gli agenti del Parlamento europeo i quali vengano a conoscenza di elementi di fatto che facciano presumere l'esistenza di eventuali casi di frode, di corruzione o di ogni altra attività illecita lesiva degli interessi della Comunità, oppure di fatti gravi connessi all'esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità o del personale cui non si applica lo statuto, perseguibile in sede disciplinare e, se del caso, penale, ne informano immediatamente il proprio caposervizio o il proprio direttore generale oppure, ove lo ritengano utile, il proprio Segretario generale o direttamente l'Ufficio se si tratta di un funzionario, di un agente o di un membro del personale cui non si applica lo statuto o, se si tratta di un inadempimento degli obblighi analoghi dei deputati, il Presidente del Parlamento europeo.

Il Presidente, il Segretario generale, i direttori generali e i capiservizio del Parlamento europeo trasmettono senza indugio all'Ufficio ogni elemento di fatto a loro noto che faccia presumere l'esistenza di irregolarità di cui al primo comma.

In nessun caso i funzionari e agenti del Parlamento europeo possono subire un trattamento ingiusto o discriminatorio a causa di una comunicazione di cui al primo e secondo comma.

I deputati che vengono a conoscenza di fatti di cui al primo comma, ne informano il Presidente del Parlamento europeo oppure, se lo ritengono utile, direttamente l'Ufficio.

Il presente articolo si applica fatti salvi i requisiti di riservatezza stabiliti per legge o dal regolamento del Parlamento europeo.

Articolo 3

Assistenza da parte dell'Ufficio di sicurezza

Previa richiesta del direttore dell'Ufficio, il servizio responsabile della sicurezza del Parlamento europeo assiste gli agenti dell'Ufficio nell'esecuzione materiale delle indagini.

Articolo 4

Immunità e diritto di non deporre

Le norme relative all'immunità parlamentare e al diritto del deputato di non deporre restano immutate.

*Articolo 5***Informazione dell'interessato**

Qualora si manifesti la possibilità di coinvolgimento personale di un deputato, di un funzionario o di un agente, l'interessato viene prontamente informato, se ciò non rischia di pregiudicare l'indagine. In ogni caso non si può trarre alcuna conclusione, al termine dell'indagine, riguardante personalmente un deputato, un funzionario o un agente del Parlamento europeo senza aver dato modo all'interessato di esprimersi su tutti i fatti che lo concernono.

Nei casi in cui ai fini dell'indagine sia necessaria la massima segretezza e si debba ricorrere ai mezzi investigativi di competenza dell'autorità giudiziaria nazionale, l'esecuzione dell'obbligo di invitare il deputato, il funzionario o l'agente del Parlamento europeo ad esprimersi, può essere differita con il consenso del Presidente, se si tratta di un deputato, o del Segretario generale, se si tratta di un funzionario o di un agente.

*Articolo 6***Informazione riguardo all'archiviazione dell'indagine**

Se al termine di un'indagine interna non risultano elementi a carico del deputato, del funzionario o dell'agente in questione del Parlamento europeo, l'indagine interna che lo riguarda viene archiviata con decisione del direttore dell'Ufficio, il quale ne informa l'interessato per iscritto.

*Articolo 7***Revoca dell'immunità**

Viene trasmessa al direttore dell'Ufficio, per parere, ogni domanda di un'autorità di polizia o di un'autorità giudiziaria degli Stati membri diretta a togliere l'immunità di un funzionario o agente del Parlamento europeo per eventuali casi di frode, di corruzione o di ogni altra attività illecita. Se la domanda diretta a togliere l'immunità riguarda un deputato del Parlamento europeo, l'Ufficio ne viene informato.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

La presente decisione prende effetto il giorno della sua approvazione da parte del Parlamento europeo.

ALLEGATO XII

ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI ESECUZIONE CONFERITE ALLA COMMISSIONE**A. Estratto della risoluzione del Parlamento europeo ⁽¹⁾ sull'accordo fra Parlamento europeo e Commissione relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

Considerando che l'articolo 8 della decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 riconosce al Parlamento europeo un potere di intervento qualora ritenga che si eccedano le competenze di esecuzione e che in tal caso la Commissione è obbligata a riesaminare il progetto di misura esecutiva tenendo conto della risoluzione del Parlamento e a fornire informazioni, motivando la sua decisione, sul seguito che intende dare a tale risoluzione.

Considerando che l'articolo 7, paragrafo 3, della decisione prevede un'informazione completa del Parlamento europeo per quanto riguarda gli ordini del giorno, i progetti di misure esecutive di atti adottati in codecisione e sottoposti ai comitati, i risultati delle votazioni, i resoconti sommari delle riunioni, gli elenchi dei partecipanti ai comitati e i progetti di misure esecutive trasmessi al Consiglio.

Considerando che la nuova decisione sulla comitatologia risponde solo in parte alle attese del Parlamento europeo, ma che è opportuno sottolineare che essa costituisce un reale passo avanti rispetto alla situazione precedente.

Considerando che questo Parlamento e la Commissione hanno deciso di accordarsi sulle modalità di applicazione della decisione del Consiglio e che tale accordo con la Commissione riguarda in particolare l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, relativo all'informazione del Parlamento, e dell'articolo 8, relativo al suo diritto di intervento,

1. approva l'accordo in appresso;
2. ritiene che tutti i comitati esistenti precedentemente alla decisione del 28 giugno 1999 debbano essere ricondotti alle nuove procedure e si associa, quindi, alla dichiarazione n. 2 del Consiglio e della Commissione ⁽³⁾ relativa alla suddetta decisione;
3. indica che tale accordo non pregiudica il diritto di questo Parlamento di adottare risoluzioni su qualunque materia, soprattutto quando si oppone ai contenuti di un progetto di misura esecutiva; tale accordo non pregiudica altresì il diritto del Parlamento (conformemente all'articolo 88 ⁽⁴⁾ del suo regolamento) di esprimere il proprio dissenso su una misura esecutiva deferita al Consiglio qualora la procedura nel comitato non abbia dato esito positivo;
4. ritiene che il presente accordo tra il Parlamento e la Commissione renda ormai superati e quindi non più in vigore gli accordi precedenti (accordo Plumb/Delors del 1988 - accordo Samland/Williamson del 1996 - *modus vivendi* del 1994 ⁽⁵⁾).

⁽¹⁾ Approvata il 17 febbraio 2000.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽³⁾ GU C 203 del 17.7.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ Attualmente articolo 81.

⁽⁵⁾ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 1.

B. Accordo fra Parlamento europeo e Commissione relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

1. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE, il Parlamento europeo è periodicamente informato dalla Commissione dei lavori dei comitati che operano secondo la procedura dei comitati. A tale scopo riceve, contemporaneamente ai comitati e secondo le stesse modalità, i progetti di ordine del giorno delle riunioni, i progetti relativi a misure di esecuzione che vengono sottoposti ai comitati in virtù di atti di base adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE, nonché i risultati delle votazioni, i resoconti sommari delle riunioni e gli elenchi degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli.
2. Inoltre, la Commissione consente a che progetti specifici di misure di esecuzione i cui atti di base non sono stati adottati secondo la procedura di codecisione, ma rivestono un'importanza particolare per il Parlamento europeo siano a questo trasmessi ove la commissione parlamentare competente ne faccia richiesta. Conformemente alla sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, del 19 luglio 1999 (causa T-188/97, Rothmans/Commissione) ⁽⁶⁾, il Parlamento europeo può chiedere l'accesso ai verbali dei comitati.
3. Il Parlamento europeo e la Commissione considerano caduchi e quindi privi di effetti, per quanto li riguarda, gli accordi seguenti: l'accordo Plumb-Delors del 1988, l'accordo Samland/Williamson del 1996 e il *Modus vivendi* del 1994.
4. Non appena sarà tecnicamente possibile, i documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE saranno trasmessi con l'ausilio di mezzi elettronici. Ai documenti che presentano carattere riservato si applicano procedure amministrative interne decise da ciascuna istituzione onde offrire tutte le garanzie necessarie.
5. In applicazione dell'articolo 8 della decisione 1999/468/CE il Parlamento europeo può indicare, con risoluzione motivata, che un progetto di misure d'esecuzione di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE, eccede le competenze di esecuzione previste in detto atto di base.
6. Il Parlamento europeo approva detta risoluzione motivata in seduta plenaria. A tal fine, esso dispone di un mese dalla ricezione del progetto definitivo di misure esecutive nelle versioni linguistiche sottoposte alla Commissione.
7. Per i casi d'urgenza, così come per misure di gestione corrente o di durata determinata, si applica un termine abbreviato. Tale termine potrà essere molto breve per i casi di estrema urgenza, in particolare per motivi di sanità pubblica. Il Commissario competente fissa il termine appropriato indicandone il motivo. Il Parlamento europeo può quindi agire secondo un procedimento che consenta di delegare alla commissione parlamentare competente l'applicazione dell'articolo 8 della decisione 1999/468/CE entro il termine in oggetto.
8. A seguito della risoluzione motivata del Parlamento europeo, il Commissario competente informa quest'ultimo o, all'occorrenza, la commissione parlamentare competente del seguito che la Commissione intende darvi.
9. Il Parlamento europeo sostiene le finalità e le modalità previste dalla dichiarazione n. 2 del Consiglio e della Commissione ⁽⁷⁾. Tale dichiarazione è intesa a semplificare il sistema comunitario di esecuzione attraverso un allineamento delle procedure dei comitati attualmente in vigore a quelle risultanti dalla decisione 1999/468/CE.

⁽⁶⁾ Raccolta 1999, pag. II-2463.

⁽⁷⁾ GU C 203 del 17.7.1999, pag. 1.

ALLEGATO XIII

ACCORDO QUADRO SUI RAPPORTI TRA IL PARLAMENTO EUROPEO E LA COMMISSIONE ⁽¹⁾

IL PARLAMENTO EUROPEO E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato sull'Unione europea,

viste le dichiarazioni fatte al Parlamento europeo dal Presidente della Commissione dal mese di maggio 1999,

viste le dichiarazioni scritte e orali fatte da ciascuno dei candidati Commissari nell'ambito delle loro audizioni da parte delle commissioni parlamentari e le valutazioni di detti candidati presentate dai presidenti delle commissioni in esito alle audizioni,

vista la dichiarazione fatta dal candidato alla Presidenza della Commissione dinanzi alla Conferenza dei presidenti il 7 settembre 1999,

visto il programma della Commissione designata, presentato il 14 settembre 1999 dal candidato alla Presidenza della Commissione,

vista la decisione del Parlamento europeo del 15 settembre 1999 ⁽²⁾ in cui si approva la nomina di Romano Prodi alla Presidenza della Commissione e la nomina della Commissione per il resto del mandato scaduto il 22 gennaio 2000 e per il mandato compreso tra il 23 gennaio 2000 e il 22 gennaio 2005,

visto l'articolo 214 del trattato CE,

visto il regolamento del Parlamento europeo, in particolare gli articoli 32 e 33 ⁽³⁾,

Considerando che il trattato sull'Unione europea si pone in particolare l'obiettivo del rafforzamento della legittimità democratica del processo di formazione delle decisioni dell'Unione.

Considerando che l'approvazione della Commissione da parte del Parlamento europeo illustra il rapporto di fiducia reciproca che deve legare le due istituzioni lungo tutta la legislatura.

Considerando che il presente accordo quadro non riguarda le attribuzioni e le competenze del Parlamento europeo né quelle della Commissione, bensì il loro migliore esercizio nel contesto istituzionale unico basato sull'articolo 3 del trattato sull'Unione europea.

adottano il seguente accordo:

Principi generali

1. Per adattare il codice di condotta adottato nel 1990 e modificato nel 1995 le due istituzioni stabiliscono le seguenti misure volte a rafforzare la responsabilità e la legittimità della Commissione, a estendere il dialogo costruttivo e la cooperazione politica, a migliorare la circolazione delle informazioni e a consultare e informare il Parlamento europeo sulle riforme amministrative della Commissione. Esse approvano altresì numerose misure specifiche di esecuzione: (i) sull'iter legislativo, (ii) sugli accordi internazionali e l'ampliamento e (iii) sulla trasmissione di documenti e di informazioni riservate della Commissione. Tali misure di esecuzione figurano in allegato al presente accordo quadro.

⁽¹⁾ Approvato dalla Conferenza dei Presidenti il 29 giugno 2000.

⁽²⁾ GU C 54 del 25.2.2000, pag. 51.

⁽³⁾ Attualmente articoli 98 e 99.

Estendere il dialogo costruttivo e la cooperazione politica

2. Il Presidente o un Vicepresidente della Commissione si impegna a valutare semestralmente, davanti alla Conferenza dei presidenti, le grandi linee dell'applicazione politica del programma di lavoro per l'anno in corso, nonché la sua eventuale attualizzazione in ragione di eventi politici di attualità e rilevanti.
3. La Commissione continua a riferire regolarmente al Parlamento europeo sulle risposte fornite alle richieste di quest'ultimo. Tali informazioni sono fornite almeno trimestralmente.
4. La Commissione tiene conto di tutte le richieste presentate conformemente all'articolo 192 del trattato CE dal Parlamento europeo alla Commissione per presentare proposte legislative e si impegna a fornire una risposta rapida e sufficientemente dettagliata a tutte queste richieste in seno alla commissione parlamentare competente e, se del caso, nel corso di una seduta plenaria del Parlamento europeo.
5. Formulando il suo parere sugli emendamenti legislativi del Parlamento europeo destinati al Consiglio ai sensi dell'articolo 251 del trattato CE, la Commissione si impegna a tenere nella massima considerazione gli emendamenti adottati in seconda lettura; se, per motivi importanti e previo esame da parte del Collegio, decide di non riprendere o di non approvare tali emendamenti, ne fornisce le ragioni davanti al Parlamento europeo o nel corso della riunione successiva della commissione parlamentare competente.
6. La Commissione vigila, nei limiti dei mezzi di cui dispone, affinché il Parlamento europeo venga tenuto informato e pienamente associato alla preparazione e allo svolgimento delle Conferenze intergovernative.
7. Ogni Commissione entrante presenta al più presto possibile il suo programma politico contenente tutti gli orientamenti proposti per il suo mandato e stabilisce un dialogo con il Parlamento europeo.
8. La Commissione presenta relazioni sull'esecuzione del bilancio a intervalli regolari al Parlamento europeo; quest'ultimo si impegna a esaminare tali relazioni in seno alle sue commissioni competenti.

Responsabilità politica

9. Fatto salvo il principio di collegialità della Commissione, ciascun membro della Commissione assume la responsabilità politica dell'azione nel settore di cui è incaricato.
10. La Commissione accetta che, qualora il Parlamento europeo rifiuti la fiducia a un Commissario (in presenza di un sostegno politico sul merito e sulla forma di tale posizione), il Presidente della Commissione esamini seriamente l'opportunità di chiedere al Commissario in causa di presentare le dimissioni.
11. Il Presidente della Commissione notifica immediatamente al Parlamento europeo ogni decisione relativa all'attribuzione di responsabilità ad un membro della Commissione. In caso di modifiche sostanziali riguardanti un Commissario (come la concessione di un portafoglio del tutto nuovo o di un insieme importante di responsabilità), il Commissario in questione si presenta davanti alla commissione competente su richiesta di quest'ultima.

Circolazione delle informazioni

12. La Commissione tiene pienamente informato il Parlamento europeo in tempo utile sulle sue proposte e iniziative in materia legislativa e di bilancio nonché, nei limiti dei mezzi di cui dispone, su quelle riguardanti la politica estera e di sicurezza comune e la libertà, la sicurezza e la giustizia.

In tutti i settori in cui il Parlamento europeo agisce a titolo legislativo o in quanto parte dell'autorità di bilancio, esso viene informato in modo equivalente al Consiglio in ciascuna fase dell'iter legislativo e di bilancio.

13. La Commissione non rende pubblica un'iniziativa legislativa o un'iniziativa o decisione significativa prima di averne informato il Parlamento europeo per iscritto e, per questioni politicamente importanti, d'intesa con il Parlamento europeo propone a quest'ultimo di informarlo:

- in plenaria, se il Parlamento europeo è riunito in sessione, o
- davanti alla Conferenza dei presidenti, aperta nell'occasione ai membri del Parlamento europeo o
- informandone adeguatamente i presidenti delle commissioni responsabili in modo appropriato; tali presidenti possono convocare una riunione della commissione interessata.

Alle informazioni riservate si applicano le disposizioni specifiche che figurano nell'allegato 3.

14. Ciascun Commissario provvede affinché le informazioni circolino regolarmente e direttamente tra il Commissario e il presidente della commissione parlamentare interessata.

15. Nell'ambito delle sue capacità, la Commissione provvede affinché il Parlamento europeo venga tenuto rapidamente e pienamente informato in tutte le fasi della preparazione, dei negoziati e della conclusione degli accordi internazionali in modo da tener conto delle opinioni del Parlamento europeo conformemente alle disposizioni dell'allegato 2.

16. Nell'esercizio delle competenze che il trattato le conferisce per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza comune, nonché la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, la Commissione prende disposizioni volte a migliorare la partecipazione del Parlamento europeo in tali settori, in modo da tener conto dell'opinione del Parlamento europeo nella misura del possibile.

17. Il Parlamento europeo e la Commissione convengono sulla trasmissione, nell'ambito del discarico annuale di cui all'articolo 276 del trattato CE, di qualsiasi informazione necessaria al controllo dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio in causa che venga richiesta a tal fine dal presidente della commissione parlamentare incaricata della procedura di discarico conformemente all'allegato VI del regolamento del Parlamento europeo.

Se nuovi elementi intervengono riguardo agli esercizi precedenti, per i quali il discarico è già stato concesso, la Commissione trasmette tutte le pertinenti informazioni necessarie per giungere a una soluzione accettabile per entrambe le parti.

18. Se un documento interno della Commissione - di cui il Parlamento europeo non è stato informato ai sensi del punto 13 del presente accordo quadro - è diffuso all'esterno delle istituzioni, il Presidente del Parlamento europeo può chiedere che tale documento gli venga trasmesso senza indugio al fine di comunicarlo ai deputati che ne facciano richiesta.

Svolgimento dei lavori parlamentari

19. Come regola generale, la Commissione provvede affinché il Commissario responsabile sia presente, ogni volta che il Parlamento europeo lo richiede, alle sedute plenarie per l'esame dei punti figuranti all'ordine del giorno che sono di sua competenza.

20. Al fine di garantire la presenza dei Commissari, il Parlamento europeo si impegna a fare quanto in suo potere per mantenere i suoi progetti definitivi di ordine del giorno.

21. Quando il Parlamento europeo modifica il suo progetto di ordine del giorno successivamente alla riunione nel corso della quale la Conferenza dei presidenti stabilisce il progetto definitivo di ordine del giorno di una tornata o quando sposta punti all'interno dell'ordine del giorno di una tornata, la Commissione farà quanto in suo potere per garantire la presenza del Commissario responsabile.

22. La Commissione può proporre di iscrivere punti all'ordine del giorno, ma non successivamente alla riunione nel corso della quale la Conferenza dei presidenti stabilisce il progetto definitivo di ordine del giorno di una tornata. Il Parlamento europeo tiene nella massima considerazione tali proposte.

23. Le richieste presentate dai Commissari per rilasciare una dichiarazione in seduta plenaria a norma dell'articolo 37 ⁽⁴⁾ del regolamento del Parlamento europeo sono iscritte, allorché ciò è possibile, all'ordine del giorno della tornata successiva.

24. Come regola generale, il Commissario competente su un punto all'esame in seno a una commissione è presente alla riunione di cui trattasi, allorché vi è invitato.

Qualsiasi Commissario sarà ascoltato su sua richiesta.

Allorché la presenza di un Commissario a una riunione di commissione non è espressamente richiesta, la Commissione provvede a farsi rappresentare da un funzionario competente di alto livello.

Riforme amministrative

25. La Commissione definisce i meccanismi appropriati per permettere di informare il Parlamento europeo e di avere regolarmente con esso un dialogo costruttivo sulla riforma amministrativa della Commissione, attualmente in corso.

26. Ogni codice di condotta relativo ai Commissari è inviato immediatamente al Parlamento europeo. La sua applicazione forma oggetto di un esame regolare.

Disposizioni finali

27. Il Parlamento europeo e la Commissione si impegnano a consolidare la loro cooperazione nel settore dell'informazione e della comunicazione; essi possono coordinare le rispettive attività nell'ambito del gruppo di lavoro interistituzionale sull'informazione e la comunicazione. In tale contesto possono definire azioni comuni volte a sensibilizzare maggiormente i cittadini e fanno in modo di coordinare le loro attività in materia di informazione, rispettando l'autonomia e il ruolo proprio di ciascuna istituzione.

28. Entrambe le istituzioni procedono a una valutazione periodica dell'applicazione del presente accordo quadro.

29. Tutte le specificazioni sono analizzate negli allegati.

ALEGATO 1:

ACCORDO SPECIFICO SULL'ITER LEGISLATIVO

1. In applicazione dell'accordo quadro sopra illustrato e basandosi sull'esperienza dei codici di condotta del 1990 e del 1995 ⁽⁵⁾ tra la Commissione e il Parlamento europeo, le due istituzioni convengono le seguenti disposizioni specifiche sulla gestione dell'iter legislativo.

Programmazione legislativa e programma legislativo annuale

2. Allorché elabora il suo programma legislativo annuale, la Commissione tiene nella massima considerazione gli orientamenti proposti dal Parlamento europeo. Essa presenta tale programma in tempi sufficienti a consentire un ampio dibattito pubblico sul suo contenuto. Essa fornisce dettagli sufficienti, sul preciso contenuto di ciascun punto previsto dal programma, per consentire al Parlamento europeo di tenerne conto nella propria programmazione legislativa. La Commissione avverte non appena possibile il gruppo di lavoro «Coordinamento interistituzionale» su qualsiasi ritardo nella presentazione di una proposta o di uno specifico documento figurante nel programma adottato, nel rispetto delle competenze della Commissione.

⁽⁴⁾ Attualmente articolo 103.

⁽⁵⁾ GU C 89 del 10.4.1995, pag. 68.

Scelta della base giuridica

3. La Commissione si impegna a informare il Parlamento europeo contemporaneamente al Consiglio su tutte le sue proposte che introducono modificazioni delle basi giuridiche nel corso dei procedimenti di formazione delle decisioni.

4. La Commissione tiene nella massima considerazione tutte le modificazioni delle basi giuridiche delle sue proposte contenute negli emendamenti del Parlamento europeo. La Commissione si impegna a motivare in modo dettagliato le ragioni che giustificano la sua posizione.

Procedure legislative generali

5. La Commissione e il Parlamento europeo vigilano sulla rigorosa applicazione della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della nuova procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE) firmata il 5 maggio 1999 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione ⁽⁶⁾.

6. La Commissione tiene regolarmente informata la competente commissione del Parlamento europeo sui principali orientamenti risultanti dalle discussioni nelle sedi del Consiglio in particolare allorché si discostano dalla proposta iniziale, trasmettendone altresì ogni sua modificazione operata dalla Commissione, sulla base della quale il Consiglio proseguirà le sue discussioni. La Commissione informa quanto prima il Parlamento europeo sulle sue prese di posizione positive sugli emendamenti presentati dal Consiglio alle sue proposte.

7. Per le procedure legislative che non comportano codecisione:

- i) la Commissione provvede a segnalare in tempo utile alle istanze del Consiglio l'esigenza di non pervenire a un accordo politico sulle sue proposte fintantoché il Parlamento europeo non avrà formulato il proprio parere. Essa chiede che la discussione venga conclusa a livello dei ministri dopo che sia stato dato ai membri del Consiglio un termine congruo entro il quale esaminare il parere del Parlamento europeo;
- ii) la Commissione provvede affinché il Consiglio rispetti i principi elaborati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee per la nuova consultazione del Parlamento europeo in caso di modificazione sostanziale da parte del Consiglio di una proposta della Commissione. La Commissione informa il Parlamento europeo sull'eventuale richiamo alla necessità di una nuova consultazione;
- iii) la Commissione si impegna a ritirare se del caso le proposte legislative respinte dal Parlamento europeo. Nel caso in cui, per motivi importanti e previa presa in considerazione da parte del Collegio, decidesse di non ritirare la sua proposta, la Commissione ne riferirà le ragioni in una dichiarazione davanti al Parlamento europeo;
- iv) per migliorare la programmazione legislativa, il Parlamento europeo si impegna a:
 - nominare nella misura del possibile i relatori sulle future proposte, non appena adottato il programma legislativo,
 - esaminare con priorità assoluta le richieste di nuova consultazione qualora siano state trasmesse tutte le informazioni utili,
 - tener conto, programmando le proprie attività, delle priorità esaminate dalla Commissione e dal Consiglio,
 - programmare le parti legislative dei suoi ordini del giorno adattandoli al programma legislativo in vigore e alle risoluzioni adottate su quest'ultimo,
 - rispettare un termine congruo, sempreché ciò sia utile alla procedura, per esprimere il suo parere in prima lettura secondo la procedura di cooperazione e di codecisione ovvero il suo parere secondo la procedura di consultazione.

⁽⁶⁾ GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 230.

8. La Commissione si impegna, allorché un atto è annullato dalla Corte di giustizia, ma i suoi effetti giuridici vengono preservati, a presentare senza indugio una proposta modificata di atto legislativo in esecuzione della sentenza della Corte.

La Commissione informa il Parlamento europeo pienamente e preliminarmente allorché intende prendere misure di esecuzione sulla base di un atto annullato i cui effetti giuridici sono preservati, affinché le opinioni del Parlamento europeo vengano prese in considerazione.

9. La Commissione si impegna a informare il Parlamento europeo e il Consiglio prima di procedere al ritiro di sue proposte.

Competenze normative proprie della Commissione

10. La Commissione si impegna a informare il Parlamento europeo, pienamente e in tempo utile, sugli atti da essa adottati che rientrano nelle proprie competenze normative.

Poteri di esecuzione

11. L'attuazione della decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione è disciplinata dall'accordo concluso tra la Commissione e il Parlamento europeo sulle modalità di applicazione di tale decisione ⁽⁷⁾

Il Parlamento e la Commissione vigilano sull'attuazione rigorosa di tale accordo.

12. Il codice di condotta per l'attuazione delle politiche strutturali da parte della Commissione (2000-2006) ⁽⁸⁾, firmato il 6 maggio 1999, continua ad applicarsi per gli atti esecutivi relativi ai Fondi strutturali.

Controllo dell'applicazione del diritto comunitario

13. Oltre alle specifiche relazioni e alla relazione annuale sull'applicazione del diritto comunitario, la Commissione, su richiesta della competente commissione parlamentare, informa oralmente il Parlamento europeo sulla fase della procedura sin dall'invio del parere motivato e, in caso di procedure aperte per omessa comunicazione delle misure di esecuzione delle direttive o per inottemperanza di una sentenza della Corte di giustizia, sin dalla fase di messa in mora.

Le due istituzioni convengono di scambiare, in seno al gruppo di lavoro «Coordinamento interistituzionale», tutte le pertinenti informazioni sulla programmazione legislativa e sull'organizzazione delle procedure legislative.

ALLEGATO 2:

TRASMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO DELLE INFORMAZIONI SUGLI ACCORDI INTERNAZIONALI E SULL'AMPLIAMENTO E RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO A TALE RIGUARDO

1. Per consentire un'applicazione più specifica del principio generale enunciato nell'accordo quadro e basandosi sull'esperienza evocata al punto 3.10 del codice di condotta del 1995 tra la Commissione e il Parlamento europeo, le due istituzioni convengono le seguenti disposizioni.

Accordi internazionali

2. Nell'ambito degli accordi internazionali, compresi gli accordi commerciali (fase di preparazione degli accordi, progetto di direttive sui negoziati e direttive adottate sui negoziati), la Commissione informa il Parlamento europeo,

⁽⁷⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 19. Cfr. allegato XII.

⁽⁸⁾ GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 488.

chiaramente e senza indugio, in modo da tener debito conto, nella misura del possibile, delle opinioni del Parlamento europeo.

3. Attraverso la competente commissione parlamentare e, se del caso, in seduta plenaria, la Commissione tiene il Parlamento europeo pienamente e regolarmente informato sullo svolgimento e sulla conclusione di negoziati internazionali. Le informazioni di cui al punto 2 sono trasmesse al Parlamento europeo in tempi sufficienti per permettergli di esprimere, se del caso, i suoi punti di vista. Il Parlamento europeo si impegna, da parte sua, a determinare le procedure e le misure volte a salvaguardare la riservatezza a norma delle disposizioni dell'allegato 3.

4. La Commissione prende le misure necessarie per provvedere affinché il Parlamento europeo venga immediatamente e pienamente informato:

i) sulle decisioni riguardanti l'applicazione provvisoria o la sospensione di accordi;

e

ii) sulla definizione di una posizione comune in un organo istituito da un accordo ai sensi dell'articolo 310 del trattato CE.

5. Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione facilita l'inclusione dei deputati del Parlamento europeo in quanto osservatori nelle delegazioni della Comunità che negoziano gli accordi multilaterali, fermo restando che i parlamentari non possono prendere parte direttamente alle sedute sui negoziati, in cui solo la Commissione rappresenta la Comunità.

Gli osservatori del Parlamento europeo sono tuttavia tenuti regolarmente informati, secondo le condizioni fissate nello scambio di lettere dei Presidenti delle due istituzioni, sullo svolgimento dei negoziati nel corso delle riunioni in modo che la Commissione possa tener conto delle opinioni del Parlamento europeo.

Ampliamento

6. La Commissione tiene il Parlamento europeo pienamente informato sullo svolgimento dei negoziati sull'ampliamento in modo da consentirgli di formulare le sue opinioni in tempo utile nell'ambito delle appropriate procedure parlamentari.

7. In tale contesto la Commissione, nei limiti dei mezzi di cui dispone, fornisce al Parlamento europeo informazioni orali e scritte utili sui principali aspetti e sugli sviluppi relativi all'ampliamento.

8. Allorché il Parlamento europeo adotta una raccomandazione su tali questioni ai sensi dell'articolo 96⁽⁹⁾ del suo regolamento e allorché la Commissione decide, per motivi importanti, di non poter sostenere tale raccomandazione, essa espone le proprie ragioni davanti al Parlamento europeo in seduta plenaria o durante la successiva riunione della commissione competente.

ALLEGATO 3:

TRASMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO DI INFORMAZIONI RISERVATE

1. Campo di applicazione

1.1. Il presente allegato disciplina la trasmissione al Parlamento europeo e il trattamento delle informazioni riservate della Commissione nell'ambito dell'esercizio delle prerogative parlamentari relative all'iter legislativo e di bilancio, alla procedura di scarico o all'esercizio in generale dei poteri di controllo del Parlamento europeo. Le due istituzioni agiscono nel rispetto dei reciproci doveri di cooperazione leale e in uno spirito di piena fiducia reciproca, nonché nell'osservanza più rigorosa delle pertinenti disposizioni dei trattati, in particolare gli articoli 6 e 46 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 276 del trattato CE.

⁽⁹⁾ Attualmente articolo 82.

- 1.2. Per informazione si intende qualsiasi informazione scritta o orale indipendentemente da quale sia il supporto o l'autore.
- 1.3. La Commissione assicura al Parlamento europeo l'accesso all'informazione, conformemente alle disposizioni del presente allegato, allorché riceve una richiesta da una delle istanze parlamentari indicate nel punto 1.4 in appresso riguardo alla trasmissione di informazioni riservate.
- 1.4. Nel contesto del presente allegato possono chiedere informazioni riservate alla Commissione il Presidente del Parlamento europeo, i presidenti delle commissioni parlamentari interessate nonché l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti.
- 1.5. Sono escluse dal presente allegato le informazioni relative alle procedure d'infrazione e alle procedure in materia di concorrenza, sempreché non siano ancora coperte, al momento della richiesta di una delle istanze parlamentari, da una decisione definitiva della Commissione.
- 1.6. Tali disposizioni si applicano fatta salva la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 19 aprile 1995 recante modalità di esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo, nonché le pertinenti disposizioni della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione del 28 aprile 1999 che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ⁽¹⁰⁾.

2. Regole generali

- 2.1. La Commissione, appena possibile, trasmette alle istanze di cui al precedente punto 1.4 che ne abbiano fatto richiesta ogni informazione riservata necessaria all'esercizio delle funzioni di controllo del Parlamento europeo, fermo restando che le due istituzioni, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, rispettino:

- i diritti fondamentali della persona, compresi i diritti della difesa e della tutela della vita privata,
- le disposizioni relative ai procedimenti giudiziari e disciplinari,
- la tutela del segreto d'impresa e delle relazioni commerciali,
- la tutela degli interessi dell'Unione, in particolare quelli che rientrano nell'ambito della sicurezza pubblica, delle relazioni internazionali, della stabilità monetaria e degli interessi finanziari.

In caso di disaccordo, i Presidenti delle due istituzioni sono consultati per pervenire a una soluzione.

Le informazioni riservate originarie di uno Stato, di un'istituzione o di un'organizzazione internazionale vengono trasmesse solo previo accordo dei medesimi.

- 2.2. Qualora sorgano dubbi sulla natura riservata di un'informazione, o sia necessario fissare le modalità appropriate per la sua trasmissione secondo le possibilità indicate al punto 3.2 in appresso, il presidente della competente commissione parlamentare, accompagnato se del caso dal relatore, e il Commissario competente si concertano senza indugio.

In caso di disaccordo, i Presidenti delle due istituzioni sono consultati per pervenire a una soluzione.

- 2.3. Se, al termine della procedura di cui al precedente punto 2.2, il disaccordo persiste, il Presidente del Parlamento europeo, su richiesta motivata della competente commissione parlamentare, invita la Commissione a trasmettere, entro un termine congruo debitamente indicato, l'informazione riservata in questione precisando le modalità tra quelle previste al punto 3 in appresso. La Commissione informa per

⁽¹⁰⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.

iscritto il Parlamento europeo, prima della scadenza di tale termine, in merito alla sua posizione finale sulla quale il Parlamento europeo si riserva di esercitare, se del caso, il suo diritto di ricorso.

3. **Modalità di accesso e di trattamento delle informazioni riservate**

- 3.1. Le informazioni riservate comunicate a norma delle procedure di cui al punto 2.2 e, se del caso, punto 2.3 sono trasmesse sotto la responsabilità del Presidente o di un membro della Commissione all'istanza parlamentare che ne abbia fatto richiesta.
- 3.2. Fatte salve le disposizioni del punto 2.3, l'accesso e le modalità per garantire la riservatezza dell'informazione sono fissati di comune accordo tra l'istanza parlamentare interessata, debitamente rappresentata dal suo Presidente, e il Commissario competente, tra le seguenti opzioni:
 - l'informazione destinata al presidente e al relatore della commissione competente,
 - l'accesso ristretto alle informazioni per tutti i membri della commissione competente secondo le modalità opportune eventualmente con ritiro dei documenti previo esame e divieto di farne copia,
 - la discussione in commissione competente a porte chiuse, secondo modalità che differiscono in funzione del grado di riservatezza e nel rispetto dei principi enunciati nell'allegato VII del regolamento del Parlamento europeo,
 - la comunicazione di documenti resi anonimi,
 - in casi motivati da ragioni assolutamente eccezionali, l'informazione destinata unicamente al Presidente del Parlamento europeo.

E' vietato rendere pubbliche le informazioni in questione o trasmetterle a qualsiasi altro destinatario.
- 3.3. In caso di inosservanza di tali modalità, si applicano le disposizioni in materia di sanzioni figuranti nell'allegato VII del regolamento del Parlamento europeo.
- 3.4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui sopra, il Parlamento europeo assicura l'effettiva attuazione delle seguenti procedure:
 - sistema di archiviazione sicuro per i documenti classificati come riservati,
 - una sala di lettura resa sicura (senza fotocopiatrici, senza telefoni, senza fax, senza «scanner» o altri mezzi tecnici di riproduzione o ritrasmissione di documenti, ecc.),
 - disposizioni di sicurezza che disciplinino l'accesso alla sala di lettura, che prevedano di firmare all'entrata in un registro apposito e una dichiarazione sull'onore con cui ci si impegna a non diffondere le informazioni riservate esaminate.
- 3.5. La Commissione prende tutte le misure necessarie per assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente allegato.

4. **Aggiornamento**

I Presidenti delle due istituzioni possono proporre, sulla base dell'esperienza acquisita, di completare o modificare il presente allegato.

ALLEGATO XIV

SCADENZARIO PER IL PROGRAMMA LEGISLATIVO E DI LAVORO DELLA COMMISSIONE**Scadenario per il programma legislativo e di lavoro della Commissione ⁽¹⁾**

Il Parlamento e la Commissione europea cooperano all'atto della preparazione del programma legislativo e di lavoro della Commissione in base alle seguenti scadenze ⁽²⁾:

- a) Durante la tornata di febbraio/marzo, le istituzioni interessate partecipano ad un dibattito — stato dell'Unione — sugli orientamenti delle priorità politiche, a seguito della decisione di strategia politica annuale (SPA) per l'esercizio successivo che la Commissione adotta nel mese di febbraio. Il dibattito alimenta la preparazione del progetto preliminare di bilancio da parte della Commissione nonché la riflessione parlamentare sugli orientamenti di bilancio per l'anno successivo. Esso è preceduto dalla comunicazione alla Conferenza dei presidenti della decisione di strategia politica annuale della Commissione (febbraio);
- b) Le commissioni parlamentari interessate avviano tra marzo e maggio un dialogo bilaterale strutturato con i Commissari rispettivi in merito alla portata e all'attuazione delle priorità politiche in ciascuno degli specifici settori di competenza. Ogni commissione parlamentare riferisce i risultati di questi incontri e la Conferenza dei presidenti ne è informata dalla Conferenza dei presidenti di commissione;
- c) Nel periodo di giugno e luglio, la Conferenza dei presidenti di commissione procede ad una valutazione del programma legislativo e di lavoro in corso con il vicepresidente responsabile della Commissione ⁽³⁾;
- d) In settembre, «stock-taking» in Conferenza dei presidenti di commissione, con il vicepresidente responsabile della Commissione, delle varie proposte legislative che la Commissione prevede di presentare nel programma legislativo e di lavoro — entro l'ambito di competenza di ogni Commissario — sulla base di un documento elaborato dalla Commissione riguardante, tra l'altro, l'aggiornamento delle priorità politiche rispetto ai risultati degli incontri con le commissioni parlamentari dei mesi di marzo/maggio;
- e) Durante la tornata di novembre, il Presidente della Commissione presenta formalmente in Aula, con la partecipazione del Collegio dei Commissari, il programma legislativo e di lavoro della Commissione per l'anno successivo, corredato di una valutazione dell'esecuzione del programma in corso. Il programma legislativo e di lavoro è accompagnato dall'elenco di proposte legislative e non legislative previste per l'anno successivo, in forma da definire ⁽⁴⁾. Il programma legislativo e di lavoro viene trasmesso almeno dieci giorni lavorativi prima della tornata nel corso della quale viene discusso. Il Parlamento si pronuncia in occasione della tornata di novembre o di dicembre.

⁽¹⁾ Scadenario approvato dalla Conferenza dei presidenti il 31 gennaio 2002

⁽²⁾ Pro memoria: in maggio, la Commissione presenta il progetto preliminare di bilancio, la prima lettura del progetto di bilancio si svolge in ottobre e la seconda lettura in dicembre.

⁽³⁾ Il momento di valutazione intermedia dell'esecuzione del programma legislativo e di lavoro potrebbe essere utilizzato per fare insieme il punto sull'utilità delle varie forme di elenchi di programmazione legislativa al fine di definire congiuntamente i migliori strumenti di programmazione che dovrebbero accompagnare il programma di lavoro per il 2003.

⁽⁴⁾ Tra gli altri elementi: il calendario, eventualmente la base giuridica e le conseguenze di bilancio.

ALLEGATO XV

ELENCO DEI DOCUMENTI DEL PARLAMENTO DIRETTAMENTE ACCESSIBILI ATTRAVERSO IL REGISTRO**1. Documenti relativi all'attività parlamentare**

1.1 Regolamento del Parlamento europeo

1.2 Documenti dell'Aula

- Progetti di ordine del giorno
- Progetti definitivi di ordine del giorno
- Ordini del giorno
- Resoconti integrali delle sedute
- Processi verbali provvisori
- Processi verbali definitivi
- Elenchi dei presenti
- Risultati delle votazioni per appello nominale
- Testi approvati
- Testi consolidati
- Decisioni di bilancio
- Emendamenti contenuti nelle relazioni
- Altri emendamenti destinati all'esame in Aula
- Emendamenti alle proposte di risoluzione comuni
- Progetti di emendamento e proposte di modifica al progetto di bilancio
- Proposte di risoluzione o di decisione
- Proposte di risoluzione comune

1.3 Documenti relativi alle attività dei deputati

- Dichiarazioni di interessi finanziari dei deputati
- Dichiarazioni scritte
- Interrogazioni scritte
- Interrogazioni orali presentate da un deputato, da un gruppo politico o da una commissione parlamentare
- Interrogazioni per il tempo delle interrogazioni

-
- Risposte alle interrogazioni scritte
 - Risposte alle interrogazioni per il tempo delle interrogazioni
 - Proposte di risoluzione
 - Proposte di modifica del regolamento
 - Elenco dei deputati
 - Elenco degli assistenti dei deputati
- 1.4 Documenti delle commissioni parlamentari
- Ordini del giorno
 - Processi verbali
 - Documenti di lavoro
 - Progetti di relazione
 - Emendamenti ai progetti di relazione
 - Relazioni
 - Progetti di parere
 - Emendamenti ai progetti di parere
 - Pareri
 - Elenchi dei presenti
- 1.5 Documenti delle delegazioni parlamentari
- Ordini del giorno
 - Processi verbali
 - Documenti di lavoro
 - Elenchi dei presenti
 - Raccomandazioni e dichiarazioni
- 1.6 Documenti della conciliazione
- Documenti di lavoro comuni
 - Progetti comuni approvati dal Comitato di conciliazione
 - Manuale della conciliazione
 - Elenchi dei presenti
- 1.7 Documenti di altri organi del Parlamento
- Lettere ufficiali del Presidente per dare seguito alle decisioni dei seguenti organi: Ufficio di presidenza, Conferenza dei presidenti, Collegio dei Questori, Conferenza dei presidenti di commissione, Conferenza dei presidenti di delegazione

- Ordini del giorno
- Processi verbali
- Estratti delle decisioni
- Relazioni d'attività della Conferenza dei presidenti di commissione

2. Documenti d'informazione generale

2.1 Bollettino del Parlamento

- Attività
- Calendari delle riunioni
- Edizione speciale «Consiglio europeo»
- Rassegna dei lavori del Parlamento europeo - Post-tornata

2.2 Documenti per la stampa

- Comunicati stampa
- Direct info/News Report
- Direct agenda/News Alert
- Dossier/Background Notes
- Resoconto
- Anteprima
- La rassegna

2.3 Studi e pubblicazioni a cura del Parlamento europeo

- Studi
- Documenti di lavoro
- Briefing
- Note d'informazione
- Note sintetiche

2.4 Documenti di diffusione, Uffici esterni

3. Documenti ufficiali trasmessi dalle altre istituzioni

Documenti ufficiali trasmessi dalle altre istituzioni in conformità e nei limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 e dalle procedure convenute tra le istituzioni, in particolare nel quadro del comitato interistituzionale di cui all'articolo 15, paragrafo 2 del citato regolamento

3.1 Commissione europea

- Documenti COM
- Documenti SEC
- Decisioni del Collegio dei Commissari
- Atti di «comitatologia» (documenti relativi al diritto di consultazione del Parlamento, progetti di atto, ordini del giorno, processi verbali, pareri e documenti per informazione)

3.2 Consiglio

- Documenti e comunicazioni trasmessi nel quadro di procedure legislative e di bilancio, procedure di scarico, nomina e conclusione di accordi

3.3 Banca centrale europea

- Comunicazioni

3.4 Banca europea per gli investimenti

- Comunicazioni

3.5 Comitato delle regioni

- Comunicazioni

3.6 Comitato economico e sociale europeo

- Comunicazioni

3.7 Corte dei conti

- Comunicazioni

3.8 Relazioni interistituzionali

- Accordi interistituzionali

4. Documenti di terzi

4.1 Documenti provenienti dagli Stati membri

4.2 Petizioni (previo accordo del firmatario)

4.3 Corrispondenza ufficiale

5. Documenti amministrativi

Lettere ufficiali - Notifiche da parte del Segretario generale di decisioni adottate dal Parlamento

ALLEGATO XVI

Regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico a documenti

REGOLAMENTO (CE) N. 1049/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 30 MAGGIO 2001 RELATIVO ALL'ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE ⁽¹⁾

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 255, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, secondo comma del trattato sull'Unione europea sancisce il concetto di trasparenza, secondo il quale il trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano adottate nel modo più trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini.
- (2) Questa politica di trasparenza consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico. La politica di trasparenza contribuisce a rafforzare i principi di democrazia e di rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato UE e dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (3) Le conclusioni delle riunioni del Consiglio europeo di Birmingham, Edimburgo e Copenaghen hanno messo in evidenza la necessità di garantire una maggiore trasparenza nel lavoro delle istituzioni dell'Unione. Il presente regolamento consolida le iniziative già adottate dalle istituzioni al fine di migliorare la trasparenza del processo decisionale.
- (4) Il presente regolamento mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti e a definirne i principi generali e le limitazioni a norma dell'articolo 255, paragrafo 2, del trattato CE.
- (5) La questione dell'accesso ai documenti non forma oggetto di disposizioni specifiche nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e nel trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, motivo per cui, secondo la dichiarazione n. 41 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero ispirarsi al presente regolamento per quanto concerne i documenti inerenti alle attività contemplate da detti trattati.
- (6) Si dovrebbe garantire un accesso più ampio ai documenti nei casi in cui le istituzioni agiscono in veste di legislatore, anche in base a competenze delegate, preservando nel contempo l'efficacia del loro processo di formazione delle decisioni. Nella più ampia misura possibile tali documenti dovrebbero essere resi direttamente accessibili.

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

⁽²⁾ GU C 177 E del 27.6.2002, pag. 70.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 3 maggio 2001 e decisione del Consiglio del 28 maggio 2001.

- (7) A norma degli articoli 28, paragrafo 1 e 41, paragrafo 1, del trattato UE, il diritto d'accesso si applica altresì ai documenti relativi alla politica estera e di sicurezza comune, nonché alla cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale. Ciascuna istituzione dovrebbe rispettare le proprie norme di sicurezza.
- (8) Per garantire la piena applicazione del presente regolamento a tutte le attività dell'Unione, i principi in esso stabiliti dovrebbero essere applicati da tutte le agenzie create dalle istituzioni.
- (9) Taluni documenti dovrebbero ricevere un trattamento speciale a motivo del loro contenuto particolarmente sensibile. È opportuno definire, tramite accordi interistituzionali, modalità per informare il Parlamento europeo in merito al contenuto di tali documenti.
- (10) Per dare un carattere più aperto ai lavori delle istituzioni, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero garantire l'accesso non solo ai documenti elaborati dalle istituzioni, ma anche ai documenti da esse ricevuti. In tale contesto, si ricorda che la dichiarazione n. 35 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam prevede che uno Stato membro possa chiedere alla Commissione o al Consiglio di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo.
- (11) In linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico. Tuttavia, taluni interessi pubblici e privati dovrebbero essere tutelati mediante eccezioni. Si dovrebbe consentire alle istituzioni di proteggere le loro consultazioni e discussioni interne quando sia necessario per tutelare la propria capacità di espletare le loro funzioni. Nel valutare le eccezioni, le istituzioni dovrebbero tener conto dei principi esistenti nella legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati personali, in tutti i settori di attività dell'Unione.
- (12) Tutte le disposizioni concernenti l'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni dovrebbero conformarsi al presente regolamento.
- (13) Per garantire il pieno rispetto del diritto d'accesso, si dovrebbe applicare un procedimento amministrativo in due fasi, con ulteriore possibilità di ricorso dinanzi al giudice o di denuncia presso il mediatore.
- (14) Ciascuna istituzione dovrebbe adottare i necessari provvedimenti per informare il pubblico in merito alle nuove disposizioni vigenti e per formare il proprio personale a dare assistenza ai cittadini che esercitano il loro diritto ai sensi del presente regolamento. Per rendere più agevole ai cittadini l'esercizio dei loro diritti, occorre in particolare che ciascuna istituzione renda accessibile un registro di documenti.
- (15) Il presente regolamento non si prefigge di modificare le normative nazionali in materia di accesso ai documenti. Tuttavia, è evidente che in virtù del principio di cooperazione leale nelle relazioni tra le istituzioni e gli Stati membri, questi dovranno fare in modo di non pregiudicare la corretta applicazione del presente regolamento e di rispettare le norme di sicurezza delle istituzioni.
- (16) Il presente regolamento non pregiudica i diritti di accesso ai documenti riconosciuti a Stati membri, autorità giudiziarie od organismi investigativi.
- (17) A norma dell'articolo 255, paragrafo 3, del trattato CE, ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti. La decisione 93/731/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio ⁽⁴⁾, la decisione 94/90/CECA, CE, Euratom della Commissione, dell'8 febbraio 1994, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione ⁽⁵⁾, la decisione 97/632/CE, CECA, Euratom del Parlamento europeo, del 10 luglio 1997, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo ⁽⁶⁾, e le disposizioni relative alla riservatezza dei documenti di Schengen dovrebbero quindi, se necessario, essere modificate o abrogate,

⁽⁴⁾ GU L 340 del 31.12.1993, pag. 43. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/527/CE (GU L 212 del 23.8.2000, pag. 9).

⁽⁵⁾ GU L 46 del 18.2.1994, pag. 58. Decisione modificata dalla decisione 96/567/CE, CECA, Euratom (GU L 247 del 28.9.1996, pag. 45).

⁽⁶⁾ GU L 263 del 25.9.1997, pag. 27.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento è di:

- a) definire i principi, le condizioni e le limitazioni, per motivi di interesse pubblico o privato, che disciplinano il diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (in prosieguo «le istituzioni») sancito dall'articolo 255 del trattato CE in modo tale da garantire l'accesso più ampio possibile;
- b) definire regole che garantiscano l'esercizio più agevole possibile di tale diritto e
- c) promuovere le buone prassi amministrative sull'accesso ai documenti.

Articolo 2

Destinatari e campo di applicazione

1. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha un diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente regolamento.
2. Secondo gli stessi principi, condizioni e limitazioni le istituzioni possono concedere l'accesso ai documenti a qualsiasi persona fisica o giuridica che non risieda o non abbia la sede sociale in uno Stato membro.
3. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti da un'istituzione, vale a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso concernenti tutti i settori d'attività dell'Unione europea.
4. Fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti sono resi accessibili al pubblico su domanda scritta ovvero direttamente, sotto forma elettronica o attraverso un registro. In particolare, i documenti formati o ricevuti nel corso di una procedura legislativa sono resi direttamente accessibili ai sensi dell'articolo 12.
5. I documenti sensibili quali definiti all'articolo 9, paragrafo 1, sono soggetti ad un trattamento speciale ai sensi di tale articolo.
6. Il presente regolamento non pregiudica i diritti di accesso del pubblico a documenti in possesso delle istituzioni che possono derivare da strumenti di diritto internazionale o da atti delle istituzioni volti a dar loro esecuzione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- a) «documento», qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) che verta su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell'istituzione;
- b) «terzo» qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi entità esterna all'istituzione interessata, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni e gli altri organi comunitari o non comunitari, nonché i paesi terzi.

*Articolo 4***Eccezioni**

1. Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

a) l'interesse pubblico, in ordine:

- alla sicurezza pubblica,
- alla difesa e alle questioni militari,
- alle relazioni internazionali,
- alla politica finanziaria, monetaria o economica della Comunità o di uno Stato membro;

b) la vita privata e l'integrità dell'individuo, in particolare in conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali.

2. Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

- gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale,
- le procedure giurisdizionali e la consulenza legale,
- gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile,

a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

3. L'accesso a un documento elaborato per uso interno da un'istituzione o da essa ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione, viene rifiutato nel caso in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell'istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

L'accesso a un documento contenente riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno all'istituzione interessata, viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, qualora la divulgazione del documento pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell'istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

4. Per quanto concerne i documenti di terzi, l'istituzione consulta il terzo al fine di valutare se sia applicabile una delle eccezioni di cui ai paragrafi 1 o 2, a meno che non sia chiaro che il documento può o non deve essere divulgato.

5. Uno Stato membro può chiedere all'istituzione di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo.

6. Se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle eccezioni, le parti restanti del documento sono divulgate.

7. Le eccezioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano unicamente al periodo nel quale la protezione è giustificata sulla base del contenuto del documento. Le eccezioni sono applicabili per un periodo massimo di 30 anni. Nel caso di documenti coperti dalle eccezioni relative alla vita privata o agli interessi commerciali e di documenti sensibili, le eccezioni possono continuare ad essere applicate anche dopo tale periodo, se necessario.

*Articolo 5***Documenti negli Stati membri**

Qualora uno Stato membro riceva una domanda di accesso a un documento in suo possesso, che provenga da un'istituzione, e non sia chiaro se il documento debba o non debba essere divulgato, lo Stato membro consulta l'istituzione in questione onde adottare una decisione che non metta in pericolo gli obiettivi del presente regolamento.

In alternativa, lo Stato membro può deferire all'istituzione la domanda di accesso.

*Articolo 6***Domande**

1. Le domande di accesso a un documento sono presentate in qualsiasi forma scritta, anche elettronica, in una delle lingue di cui all'articolo 314 del trattato CE e sono formulate in modo sufficientemente preciso per consentire all'istituzione di identificare il documento in oggetto. Il richiedente non è tenuto a motivare la domanda.
2. Qualora una domanda non sia sufficientemente precisa, l'istituzione può chiedere al richiedente di chiarirla e assisterlo in tale compito, per esempio fornendo informazioni sull'uso dei registri pubblici di documenti.
3. Nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o a un numero elevato di documenti, l'istituzione in questione può contattare informalmente il richiedente onde trovare una soluzione equa.
4. Le istituzioni forniscono informazioni e assistenza ai cittadini sulle modalità e sul luogo di presentazione delle domande di accesso ai documenti.

*Articolo 7***Esame delle domande iniziali**

1. Le domande di accesso ai documenti sono trattate prontamente. Al richiedente viene inviato un avviso di ricevimento. Entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda, l'istituzione concede l'accesso al documento richiesto e fornisce l'accesso ai sensi dell'articolo 10 entro tale termine, oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale e informa il richiedente del suo diritto di presentare una domanda di conferma ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Nel caso di un rifiuto totale o parziale, il richiedente può, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dell'istituzione, chiedere alla stessa di rivedere la sua posizione, presentando una domanda di conferma.
3. In casi eccezionali, per esempio nel caso di una domanda relativa a documenti molto voluminosi o a un numero elevato di documenti, il termine di 15 giorni lavorativi di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di altri 15 giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.
4. In assenza di risposta nei termini da parte dell'istituzione, il richiedente ha facoltà di presentare una domanda di conferma.

*Articolo 8***Trattamento delle domande di conferma**

1. Le domande confermative sono trattate prontamente. Entro 15 giorni lavorativi dalla loro registrazione, l'istituzione concede l'accesso al documento richiesto e gli fornisce l'accesso ai sensi dell'articolo 10 entro tale termine oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale. In caso di rifiuto totale o parziale, l'istituzione è tenuta ad informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone, vale a dire l'avvio di un ricorso giurisdizionale contro l'istituzione e/o la presentazione di una denuncia presso il mediatore, a norma degli articoli 230 e 195 del trattato CE.
2. In via eccezionale, per esempio nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o ad un numero elevato di documenti, il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di 15 giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

3. In assenza di risposta nei termini da parte dell'istituzione, la domanda s'intende respinta e il richiedente ha il diritto di ricorrere in giudizio nei confronti dell'istituzione e/o presentare una denuncia al mediatore a norma dei pertinenti articoli del trattato CE.

Articolo 9

Trattamento di documenti sensibili

1. Per documenti sensibili si intendono quei documenti provenienti dalle istituzioni o dalle agenzie da loro istituite, da Stati membri, paesi terzi o organismi internazionali, classificati come «TRÈS SECRET/TOP SECRET», «SECRET» o «CONFIDENTIEL» in virtù delle disposizioni dell'istituzione interessata che proteggono interessi essenziali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e in particolare, negli ambiti della sicurezza pubblica, della difesa e delle questioni militari.
2. Le domande di accesso a documenti sensibili nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 7 e 8 sono trattate solo da persone che abbiano il diritto di venire a conoscenza di tali documenti. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, tali persone valutano altresì in che modo si possa fare riferimento a documenti sensibili nel registro pubblico.
3. I documenti sensibili sono iscritti nel registro o divulgati solo con il consenso dell'originatore.
4. L'eventuale decisione, da parte di un'istituzione, di rifiutare l'accesso a un documento sensibile è motivata in modo tale da non pregiudicare gli interessi tutelati all'articolo 4.
5. Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che nel trattamento delle domande concernenti documenti sensibili vengano rispettati i principi contenuti nel presente articolo e nell'articolo 4.
6. Le norme emanate dalle istituzioni riguardo ai documenti sensibili sono rese pubbliche.
7. La Commissione e il Consiglio informano il Parlamento europeo in merito ai documenti sensibili conformemente agli accordi conclusi fra le istituzioni.

Articolo 10

Accesso a seguito di una domanda

1. L'accesso ai documenti avviene mediante consultazione sul posto oppure tramite rilascio di una copia, ivi compresa, se disponibile, una copia elettronica, in base alla preferenza del richiedente. Il costo della produzione e dell'invio delle copie può essere posto a carico del richiedente. L'onere non supera il costo effettivo della produzione e dell'invio delle copie. La consultazione in loco, la riproduzione di meno di 20 pagine di formato A4 e l'accesso diretto sotto forma elettronica o attraverso il registro sono gratuiti.
2. Se un documento è già stato divulgato dall'istituzione in questione ed è facilmente accessibile al richiedente, l'istituzione può soddisfare l'obbligo di concedere l'accesso ai documenti informando il richiedente in merito alle modalità con cui ottenere il documento richiesto.
3. I documenti vengono forniti in una versione e in un formato già esistenti (compreso quello elettronico o un formato alternativo, quale il braille, la stampa a grandi caratteri o il nastro magnetico), tenendo pienamente conto della preferenza espressa dal richiedente.

Articolo 11

Registri

1. Affinché i cittadini possano esercitare effettivamente i diritti di cui godono in virtù del presente regolamento, ciascuna istituzione rende accessibile un registro di documenti. L'accesso al registro dovrebbe aver luogo in forma elettronica. I riferimenti ai documenti sono iscritti senza indugio nel registro.
2. Per ciascun documento il registro contiene un numero di riferimento (compreso, qualora esistente, il riferimento interistituzionale), l'oggetto e/o una breve descrizione del contenuto del documento, nonché la data alla quale il documento è stato ricevuto o redatto e inserito nel registro. I riferimenti sono indicati secondo modalità che non pregiudicano la tutela degli interessi di cui all'articolo 4.

3. Le istituzioni adottano immediatamente le misure necessarie a istituire un registro, che sarà operativo entro il 3 giugno 2002.

Articolo 12

Accesso sotto forma elettronica o attraverso il registro

1. Per quanto possibile, le istituzioni rendono direttamente accessibili al pubblico i documenti sotto forma elettronica o attraverso un registro, in conformità delle disposizioni previste dall'istituzione in questione.
2. In particolare, fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti legislativi, vale a dire i documenti redatti o ricevuti nel corso delle procedure per l'adozione di atti giuridicamente vincolanti negli o per gli Stati membri, dovrebbero essere resi direttamente accessibili.
3. Per quanto possibile, gli altri documenti, in particolare quelli relativi alla formulazione di una politica o di una strategia, dovrebbero essere resi direttamente accessibili.
4. Qualora l'accesso diretto non avvenga attraverso il registro, quest'ultimo, per quanto possibile, indica dove si trova il documento.

Articolo 13

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

1. Fatti salvi gli articoli del presente regolamento, oltre agli atti di cui all'articolo 254 del trattato CE e all'articolo 163 del trattato Euratom, i seguenti documenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale:
 - a) le proposte della Commissione;
 - b) le posizioni comuni adottate dal Consiglio secondo le procedure di cui agli articoli 251 e 252 del trattato CE e le relative motivazioni e la posizione del Parlamento europeo nel quadro di tali procedure;
 - c) le decisioni quadro e le decisioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;
 - d) le convenzioni stabilite dal Consiglio in base all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;
 - e) le convenzioni firmate tra Stati membri sulla base dell'articolo 293 del trattato CE;
 - f) gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità ovvero in base all'articolo 24 del trattato UE.
2. Per quanto possibile, i seguenti documenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale:
 - a) le iniziative presentate al Consiglio da uno Stato membro a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE ovvero dell'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;
 - b) le posizioni comuni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;
 - c) le direttive diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafi 1 e 2, del trattato CE, le decisioni diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE, le raccomandazioni e i pareri.
3. Nel proprio regolamento interno ciascuna istituzione può stabilire quali altri documenti debbano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

*Articolo 14***Informazione**

1. Ciascuna istituzione adotta i provvedimenti necessari per informare il pubblico dei diritti di cui gode in virtù del presente regolamento.
2. Gli Stati membri cooperano con le istituzioni nel divulgare informazioni ai cittadini.

*Articolo 15***Prassi amministrativa nelle istituzioni**

1. Le istituzioni mettono a punto le buone prassi amministrative al fine di facilitare l'esercizio del diritto di accesso garantito dal presente regolamento.
2. Le istituzioni creano un comitato interistituzionale per esaminare le migliori prassi, affrontare eventuali divergenze e discutere i futuri sviluppi dell'accesso del pubblico ai documenti.

*Articolo 16***Riproduzione di documenti**

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni esistenti in materia di diritto d'autore, che possono limitare il diritto di terzi di riprodurre o sfruttare i documenti divulgati.

*Articolo 17***Relazioni**

1. Ciascuna istituzione pubblica annualmente una relazione riguardante l'anno precedente e comprendente il numero dei casi in cui ha rifiutato l'accesso ai documenti, i motivi di tali rifiuti, nonché il numero dei documenti sensibili non inseriti nel registro.
2. Al più tardi entro il 31 gennaio 2004, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione dei principi del presente regolamento e formula raccomandazioni comprendenti, ove opportuno, proposte di revisione del presente regolamento e un programma d'azione contenente le misure che le istituzioni dovranno adottare.

*Articolo 18***Efficacia**

1. Ciascuna istituzione adatta il proprio regolamento interno alle disposizioni del presente regolamento. Tali adattamenti hanno effetto a decorrere dal 3 dicembre 2001.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione esamina la conformità con il presente regolamento del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio, del 1° febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (⁽⁷⁾), in modo da assicurare nella misura più ampia possibile la salvaguardia e l'archiviazione dei documenti.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione esamina la conformità con il presente regolamento delle disposizioni esistenti sull'accesso ai documenti.

(⁷) GU L 43 del 15.2.1983, pag. 1.

*Articolo 19***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 3 dicembre 2001.
